

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 541

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

28/04/2024 - 04:35

Indice

1. DDL S. 541 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 541	4
1.2.2. Testo approvato 541 (Bozza provvisoria)	65
1.3. Trattazione in Commissione	67
1.3.1. Sedute	68
1.3.2. Resoconti sommari	69
1.3.2.1. 3 ^a (Affari esteri e difesa) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .70	
1.3.2.1.1. 3 ^a (Affari esteri e difesa) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (pom.) del 21/02/2023	71
1.3.2.1.2. 3 ^a (Affari esteri e difesa) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/03/2023	75
1.4. Trattazione in consultiva	77
1.4.1. Sedute	78
1.4.2. Resoconti sommari	79
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	80
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2023	81
1.4.2.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	82
1.4.2.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 29 (pom.) del 01/03/2023	83
1.4.2.3. 5 ^a (Bilancio)	91
1.4.2.3.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	92
1.5. Trattazione in Assemblea	96
1.5.1. Sedute	97
1.5.2. Resoconti stenografici	98
1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023	99

1. DDL S. 541 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 541

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 541

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
e con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. L'Accordo dell'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'Ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli Accordi dell'Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato.

L'Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda volta all'Aja il 28 novembre 1960, solo quest'ultimo ratificato dall'Italia. Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totale dell'Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenza diplomatica che ha portato all'elaborazione dell'Atto firmato il 2 luglio 1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati atti del 1934 e del 1960.

L'Atto di Ginevra del 1999, che con il presente disegno di legge si intende ratificare, ha due obiettivi principali. Da un lato estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Dall'altro lato mantiene la semplicità fondamentale del sistema dell'Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della Proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano aderire all'Atto.

Poiché attualmente sussistono 15 Stati, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960, si ritiene utile che anche l'Italia ratifichi l'Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali in quanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del deposito possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'OMPI.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Relazione tecnica

Da un attento esame dell'Atto di Ginevra relativamente ai contenuti finanziari previsti, non emergono sostanziali innovazioni rispetto ai precedenti Accordi (Atto di Londra del 1934 e Atto de L'Aja del 1960, quest'ultimo ratificato dall'Italia) se non talune di carattere tecnico-procedurale.

In materia di copertura delle spese, significativa è la disposizione contenuta nell'art. 23, secondo la quale, premesso che l'Unione de L'Aja (istituita dall'Accordo de L'Aja del 1925 e mantenuta dagli atti del 1934 e del 1960 sopraccitati e dall'Atto di Ginevra del 1999) si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale (OMPI) che assicura la registrazione internazionale.

L'Adesione dell'Italia all'Atto di Ginevra, pertanto, non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato in quanto la conferma di continuare ad essere ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto, non comporta cambiamenti della situazione essendo questa disposizione già presente nel precedente Atto de L'Aja del 1960, ratificato dall'Italia.

Inoltre, l'Atto di Ginevra, nel prevedere disposizioni dirette a favorire l'adesione degli Stati che svolgono l'esame della novità, non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che attualmente non svolge l'esame della novità dei disegni e modelli e la ratifica dell'Atto non crea condizioni d'obbligo per gli Stati in tal senso.

In sostanza, quindi, la convenzione revisionata non presenta nuovi oneri finanziari.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.



Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'Accordo de L'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli Accordi de L'Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero) a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato.

L'Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda volta all'Aja il 28 novembre 1960, solo quest'ultimo ratificato dall'Italia.

Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totale dell'Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenza diplomatica che ha portato all'elaborazione dell'Atto firmato il 2 luglio 1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati atti del 1934 e del 1960.

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare l'Atto di Ginevra del 1999.

L'Atto di Ginevra del 1999 ha, infatti, due obiettivi principali. Da un lato estendere il sistema de L'Aia a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Dall'altro lato mantiene la semplicità fondamentale del sistema de L'Aia rendendolo più attraente per i richiedenti.

L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale ed i sistemi regionali, come il sistema della Comunità Europea ed il sistema dell'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano aderire all'Atto.

Poiché attualmente sussistono 15 Stati, oltre alla Comunità Europea ed alla Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e de L'Aja del 1960, si ritiene utile che anche l'Italia ratifichi l'Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali in quanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del deposito possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'OMPI.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello

Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali è stata armonizzata alla direttiva comunitaria n. 71/98/CE, che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore.

Inoltre, con la legge 14 febbraio 1987, n. 60 la normativa italiana è stata armonizzata, altresì, con le disposizioni dell'Accordo de L'Aja del 1925, a seguito della ratifica dell'Atto de L'Aja del 1960.

Tutte queste disposizioni sono state trasfuse nel Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Inoltre, nel nostro ordinamento sono stati introdotti anche i disegni e modelli comunitari, istituiti con il regolamento n. 6/02/CE. Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Le regole relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni, prorogabile fino a venticinque.

La normativa comunitaria prevede una speciale tutela anche dei disegni o modelli comunitari non registrati. Infatti, l'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenta i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve essere depositata presso la sede dell'UAMI direttamente o attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pagando un'unica tassa.

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo de L'Aja, di cui si chiede la ratifica, è articolato in disposizioni preliminari, quattro capitoli e 34 articoli.

Le disposizioni preliminari comprendono la definizione di termini e spiegano il significato delle abbreviazioni utilizzate nonché il rapporto con altri atti normativi. Il primo capitolo tratta la domanda di registrazione internazionale. Il secondo contiene disposizioni amministrative. Il terzo capitolo disciplina la revisione e la modifica dell'Atto. Nel quarto capitolo figurano le clausole finali: condizioni per diventare membro, modalità di ratifica e di adesione, il divieto di formulare riserve e l'applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960.

Una importante novità è prevista nell'art. 27 dell'Atto in base al quale, infatti, si permette alle organizzazioni intergovernative, quali la Comunità europea, di divenire parti dell'Atto.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra, in quanto accordo sulla procedura di registrazione, non modifica l'ordinamento giuridico italiano se non in aspetti di dettaglio connessi con la ratifica dell'Atto, interamente concentrati nell'articolo 155 del CPI. In tale contesto, la protezione ottenuta negli Stati membri con la registrazione internazionale rimane subordinata alla rispettiva legislazione nazionale.

Infatti, l'art. 2 stabilisce che l'Atto di Ginevra garantisce unicamente una protezione minima; va da sé che i legislatori nazionali, nei loro atti normativi interni, possono consentire una protezione più ampia se riconosciuta dalla propria legislazione interna o dalle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo

TRIPS. Inoltre, l'Atto garantisce il rispetto della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

L'art. 3 nel disciplinare il diritto di depositare una domanda internazionale introduce accanto alla nozione di domicilio sul territorio di una Parte contraente anche quella di residenza abituale in modo da compensare una interpretazione troppo stretta che potrebbe essere data alla nozione di domicilio in alcune legislazioni nazionali o regionali.

La nostra normativa non deve essere modificata in tal senso, in quanto già riconosce il diritto al deposito di una domanda internazionale anche a coloro che abbiano in Italia la residenza, la quale, come è noto, è il luogo dove il soggetto ha la dimora abituale.

L'art. 4 dell'Atto stabilisce che la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'OMPI (deposito diretto) sia per il tramite dell'ufficio nazionale (deposito indiretto). In questo secondo caso l'ufficio nazionale può esigere il pagamento di una tassa. Il medesimo articolo 4 riconosce alla Parte contraente la facoltà di dichiarare di non volere che le domande internazionali transitino tramite il proprio ufficio.

In proposito, si osserva che questa disposizione era già presente nel precedente Accordo ratificato dall'Italia, ossia l'Atto de L'Aja del 1960, e recepita con la legge 14 febbraio 1987, n. 60; pertanto, una eventuale dichiarazione di conferma di essere ufficio ricevente non dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

L'art. 5 dell'Atto distingue tre tipi di contenuto della domanda internazionale: contenuto obbligatorio, che consiste negli elementi minimi che devono essere presenti nella domanda perché la stessa sia considerata validamente depositata presso l'OMPI, contenuto supplementare obbligatorio, che consiste in quelle indicazioni che possono essere notificate dagli uffici che effettuano l'esame della novità, e contenuto facoltativo.

La seconda categoria di contenuto costituisce l'innovazione dell'Atto di Ginevra in quanto permette l'adesione anche degli Stati che svolgono l'esame della novità. Il depositante non dovrà fornire queste indicazioni solo nel caso in cui egli designa lo Stato che richieda quegli elementi. Inoltre, è stata introdotta tra gli elementi obbligatori supplementari la notifica della rivendicazione; ciò per tenere conto delle esigenze dei Paesi quali gli Stati Uniti o il Giappone, dove il sistema di protezione dei disegni e modelli somiglia a quello dei brevetti per invenzione.

In proposito, si fa presente che attualmente in Italia l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolge l'esame della novità dei disegni e modelli. Pertanto, poiché nella normativa nazionale si dovrà specificare che nella domanda internazionale designante l'Italia devono essere indicati necessariamente il contenuto obbligatorio e, eventualmente, il contenuto facoltativo, l'articolo 155 CPI viene aggiornato con l'introduzione del comma 5, relativo al contenuto obbligatorio e all'ulteriore contenuto possibile.

Sempre in tema di ricerca di novità, l'articolo 7 introduce accanto alla tassa di designazione standard, che permette alle Parti contraenti di coprire le loro spese, anche una tassa di designazione individuale destinata a coprire le spese dei Paesi che svolgono l'esame di novità. L'Italia non è interessata da questa disposizione, in quanto non svolge al momento l'esame di novità.

Di notevole importanza è l'art. 9 che disciplina la data di deposito di una domanda internazionale. L'articolo de quo stabilisce una distinzione per l'attribuzione della data di deposito a seconda che la domanda sia presentata direttamente dal depositante all'Ufficio internazionale o per il tramite dell'ufficio nazionale. Infatti, in caso di deposito diretto la data è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale; in caso di deposito indiretto la data è quella in cui l'ufficio nazionale ha ricevuto la domanda internazionale purché la stessa sia ricevuta dall'ufficio internazionale entro un mese da quella data altrimenti, se il termine non è rispettato, la data di deposito della domanda internazionale è la data del suo ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale; oppure, infine la data in cui viene sanata una irregolarità.

L'attribuzione della data da parte dell'ufficio nazionale costituisce un'altra importante novità introdotta dall'Atto. Pertanto, la novella dell'articolo 155 CPI rimanda all'articolo 9, comma 2 dell'Accordo, individuando come data di deposito della domanda internazionale quella di deposito presso l'Ufficio nazionale, purché detta domanda sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data precedente.

L'art. 11 prevede che il depositante possa chiedere che la pubblicazione della domanda sia differita di 30 mesi dalla data di deposito o della priorità, qualora questa sia rivendicata. In ogni caso durante il periodo di differimento il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali. Se il titolare, durante tale periodo, rinuncia alla protezione a singoli disegni o modelli in determinati Stati designati, questi rimangono sotto segreto. Alla scadenza del differimento della pubblicazione deve essere fornito all'Ufficio internazionale il numero prescritto delle riproduzioni, pena l'esclusione della pubblicazione e la cancellazione della registrazione.

L'art. 17 stabilisce la durata della protezione dei disegni e modelli fino ad un massimo di 15 anni. Tuttavia, la durata sarà uguale a quella dei disegni e modelli nazionali nei Paesi nei quali è prevista una durata superiore a 15 anni. In proposito, poiché in Italia la durata massima della protezione è di 25 anni, nella legge di ratifica occorrerà dichiarare che la durata massima della protezione dei disegni e modelli previsti dalla legislazione italiana è di 25 anni.

In materia di copertura delle spese, infine, significativa è la disposizione contenuta nell'art. 23 secondo la quale, premesso che l'Unione si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni ed è coerente con le funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme alla Costituzione riguardando una materia rientrante nella esclusiva competenza dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non può essere oggetto di delegificazione al di fuori di un quadro normativo convenzionale.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale né giudizi pendenti sull'argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Il regolamento n. 6/02/CE che disciplina i disegni e modelli comunitari (v. sub 2) non sostituisce i sistemi nazionali con i quali esso, invece, deve coesistere. I disegni e modelli nazionali validi sul territorio di uno Stato membro possono essere, infatti, sempre concessi dagli uffici nazionali. Spetta ad ogni interessato scegliere il sistema di protezione che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la citata disciplina in quanto ha previsto la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto.

Infatti, con l'adesione della Comunità europea all'atto, avvenuta il 1° gennaio 2008 è possibile per un depositante di designare l'Unione Europea nella sua domanda internazionale di disegno e modello e di ottenere così un titolo comunitario per il tramite del sistema de L'Aja.

Si tratta di un legame dello stesso tipo che intercorre tra il marchio comunitario e il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi d'impresa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento degli obblighi internazionali.*

Diverse Convenzioni internazionali contengono disposizioni sulla protezione dei disegni e modelli e precisamente:

- la Convenzione dell'Unione di Parigi per la proprietà industriale ratificata dall'Italia nel testo di Stoccolma con legge 28 aprile 1976;
- la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall'Italia nel testo di Parigi con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali ratificato dall'Italia nel testo riveduto a L'Aja (Atto de L'Aja) con legge 24 ottobre 1980, n. 744;
- Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che prevede una regolamentazione specifica per la protezione internazionale di modelli.

In proposito l'art. 2 dell'Atto di Ginevra riconosce la prevalenza delle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo TRIPS e stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La materia è anche regolamentata a livello europeo (v. sub 10).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata svolta correttamente.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra non determina abrogazioni anche implicite di norme vigenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce disposizioni aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'”Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999”, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28/12/2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio

1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "Accordo del 1999".

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

V. Geneva Act of July 2, 1999

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTORY PROVISIONS

- Article 1: Abbreviated Expressions
- Article 2: Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

CHAPTER I: INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

- Article 3: Entitlement to File an International Application
- Article 4: Procedure for Filing the International Application
- Article 5: Contents of the International Application
- Article 6: Priority
- Article 7: Designation Fees
- Article 8: Correction of Irregularities
- Article 9: Filing Date of the International Application
- Article 10: International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration
- Article 11: Deferment of Publication
- Article 12: Refusal
- Article 13: Special Requirements Concerning Unity of Design
- Article 14: Effects of the International Registration
- Article 15: Invalidation
- Article 16: Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
- Article 17: Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection
- Article 18: Information Concerning Published International Registrations

CHAPTER II: ADMINISTRATIVE PROVISIONS

- Article 19: Common Office of Several States
- Article 20: Membership of the Hague Union
- Article 21: Assembly
- Article 22: International Bureau
- Article 23: Finances
- Article 24: Regulations

CHAPTER III: REVISION AND AMENDMENT

- Article 25: Revision of This Act
- Article 26: Amendment of Certain Articles by the Assembly

CHAPTER IV: FINAL PROVISIONS

- Article 27: Becoming Party to This Act
- Article 28: Effective Date of Ratifications and Accessions
- Article 29: Prohibition of Reservations
- Article 30: Declarations Made by Contracting Parties

- Article 31: Applicability of the 1934 and 1960 Acts
- Article 32: Denunciation of This Act
- Article 33: Languages of This Act, Signature
- Article 34: Depositary

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act:

- (i) "the Hague Agreement" means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;
- (ii) "this Act" means the Hague Agreement as established by the present Act;
- (iii) "Regulations" means the Regulations under this Act;
- (iv) "prescribed" means prescribed in the Regulations;
- (v) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
- (vi) "international registration" means the international registration of an industrial design effected according to this Act;
- (vii) "international application" means an application for international registration;
- (viii) "International Register" means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;
- (ix) "person" means a natural person or a legal entity;
- (x) "applicant" means the person in whose name an international application is filed;
- (xi) "holder" means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;
- (xii) "intergovernmental organization" means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);
- (xiii) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to this Act;
- (xiv) "applicant's Contracting Party" means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, "applicant's Contracting Party" means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;
- (xv) "territory of a Contracting Party" means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;
- (xvi) "Office" means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of, protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;
- (xvii) "Examining Office" means an Office which *ex officio* examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;
- (xviii) "designation" means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request.

(xix) "designated Contracting Party" and "designated Office" means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;

(xx) "1934 Act" means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;

(xxi) "1960 Act" means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;

(xxii) "1961 Additional Act" means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;

(xxiii) "Complementary Act of 1967" means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;

(xxiv) "Union" means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;

(xxv) "Assembly" means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;

(xxvi) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;

(xxvii) "Director General" means the Director General of the Organization;

(xxviii) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization;

(xxix) "instrument of ratification" shall be construed as including instruments of acceptance or approval.

Article 2

Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

(1) [*Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties*] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.

(2) [*Obligation to Comply with the Paris Convention*] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.

CHAPTER I

INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 3

Entitlement to File an International Application

Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.



Article 4

Procedure for Filing the International Application

(1) *[Direct or Indirect Filing]* (a) The international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.

(2) *[Transmittal Fee in Case of Indirect Filing]* The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.

Article 5

Contents of the International Application

(1) *[Mandatory Contents of the International Application]* The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by

(i) a request for international registration under this Act;

(ii) the prescribed data concerning the applicant;

(iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;

(iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;

(v) an indication of the designated Contracting Parties;

(vi) the prescribed fees;

(vii) any other prescribed particulars.

(2) *[Additional Mandatory Contents of the International Application]* (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements



(b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:

(i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;

(ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;

(iii) a claim.

(c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.

(3) [*Other Possible Contents of the International Application*] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.

(4) [*Several Industrial Designs in the Same International Application*] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.

(5) [*Request for Deferred Publication*] The international application may contain a request for deferment of publication.

Article 6
Priority

(1) [*Claiming of Priority*] (a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.

(b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.

(2) [*International Application Serving as a Basis for Claiming Priority*] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Article 7
Designation Fees

(1) [*Prescribed Designation Fee*] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party

(2) [*Individual Designation Fee*] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

(3) [*Transfer of Designation Fees*] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.

Article 8 *Correction of Irregularities*

(1) [*Examination of the International Application*] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.

(2) [*Irregularities Not Corrected*] (a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.

(b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.

[WIPO Note]. Recommendation adopted by the Assembly of the Hague Union:

"Contracting Parties that make, or that have made, a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) of the Common Regulations are encouraged to indicate, in that declaration or in a new declaration, that for international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, or with an intergovernmental organization the majority of whose member States are Least Developed Countries, the individual fee payable with respect to their designation is reduced to 10% of the fixed amount (rounded, where appropriate, to the nearest full figure). These Contracting Parties are further encouraged to indicate that the reduction also applies in respect of an international application filed by an applicant whose entitlement is not solely a connection with such an intergovernmental organization, provided that any other entitlement of the applicant is a connection with a Contracting Party which is a Least Developed Country, or if not a Least Developed Country, is a member State of that intergovernmental organization and the international application is governed exclusively by the 1999 Act."

Article 9

Filing Date of the International Application

(1) [*International Application Filed Directly*] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.

(2) [*International Application Filed Indirectly*] Where the international application is filed through the Office of the applicant's Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.

(3) [*International Application with Certain Irregularities*] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.

Article 10²

International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration

(1) [*International Registration*] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.

(2) [*Date of the International Registration*] (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.

(b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.

(3) [*Publication*] (a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.

(b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.

²When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.

(4) [*Maintenance of Confidentiality Before Publication*] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.

(5) [*Confidential Copies*] (a) The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.

(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.

Article 11
Deferment of Publication

(1) [*Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication*] (a) Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.

(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.

(2) [*Deferment of Publication*] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,

(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,

(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.

(3) [*Treatment of Requests for Deferment Where Deferment is Not Possible Under Applicable Law*] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,



(i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication.

(ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.

(4) [*Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration*] (a) At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.

(b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Renunciation and Limitation*] (a) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(6) [*Publication and Furnishing of Reproductions*] (a) At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

(b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

Article 12
Refusal

(1) [*Right to Refuse*] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.

(2) [*Notification of Refusal*] (a) The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period

(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.

(3) [*Transmission of Notification of Refusal, Remedies*] (a) The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.

(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.

(4)³ [*Withdrawal of Refusal*] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.

Article 13
Special Requirements Concerning Unity of Design

(1) [*Notification of Special Requirements*] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly

³ When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.



However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration

(2) [*Effect of Declaration*] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.

(3) [*Further Fees Payable on Division of Registration*] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.

Article 14

Effects of the International Registration

(1) [*Effect as Application Under Applicable Law*] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.

(2) [*Effect as Grant of Protection Under Applicable Law*] (a) In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.

(b)⁴ Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.

(c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.

(3) [*Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant's Contracting Party*] (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicant's Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.

⁴ See footnote on page 29

(b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicant's Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.

Article 15
Invalidation

(1) [*Requirement of Opportunity of Defense*] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.

(2) [*Notification of Invalidation*] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau.

Article 16
Recording of Changes and Other Matters
Concerning International Registrations

(1) [*Recording of Changes and Other Matters*] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register

(i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,

(ii) any change in the name or address of the holder,

(iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,

(iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,

(v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration

(2) [*Effect of Recording in International Register*] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.

(3) [*Fees*] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.

(4) [*Publication*] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 17

Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection

(1) [*Initial Term of the International Registration*] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.

(2) [*Renewal of the International Registration*] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.

(3) [*Duration of Protection in Designated Contracting Parties*] (a) Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.

(b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.

(c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.

(4) [*Possibility of Limited Renewal*] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Recording and Publication of Renewal*] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 18

Information Concerning Published International Registrations

(1) [*Access to Information*] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.

(2) [*Exemption from Legalization*] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.

CHAPTER II

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 19

Common Office of Several States

(1) [*Notification of Common Office*] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.

(2) [*Time at Which Notification Is to Be Made*] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);

(ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.

(3) [*Date of Entry into Effect of the Notification*] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act,

(ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification.

Article 20
Membership of the Hague Union

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act

Article 21
Assembly

(1) [*Composition*] (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.

(b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.

(c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.

(2) [*Tasks*] (a) The Assembly shall

(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;

(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;

(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;

(iv) amend the Regulations;

(v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;

(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;

(vii) adopt the financial regulations of the Union;

(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;

(ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;

(x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act

(b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [*Quorum*] (a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [*Taking Decisions in the Assembly*] (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and *vice versa*.

(c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) [*Majorities*] (a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [*Sessions*] (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 22
International Bureau

(1) [Administrative Tasks] (a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.

(4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings] (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be *ex officio* secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).

(5) [Conferences] (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 23
Finances

(1) [*Budget*] (a) The Union shall have a budget.

(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) [*Coordination with Budgets of Other Unions*] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) [*Sources of Financing of the Budget*] The budget of the Union shall be financed from the following sources:

(i) fees relating to international registrations;

(ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;

(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;

(iv) gifts, bequests and subventions;

(v) rents, interests and other miscellaneous income.

(4) [*Fixing of Fees and Charges, Level of the Budget*] (a) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.

(b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.

(c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) [*Working Capital Fund*] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.

(6) [*Advances by Host State*] (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(7) [*Auditing of Accounts*] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 24
Regulations

(1) [*Subject Matter*] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning

(i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed;

(ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;

(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(2) [*Amendment of Certain Provisions of the Regulations*] (a) The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.

(b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.

(c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.

(3) [*Conflict Between This Act and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.

CHAPTER III

REVISION AND AMENDMENT

Article 25

Revision of This Act

(1) [*Revision Conferences*] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties.

(2) [*Revision or Amendment of Certain Articles*] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.

Article 26

Amendment of Certain Articles by the Assembly

(1) [*Proposals for Amendment*] (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) [*Majorities*] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.

(3) [*Entry into Force*] (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.

(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.

(c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.



CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Article 27

Becoming Party to This Act

(1) [*Eligibility*] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,

(i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.

(2) [*Ratification or Accession*] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or

(ii) an instrument of accession if it has not signed this Act

(3) [*Effective Date of Deposit*] (a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.

(b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.

(c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.

(d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.

(e) Any declaration made under subparagraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 28

Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of This Act*] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:

(i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or

(ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions*] (a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.

(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

Article 29

Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 30

Declarations Made by Contracting Parties

(1) [*Time at Which Declarations May Be Made*] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made

(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or

(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.

(2) [*Declarations by States Having a Common Office*] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.

(3) [*Withdrawal of Declarations*] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.

Article 31

Applicability of the 1934 and 1960 Acts

(1) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts*] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.

(2) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act*] (a) Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.

(b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.

Article 32

Denunciation of This Act

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33

Languages of This Act: Signature

(1) [*Original Texts, Official Texts*] (a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.


(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.

 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>11/35</p>
---	--	--------------

ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI


DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Abbreviazioni

Ai fini del presente Atto deve intendersi per:


- i) "Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali";
- ii) "presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto;
- iii) "Regolamento", il Regolamento del presente Atto;
- iv) "prescritto", prescritto dal Regolamento;
- v) "Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata;
- vi) "registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformità al presente Atto;
- vii) "domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale;
- viii) "Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- ix) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;
- x) "richiedente", la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;
- xi) "titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel Registro internazionale;
- xii) "organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformità con l'articolo 27, paragrafo 1, punto ii);



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>12/35</p>
---	--	--------------

- xiii) "Parte contraente", ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;
- xiv) "Parte contraente del richiedente", la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtù del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell'articolo 3; qualora il richiedente, in conformità all'articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o più Parti contraenti, per "Parte contraente del richiedente" si intende quella che, tra le Parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;
- xv) "territorio di una Parte contraente", laddove la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
- xvi) "ufficio", l'ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente;
- xvii) "ufficio d'esame", un ufficio che esamina, *ex officio*, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novità;
- xviii) "designazione", la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale;
- xix) "Parte contraente designata", e "ufficio designato", rispettivamente la Parte contraente e l'ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione;
- xx) "Atto del 1934", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934;
- xxi) "Atto del 1960", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a L'Aia il 28 novembre 1960;
- xxii) "Atto aggiuntivo del 1961", l'atto, aggiuntivo all'Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961;
- xxiii) "Atto complementare del 1967", l'atto, complementare all'Accordo de L'Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato;
- xxiv) "Unione", l'Unione de L'Aia, istituita dall'Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961, dall'Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;
- xxv) "Assemblea", l'assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea;
- xxvi) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>13/35</p>
---	--	--------------

- xxvii) "Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione;
- xxviii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;
- xxix) "strumento di ratifica", gli strumenti di accettazione o approvazione.


Articolo 2

Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali

(1) [*Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali*] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela più ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, né la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

(2) [*Obbligo di conformità alla Convenzione di Parigi*] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.



	<p style="text-align: center;">Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p style="text-align: center;">14/35</p>
---	---	--

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Articolo 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

(1) [*Deposito diretto o indiretto*] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio.

(2) [*Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto*] L'ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.


Articolo 5

Contenuto della domanda internazionale

(1) [*Contenuto obbligatorio della domanda internazionale*] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da:

- i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto;
- ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente;



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	15/35
---	--	-------

iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformità al paragrafo 5, la domanda internazionale può, anziché contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato;

v) l'indicazione delle Parti contraenti designate;

vi) le tasse prescritte;

vii) ogni altra indicazione prescritta.

(2) [*Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale*] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinché le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi:

i) indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii) una rivendicazione.


c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

(3) [*Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale*] La domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento.

(4) [*Più disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale*] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

(5) [*Richiesta di differimento della pubblicazione*] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	16/35
--	---	-------

Articolo 6 **Priorità**

(1) [*Rivendicazione della priorità*] a) La domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di una o più domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

b) Il Regolamento può stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

(2) [*Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorità*] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Articolo 7 **Tasse di designazione**


(1) [*Tasse di designazione prescritte*] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata.

(2) [*Tassa di designazione individuale*] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non può superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale.

(3) [*Trasferimento delle tasse di designazione*] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8 **Rettifica delle irregolarità**



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>17/35</p>
---	--	--------------

(1) [*Esame della domanda internazionale*] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto.

(2) [*Irregolarità non sanate*] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 9

Data di deposito della domanda internazionale

(1) [*Domanda internazionale depositata direttamente*] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.

(2) [*Domanda internazionale depositata indirettamente*] Se la domanda internazionale è depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

(3) [*Domanda internazionale avente alcune irregolarità*] Se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarità che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale.


Articolo 10

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

(1) [*Registrazione internazionale*] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla ai sensi dell'articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione è effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all'articolo 11.

(2) [*Data della registrazione internazionale*] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>18/35</p>
---	--	--------------

b) Laddove la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenti un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità è ricevuta dall'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

(3) [Pubblicazione] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b) L'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato.

(4) [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

(5) [Copie confidenziali] a) Non appena la registrazione è stata effettuata l'Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l'interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.

b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata inviata una copia dall'Ufficio internazionale e può usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l'ufficio è competente. In particolare, esso non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all'ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.


Articolo 11

Differimento della pubblicazione

(1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione] a) Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b) Qualora la legislazione di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale mediante una dichiarazione.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>19/35</p>
---	--	--------------

(2) *[Differimento della pubblicazione]* Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:

i) se, allo scadere del periodo prescritto, nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 oppure,

ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

(3) *[Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile ai sensi del diritto applicabile]* Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i) fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l'Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento della pubblicazione;

ii) se, invece di riproduzioni del disegno o modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di detta Parte contraente e, conseguentemente, lo notifica al richiedente.


(4) *[Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale]* a) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso, il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale.

b) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, in qualsiasi momento il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

(5) *[Rinuncia e limitazione]* a) Se in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2 il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate a uno o



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	20/35
--	---	-------

più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

(6) *[Pubblicazione e fornitura di riproduzioni]* a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile ai sensi del presente articolo, l'Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale previo pagamento delle tasse prescritte. In caso di mancato pagamento delle tasse, come prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12

Rifiuto

(1) *[Diritto al rifiuto]* L'ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio può rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

(2) *[Notifica di rifiuto]* a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, entro il termine prescritto, dall'ufficio all'Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.


b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto.

(3) *[Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso]* a) L'Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

(4) *[Ritiro del rifiuto]* Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall'ufficio che lo ha notificato.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>21/35</p>
---	--	--------------

Articolo 13

Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello


- (1) *[Notifica di prescrizioni speciali]* Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concetto, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, può notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione.
- (2) *[Effetto della dichiarazione]* Tale dichiarazione consente all'ufficio della Parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformità all'articolo 12 paragrafo 1, finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente.
- (3) *[Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione]* Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.

Articolo 14

Effetti della registrazione internazionale

- (1) *[Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile]* A partire dalla data della registrazione internazionale, quest'ultima produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per la concessione della protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale Parte contraente.
- (2) *[Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]* a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto, in conformità all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali Parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso, conformemente al Regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.
- b) Se l'ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato, in parte o del tutto, la registrazione internazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale ai sensi della legislazione di tale Parte contraente, al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>22/35</p>
---	--	--------------

c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale ai sensi del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali ricevuti dall'Ufficio internazionale attraverso l'ufficio designato o, laddove applicabile, così come modificati durante la procedura presso tale ufficio.

(3) *[Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della Parte contraente del richiedente]* a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame può, nel caso in cui è la Parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale non ha effetto.

b) Se una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione, conformemente alla lettera a), è indicata in una domanda internazionale sia come Parte contraente del richiedente, sia quale Parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 15 **Invalidazione**

(1) *[Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti]* L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i propri diritti.

(2) *[Notifica dell'invalidazione]* L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.


Articolo 16 **Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali**

(1) *[Iscrizione di modifiche e altre questioni]* L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:

i) ogni cambiamento nella titolarità della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;

ii) ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>23/35</p>
---	--	--------------

iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;

iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

vi) ogni invalidazione, presentata dalle autorità competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii) ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(2) *[Effetti dell'iscrizione nel Registro internazionale]* Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente può notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finché l'ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.

(3) *[Tasse]* Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 può essere soggetta al pagamento di una tassa.

(4) *[Pubblicazione]* L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 17

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

(1) *[Periodo iniziale della registrazione internazionale]* La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

(2) *[Rinnovo della registrazione internazionale]* La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>24/35</p>
---	--	--------------

(3) [*Durata della protezione nelle Parti contraenti designate*] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione è la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

(4) [*Possibilità di rinnovo limitato*] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(5) [*Registrazione e pubblicazione del rinnovo*] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.


Articolo 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

(1) [*Accesso all'informazione*] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

(2) [*Esenzione dalla legalizzazione*] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	25/35
--	---	-------

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19

Ufficio comune a più Stati

(1) *[Notifica relativa a un ufficio comune]* Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

- i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e
- ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.

(2) *[Momento in cui va presentata la notifica]* La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

- i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
- ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

(3) *[Data a partire dalla quale la notifica è valida]* La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:


- i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
- ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.

Articolo 20

Appartenenza all'Unione de L'Aia

Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione come gli Stati parte dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>26/35</p>
---	--	--------------

Articolo 21

Assemblea

(1) [*Composizione*] a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea così come gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967.

b) Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti e ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente.

c) I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

(2) [*Funzioni*] a) L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione, nonché all'applicazione del presente Atto;

ii) esercita i diritti che le sono specificamente conferiti e svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente Atto o dell'Atto complementare del 1967;

iii) impartisce direttive al Direttore generale sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

iv) modifica il Regolamento;

v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell'Unione;

vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i rendiconti;

vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;


viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell'Unione;

ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

x) prende ogni altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente Atto.

b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrare dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver acquisito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>27/35</p>
---	--	--------------

(3) [*Quorum*] a) Ai fini della votazione su una questione determinata, il quorum è costituito dalla metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che hanno diritto di voto su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tali decisioni, tuttavia, ad eccezione di quelle concernenti il regolamento interno dell'Assemblea, diventano esecutive solo se le condizioni di seguito enunciate sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se, allo scadere di detto termine, il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) [*Deliberazione nell'Assemblea*] a) L'Assemblea si adopera per deliberare per unanime consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per unanime consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

i) ogni Parte contraente, che è uno Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e

ii) ogni Parte contraente, che è un'organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parte del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa partecipa alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967 le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni che riguardano unicamente le Parti contraenti, soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5) [*Maggioranze*] a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.


b) L'astensione non è considerata voto.

(6) [*Sessioni*] a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni-due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	28/35
---	---	-------

(7) [*Regolamento interno*] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22 **Ufficio internazionale**

(1) [*Compiti amministrativi*] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

(2) [*Direttore generale*] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.

(3) [*Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea*] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l'Unione.

(4) [*Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni*] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.

b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, *ex officio*, segretario dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

(5) [*Conferenze*] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.


c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(6) [*Altri compiti*] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

Articolo 23 **Finanze**

(1) [*Bilancio*] a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	29/35
--	--	-------

b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che l'Unione ha in esse.

(2) [*Coordinamento con i bilanci di altre unioni*] Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

(3) [*Fonti di finanziamento del bilancio*] Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

- i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;
- ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
- iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti su tali pubblicazioni;
- iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse.

(4) [*Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio*] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all'approvazione da parte dell'Assemblea alla sua sessione successiva.


b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione.

c) Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, come previsto dal regolamento finanziario.

(5) [*Fondo del capitale d'esercizio*] L'Unione ha un fondo del capitale d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.

(6) [*Anticipi da parte dello Stato ospitante*] a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d'esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.



 IPI Istituto per le Promozioni Industriali	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	30/35
--	---	--------------

b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l'obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.

(7) [Verifica contabile] La verifica contabile è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 24 **Regolamento**

(1) [Oggetto] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all'attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:

- i) le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;
- ii) gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;
- iii) ogni requisito, questione o procedura amministrativa.


(2) [Modifica di determinate disposizioni del Regolamento] a) Il Regolamento può stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all'unanimità o solo con una maggioranza di quattro quinti.

b) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta l'unanimità.

c) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

(3) [Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	31/35
---	---	-------

CAPITOLO III **REVISIONI E MODIFICHE**

Articolo 25 **Revisione del presente Atto**

(1) [*Conferenze di revisione*] Il presente Atto può essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti.

(2) [*Revisione o modifica di determinati articoli*] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea.

Articolo 26 **Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea**

(1) [*Proposte di modifica*] a) Le proposte di modifica, da parte dell'Assemblea, degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo possono essere promosse da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.

b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.


(2) [*Maggioranze*] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti eccetto la modifica dell'articolo 21 o del presente paragrafo che richiede la maggioranza di quattro quinti.

(3) [*Entrata in vigore*] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto le notifiche scritte di accettazione, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da tre quarti di quelle Parti contraenti che, al momento in cui la modifica è stata adottata, erano membri dell'Assemblea e avevano diritto di voto su tale modifica.

b) Una modifica dell'articolo 21, paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore, o che lo diventano successivamente.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>32/35</p>
---	--	--------------


CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

- (1) [*Condizioni*] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28,
- i) ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e divenirne parte;
 - ii) ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 19.
- (2) [*Ratifica o adesione*] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:
- i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure
 - ii) uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto.
- (3) [*Data dalla quale il deposito ha effetto*] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido dalla data nella quale tale strumento è depositato.
- b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato è membro, è valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa è stato depositato, se tale data è successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione è stato depositato.
- c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica è allegata ai sensi dell'articolo 19, è valido dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.
- d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>33/35</p>
---	--	--------------

e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta.

e) Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) può essere ritirata, del tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal Direttore generale.

Articolo 28 Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

(1) [*Strumenti da prendere in considerazione*] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validità conforme all'articolo 27, paragrafo 3.

(2) [*Entrata in vigore del presente Atto*] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle più recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;
- ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo.


(3) [*Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni*] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto è da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa è vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.

Articolo 29 Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente Atto.



 <p>IPI Istituto per la Promozione Industriale</p>	<p>Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia</p>	<p>34/35</p>
---	--	--------------

Articolo 30

Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti

(1) [*Momento per presentare le dichiarazioni*] Ogni dichiarazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3; 16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:

i) al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o

ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

(2) [*Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune*] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

(3) [*Ritiro delle dichiarazioni*] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 31

Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

(1) [*Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960*] Nei rapporti reciproci tra gli Stati parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia tali Stati sono tenuti ad applicare nei loro rapporti reciproci le disposizioni dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960, a seconda dei casi, ai disegni e modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente Atto divenga applicabile ai loro rapporti reciproci.

(2) [*Rapporti fra gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati parte dell'Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto*] a) Gli Stati parte sia del



1.2.2. Testo approvato 541 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 541

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 marzo 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "Accordo del 1999".

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio

internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 3[^] (Affari esteri e difesa) e 9[^]
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare)**

1.3.2.1.1. 3^a (Affari esteri e difesa) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 9^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Esame e rinvio)

Il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione della senatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatrice per la 3a Commissione, ricorda che le Commissioni 3a e 9a riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica dell'Atto di Ginevra del luglio 1999, strumento normativo che aggiorna l'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Un disegno di legge di pressoché identico contenuto (l'Atto Senato n. 2924), presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati nel settembre del 2017, e poi esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre dello stesso anno ma non poté vedere completato il suo *iter* di approvazione a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale, attraverso una sola domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo dell'Aja, di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta sottoscrittori del documento internazionale. I lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto oggi al nostro esame, di cui sono Parte già 69 Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. L'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici e preservandone la semplicità fondamentale. Il testo permette inoltre di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea - che ricordo annovera un apposito Ufficio UE per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE e i disegni e modelli comunitari

registrati - e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricordo, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI. Nella relazione introduttiva al disegno di legge, si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960. Più in dettaglio, evidenzia che l'Atto, che si compone di 34 articoli, è organizzato in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV). L'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei 15 anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente e a condizione che la registrazione sia rinnovata. Il testo disciplina inoltre l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja, l'Assemblea (articolo 21), composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23). Il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni dell'Atto, alla durata della protezione dei disegni e modelli e alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore. Accenna brevemente, lasciando poi la parola al collega della 9a Commissione per elementi di maggiore approfondimento, che in Italia la normativa in materia di protezione dei disegni e modelli industriali, contenuta nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), è armonizzata con le disposizioni legislative europee sui modelli e disegni, oltre che con le disposizioni dell'Atto dell'Aja del 1960. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nel novellare l'articolo 155 del codice della proprietà industriale per adeguarlo a quanto previsto dall'Atto di Ginevra, stabilisce che il deposito di domande internazionali di disegni e modelli possa essere fatto presso l'Ufficio internazionale o presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). A sua volta l'articolo 4 fissa in venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione il termine massimo di protezione internazionale accordato dalla nostra legislazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata. L'Atto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il senatore [DE CARLO](#), presidente della 9a Commissione, in sostituzione del senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), relatore per la 9a Commissione, segnala che ci si trova in un momento di particolare attenzione delle istituzioni nazionali e internazionali sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. A livello nazionale, è in discussione in 9a Commissione il disegno di legge n. 411, inquadrato nell'ambito delle riforme collegate all'attuazione del PNRR, che modifica il codice della proprietà industriale. Come già anticipato nella precedente relazione, l'A.S. 541 incide sul codice in corso di revisione, aggiornando l'articolo 155 con il riferimento all'Accordo del 1999, invece che a quello del 1925. Viene inoltre specificato, nell'ambito del medesimo articolo, il contenuto della domanda internazionale designante l'Italia facendo riferimento agli elementi indicati dall'Accordo del 1999. A livello europeo, segnala che il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli. Il 1° giugno inoltre entrerà in funzione il sistema che promette, per i brevetti europei, una tutela più ampia e a prezzi più convenienti, con un tribunale unificato la cui terza sede centrale potrebbe auspicabilmente essere situata a Milano, dopo l'uscita di Londra a causa della Brexit.

Tutto ciò premesso, per approfondire i contenuti dell'Atto di Ginevra, l'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente, come anche qualsiasi persona ivi domiciliata, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo. L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra elementi obbligatori e aggiuntivi eventuali.

Al riguardo, l'Analisi tecnico-normativa rileva come il contenuto supplementare obbligatorio, che consiste nelle indicazioni che possono essere notificate all'OMPI dagli uffici nazionali che svolgono uno specifico esame del carattere innovativo di disegni o modelli industriali di cui si richiede la protezione, costituisca una delle principali novità dell'Atto di Ginevra, proprio in quanto consente l'adesione anche agli Stati i cui uffici svolgono tale esame di novità. Tra gli elementi obbligatori supplementari è stata inoltre introdotta la notifica della rivendicazione, onde tener conto delle esigenze di paesi come gli USA e il Giappone, nei quali il sistema di protezione dei disegni o modelli industriali è analogo a quello dei brevetti per invenzioni. L'Analisi tecnico-normativa rileva poi come l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolga l'esame di novità, e ciò rende necessaria la novella dell'articolo 155 del codice della proprietà industriale.

L'articolo 6 disciplina la rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedentemente depositate, mentre il 7 disciplina le tasse di designazione.

L'articolo 8 concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, mentre l'articolo 9 disciplina la fissazione della data di deposito della stessa domanda.

L'articolo 10 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Al riguardo, l'articolo 11 consente al depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. Gli articoli 13 e 14 riguardano il diritto al rifiuto che l'ufficio dello Stato designato dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della relativa legislazione nazionale. L'articolo 15 riguarda il caso di invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale.

L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche alla registrazione internazionale.

L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione pari a 15 anni, salvo che la legislazione di una parte contraente designata preveda un periodo superiore. Poiché questo è il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.

Infine, per quanto riguarda le norme i cui profili rientrano nelle competenze della 9ª commissione, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda chiarimenti in merito a eventuali sovrapposizioni tra il disegno di legge in titolo e il disegno di legge n. 411 per quanto concerne le modifiche al Codice della proprietà industriale. Inoltre, nel richiamare quanto esposto dalla Presidente relatrice, chiede quale sia la posizione degli Stati che non hanno ratificato i precedenti accordi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), in qualità di relatore per la 9ª Commissione, fa presente che le novelle apportate al Codice della proprietà industriale dall'atto in titolo non si sovrappongono con quelle apportate dal disegno di legge n. 411 e, pertanto, non vi sono problemi relativi ad una eventuale priorità nell'approvazione dell'uno e dell'altro provvedimento.

Il presidente [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatrice per la 3ª Commissione, fa presente che agli Stati aderenti all'Accordo di Ginevra, non firmatari dei precedenti atti, si applicheranno direttamente le misure in esso previste.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare a venerdì 3 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 3^a (Affari esteri e difesa) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 9^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(541\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente [CRAXI](#) informa che, alla prevista scadenza di presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, risulta essere pervenuto un ordine del giorno (pubblicato in allegato all'odierno resoconto). Informa, inoltre, che è pervenuto, tra gli altri, il parere della Commissione bilancio, recante un giudizio non ostativo sul testo.

Il suddetto ordine del giorno G/541/1/3 e 9, dato per illustrato, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Concluso l'esame del provvedimento ed accertata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, e a richiedere, al contempo, l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [541](#)

G/541/1/3 e 9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#), [Dreosto](#), [Paganella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999;

premesso che:

l'Italia, in rapporto ai Paesi più industrializzati, si trova indietro rispetto alle posizioni ricoperte da Germania, Francia, Stati Uniti e Cina nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti;

tale situazione comporta dei rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato: le principali analisi rilevano come le aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano conseguentemente una maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza; inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come una dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e di capacità tecnologica dell'azienda;

considerato che:

gli ultimi dati disponibili denotano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

in termini assoluti il contributo maggiore alla brevettazione italiana è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Piemonte; la quasi totalità della presentazione di domande si concentra, quindi, nelle regioni settentrionali, ed evidenzia allo stesso tempo come vi siano grandi potenzialità per il nostro sistema-Paese;

impegna pertanto il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese, finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, al fine di accrescere le potenzialità del nostro sistema Paese sui mercati internazionali.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023**

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- con riguardo all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione del regolamento recante l'aggiornamento, l'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.2. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 29 (pom.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 1º MARZO 2023

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, di ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, in virtù del quale il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato. L'atto di Ginevra del 1999, al quale hanno aderito già [69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale \(OAPI\)](#), [sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967.](#)

L'obiettivo dell'Atto in oggetto è quello di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Allo stesso tempo, mantiene la semplicità fondamentale del sistema dell'Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e dei modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, inoltre, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo atto (l'adesione della Comunità europea è avvenuta il 1º gennaio 2008).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sulle procedure per il deposito delle domande internazionali di disegni e modelli.

L'articolo 4 dispone la durata di 25 anni della protezione dei disegni e modelli, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 l'entrata in vigore.

La Relatrice rileva che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto presenta uno schema di parere non ostativo.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, ovvero: la direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee, e la direttiva 2008/105/CE, sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque.

Queste tre direttive - insieme ad altre direttive in materia di acqua potabile (direttiva (UE) 2020/2184), acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), strategia marina (direttiva 2008/56/CE), acque di balneazione (direttiva 2006/7/CE), alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e inquinamento da nitrati (direttiva 91/676/CEE) - hanno l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti.

Le tre direttive oggetto di modifica prevedono tutte l'obbligo per la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

In sintesi, la proposta di direttiva in esame è volta a: fissare nuovi *standard* per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico delle acque; agevolare l'applicazione sulla base di un quadro giuridico semplificato e più coerente; garantire informazioni dinamiche e aggiornate sullo stato delle acque, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente; e creare un quadro più flessibile per disciplinare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione.

Più in particolare, gli obiettivi specifici della proposta sono volti a: aggiornare gli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee, aggiungendo ed eliminando sostanze e aggiornando gli *standard* di qualità vigenti; migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati e tenere conto delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti; armonizzare le modalità con cui, nei vari Stati membri dell'UE, si affronta il problema degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee; allineare più rapidamente il quadro giuridico alle risultanze scientifiche per intervenire con maggiore tempestività nella gestione dei contaminanti che destano nuova preoccupazione; migliorare l'accesso ai dati, la loro trasparenza e il loro riutilizzo, per rafforzare la conformità, ridurre gli oneri amministrativi e favorire una maggiore coerenza con il più ampio quadro giuridico dell'UE in materia di sostanze chimiche.

La proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca modifiche alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), l'articolo 2 modifica la direttiva 2006/118/CE (sulle acque sotterranee) e l'articolo 3 modifica la direttiva 2008/105/CE (sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque).

L'articolo 4 fissa il termine per il recepimento della direttiva a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno dalla sua pubblicazione e l'articolo 6 che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il 60 per cento dei distretti idrografici europei, e quindi anche il connesso inquinamento, ha carattere internazionale, essendo condiviso tra più Stati membri. Per questo motivo, la cooperazione tra Stati membri è

essenziale e l'azione a livello di Unione europea necessaria per affrontare l'inquinamento e altri effetti transfrontalieri, fissando *standard* armonizzati e istituendo sistemi armonizzati di raccolta e condivisione dei dati. Senza un'azione a livello di Unione europea il costo della lotta contro l'inquinamento diventerebbe eccessivo.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a rivedere gli elenchi esistenti di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, e fissa o aggiorna *standard* di qualità ambientale basandosi in larga misura su altre normative dell'UE che riguardano le fonti di inquinamento o che ne regolano le emissioni, e lasciando quindi la scelta delle misure specifiche agli Stati membri.

Inoltre, dal momento che nell'Unione europea ogni corpo idrico ha caratteristiche specifiche, in termini di clima, flusso, condizioni geologiche e altro, e che non è necessariamente soggetto allo stesso grado di inquinamento di altri corpi idrici, lasciare la scelta delle misure alle autorità di gestione delle risorse idriche degli Stati membri si pone in linea con il principio di proporzionalità.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([n. COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che reca modifiche alla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sia al fine di chiarezza normativa, avendo subito varie e sostanziali modifiche nel corso degli anni, sia al fine di ampliarne e rafforzarne l'applicazione.

In questo senso, gli obiettivi della direttiva del 1991, ad oggi limitati allo scopo di proteggere l'ambiente dagli scarichi di acque reflue urbane e di taluni settori industriali, vengono ampliati con questa proposta per includere anche la protezione della salute umana, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il miglioramento della *governance* e della trasparenza del settore, un migliore accesso ai servizi igienico-sanitari e il regolare monitoraggio, coordinato tra gli Stati membri, di parametri rilevanti per la salute pubblica, in quanto le acque reflue sono una fonte molto rapida e affidabile di informazioni utili per la salute pubblica, come è emerso durante la crisi del Covid-19. Nel 2019 la Commissione ha effettuato la valutazione approfondita (REFIT) sulla direttiva del 1991, concludendo che la sua attuazione negli Stati membri ha comportato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti. Oggi il 98 per cento delle acque reflue dell'UE è raccolto adeguatamente e il 92 per cento è anche trattato adeguatamente.

La valutazione ha, tuttavia, individuato tre serie principali di sfide rimanenti. In primo luogo, l'inquinamento residuo da fonti urbane. La direttiva è incentrata sull'inquinamento da fonti domestiche raccolte e trattate in strutture centralizzate e poca attenzione è prestata ad altre fonti di inquinamento urbano, che stanno diventando prevalenti, quali le piccole realtà con meno di 2.000 abitanti, le strutture decentrate e l'inquinamento da acque meteoriche di dilavamento del terreno.

In secondo luogo, l'allineamento della direttiva al Green Deal europeo. Si rendono necessari ulteriori sforzi per: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ridurre il consumo energetico e promuovere la circolarità migliorando la gestione dei fanghi (in particolare il recupero di azoto e fosforo e di sostanze organiche potenzialmente preziose) e aumentando il riutilizzo in sicurezza delle acque trattate.

In terzo luogo, il livello di *governance* insufficiente e disomogeneo. I metodi di monitoraggio e comunicazione potrebbero essere migliorati, in particolare con l'ulteriore digitalizzazione e con un più efficace coordinamento nell'analisi delle acque reflue ai fini della raccolta di informazioni utili per la

salute pubblica.

La proposta è strutturata in modifiche e integrazioni evidenziate direttamente sul testo della direttiva 91/271/CEE. Oltre all'ampliamento dell'oggetto della direttiva, stabilito all'articolo 1, si prevede all'articolo 3 che, entro il 31 dicembre 2030, anche gli agglomerati urbani con un numero di abitanti compreso tra 1.000 e 2.000 siano provvisti di reti fognarie a cui siano collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche. Oltre all'ampliamento del trattamento secondario e terziario, la proposta introduce all'articolo 8 il trattamento quaternario che obbliga al trattamento supplementare le acque reflue urbane per eliminare lo spettro più ampio possibile di microinquinanti. L'articolo 9 introduce la responsabilità estesa del produttore, relativamente ai prodotti che a fine vita provocano l'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti. L'articolo 10 introduce l'obbligo di conseguire la neutralità energetica a livello nazionale in tutti gli impianti di trattamento sopra 10.000 abitanti entro il 31 dicembre 2040. L'articolo 17 istituisce un nuovo sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue urbane per monitorare i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. L'articolo 18 introduce la valutazione e gestione del rischio, che gli Stati membri sono obbligati a svolgere per accertare i rischi causati dagli scarichi di acque reflue urbane per l'ambiente e la salute umana. Sono infine modificati o introdotti gli allegati alla direttiva, in connessione con le modifiche apportate all'articolato della stessa.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'azione dell'UE rimane essenziale per garantire che tutti i cittadini europei possano trarre vantaggio dal miglioramento della qualità idrica di fiumi, laghi, acque sotterranee e mari, poiché il 60 per cento dei corpi idrici dell'UE è transfrontaliero. In tale contesto, occorre garantire lo stesso livello di azione allo stesso ritmo, onde evitare che gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri siano compromessi dagli scarsi progressi di altri. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'interdipendenza degli Stati membri in termini di circolazione del virus e di vantaggi per l'intera UE che può derivare da un tracciamento efficace, rapido e armonizzato dei fattori patogeni nelle acque reflue.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, per la Commissione europea, la proposta contiene misure che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici, nonché oneri amministrativi contenuti a quanto strettamente necessario per la riduzione dell'inquinamento, l'uso dell'energia e le emissioni di gas a effetto serra. È prevista anche una certa flessibilità per le autorità nazionali o locali.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Si ricorda altresì che ci sono quattro procedure di infrazione a carico dello Stato italiano, per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE. Su tali aspetti, il relatore si riserva di elaborare nel prosieguo dell'esame.

Il Relatore propone di svolgere di un breve ciclo di audizioni sulla proposta in esame e sulla proposta COM(2022) 540.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta e si riserva di valutarne le modalità in relazione al calendario dei lavori e al numero dei soggetti da audire. Invita a tal fine i Gruppi a presentare proposte entro la giornata di giovedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni

professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare sul disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2ª Commissione.

Propone anzitutto di esplicitare la condivisione della necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali.

Ai fini della valutazione della compatibilità europea, la Relatrice richiama la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, del 4 luglio 2019, causa C-377/17, in cui è stato affermato che le tariffe per le prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE).

La Corte di giustizia UE ha, inoltre, riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Poiché le prestazioni professionali in questione rientrano nell'ambito della direttiva servizi, la Relatrice ricorda che, ai sensi del comma 7, del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e propone di esprimere un parere non ostativo.

Auspica, infine, che la disciplina in esame rappresenti solo un punto di partenza per un compiuto riconoscimento dei diritti delle libere professioni intellettuali e per un'estensione ad una platea più ampia di professionisti.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) rileva un'aporia contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge, che fa ancora riferimento all'abrogato articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, relativo al procedimento sommario di cognizione. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 3, comma 48, ha disposto l'abrogazione degli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*, relativi al procedimento sommario di cognizione, sostituendoli con il procedimento semplificato di cognizione previsto agli articoli 281-*decies* e successivi. Tale riforma è entrata in vigore il giorno 28 febbraio scorso. Avverte inoltre che è stato presentato un emendamento in Commissione di merito che provvede a coordinare il testo dell'articolo 7 con le avvenute modifiche normative. Ritiene quindi utile segnalare la necessità di una tale modifica di coordinamento.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tale aporia derivi dal fatto che il disegno di legge sia stato presentato quando l'articolo 702-*bis* era ancora in vigore.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il suo voto favorevole e condivide la valutazione del provvedimento come un punto di partenza e non di arrivo, poiché esso si limita alle prestazioni in favore di imprese di importanti dimensioni, tralasciando un'ampia parte di professionisti che meritano analoghe tutele.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPP» (n. 22)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra l'integrazione allo schema di osservazioni, prospettato dalla senatrice Murelli nella precedente seduta, in cui si chiede di valutare l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPP.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM(2022) 542 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, di revisione e fusione delle direttive europee sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE), finalizzata ad allineare le norme dell'UE alle raccomandazioni dell'OMS, migliorare il quadro legislativo, e offrire un migliore sostegno alle autorità locali nel conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita, rafforzando il monitoraggio, la modellizzazione e i piani per la qualità dell'aria. Ricorda che le suddette direttive stabiliscono valori massimi nell'aria ambiente di 12 inquinanti che tutti gli Stati membri devono rispettare nel proprio territorio secondo tempistiche specifiche, al fine di tutelare l'ambiente e i cittadini.

La Commissione europea si è impegnata, nel *Green Deal* europeo e nel successivo piano d'azione per l'inquinamento zero, a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, a seguito di uno studio del 2021 dell'OMS che raccomanda l'adozione di valori limite della qualità dell'aria ben più severi di quelli attuali. Considerate, tuttavia, le evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle attuali e vigenti direttive, la nuova direttiva dovrà considerare la reale fattibilità del raggiungimento dei nuovi *standard* entro le tempistiche stabilite dalla proposta all'anno 2030.

Gli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di ambiente, costituiscono la base giuridica su cui si fonda l'azione dell'UE a favore della qualità dell'aria. La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea è rivolta alla tutela sanitaria dei cittadini, attraverso il contenimento di un fenomeno, quello dell'inquinamento atmosferico, che non si limita agli ambiti territoriali nazionali, ma è soggetto a fenomeni di trasporto a lunga distanza, e quindi per loro natura aventi effetti transfrontalieri.

La proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità in quanto lascia ampia possibilità di scelta agli Stati membri circa le misure da intraprendere per attuarla e in quanto produce effetti indiretti di tutela sanitaria.

La valutazione d'impatto della Commissione europea indica che i benefici della revisione proposta per la società sono di gran lunga superiori ai costi. I principali benefici attesi riguardano la salute, tra cui la riduzione della mortalità e della morbidità, della spesa per l'assistenza sanitaria e delle assenze dal lavoro dovute a malattia, nonché l'aumento della produttività sul lavoro, e l'ambiente, tra cui la riduzione delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che ne dà una valutazione complessivamente positiva e conforme all'interesse nazionale, in quanto il contrasto all'inquinamento atmosferico è da sempre stato una priorità per l'Italia.

L'importanza dell'esame della proposta di direttiva è peraltro anche dovuto al fatto che a carico dell'Italia sono state emesse due sentenze di condanna, ex art. 258 TFUE, da parte della Corte di giustizia, per i superamenti relativi alle microparticelle PM10 e al biossido di azoto NO2. Si tratta in particolare della sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/18 (procedura di infrazione n. 2014/2147), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE, avendo accertato il superamento dei valori limite di PM10 in numerose zone del territorio italiano. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Si tratta anche della sentenza del 12 maggio 2022, causa C-573/19 (procedura di infrazione n. 2015/2043), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in alcune zone del territorio italiano. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana. Va inoltre rilevato che è stata aperta una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano.

Tenuto conto della complessità del tema, la Commissione europea ha previsto che la chiusura dei negoziati non avverrà prima della primavera 2024. Tale previsione appare vincolata alla chiusura del *dossier* prima del rinnovo del Parlamento europeo previsto nel 2024, che potrebbe altrimenti causare un ritardo nell'adozione finale del testo.

Rispetto al negoziato al Consiglio, per ora le delegazioni sono state piuttosto caute e sono emerse opinioni abbastanza condivise. È stato evidenziato come il mancato rispetto delle attuali direttive sia da tenere conto nell'individuazione dei nuovi valori limite da parte della proposta.

Il Governo italiano, nella riunione del Consiglio ambiente del dicembre 2022, nell'evidenziare apprezzamento per la proposta di direttiva, che mira nel medio periodo ad assicurare il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che possano garantire una maggiore tutela sanitaria della popolazione, in linea con gli obiettivi *zero pollution* prefissati a livello europeo, ha evidenziato che in ogni caso il percorso da intraprendere, per quanto virtuoso, debba essere realistico, per evitare che si ripeta quanto successo con la precedente direttiva, e che gli Stati membri debbano per anni fronteggiare procedure di infrazione particolarmente gravose.

Il Governo si riserva peraltro in merito all'impatto finanziario, posto che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

La proposta è oggetto di esame da parte di ben 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La Relatrice propone di svolgere, anche in merito a questa direttiva, in materia di qualità dell'aria, un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta e invita i Gruppi a presentare proposte di audizioni, anche per la direttiva sulla qualità dell'aria, entro la giornata di giovedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 541

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, sottoscritto a Ginevra il 2 luglio 1999; considerato che hanno aderito attualmente all'Atto di Ginevra 69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), e che esso sostituisce, per le Parti che vi

aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967;
considerato che le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE, in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema europeo e il sistema internazionale, permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto;
considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 34 articoli, suddivisi in un'introduzione e quattro capitoli;
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO);
considerato che l'articolo 1 prevede l'istituzione di un archivio centrale e di eventuali archivi territoriali per la conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza;
rilevato che la gestione dell'archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, nonché al consolidamento delle attività della nuova Procura europea;
valutato che *lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea; formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:*
si valuti l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO,
e chiede che le presenti osservazioni siano allegate al parere della Commissione di merito, ai sensi degli articoli 139-bis e 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

1.4.2.3. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.

Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.

Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la

prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il

provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione. Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.

In relazione al comma 3-bis del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziare rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-bis, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti. Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.

La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51,

4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

51a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(495) Deputato MELONI e MORRONE. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(182) GELMINI. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Relazione orale) (ore 10,07)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 495

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495, già approvato dalla Camera dei deputati, e 182.

La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 495, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, interviene sulla materia dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese e ha la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, il disegno di legge contiene la definizione di equo compenso, che è un compenso che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle

caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a parametri per la sua determinazione. Per gli avvocati, il riferimento è il regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, per gli altri professionisti invece i regolamenti per la determinazione dei parametri sono stabiliti con il Ministro vigilante su quella professione. Per le professioni non ordinistiche, queste determinazioni sono previste da decreti del Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che riguardano quindi prestazione d'opera intellettuale, che trovano fondamento in convenzioni e che siano svolte in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese che l'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Viene estesa poi la disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, il disegno di legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato e viene elencata nella norma una serie di pattuizioni. *In primis*, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri.

Si prevede poi la nullità di alcune pattuizioni che dimostrano, tra l'altro, nell'elenco di cui all'articolo 3, una pratica anche invalsa, che ha dato poi origine all'odierna riflessione e quindi a questa norma. Si vedano, per esempio, le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente o cliente vantaggi magari anche sproporzionati. Vi sono anche altri tipi di condotte, come per esempio l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente compensi, corrispettivi o rimborsi per l'uso di *software*, banche dati e servizi di assistenza; sono altresì nulle le pattuizioni nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore.

Nel caso in cui venga rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice adito potrà rideterminarlo, condannando quindi il committente al pagamento del dovuto; inoltre potrà essere prevista anche la corresponsione da parte del cliente di una somma in favore del professionista pari al doppio della differenza, quindi una sorta di indennità aggiuntiva.

Riassumendo poi il testo, all'articolo 6 si prevede che le imprese sopra ricordate adottino modelli *standard* di convenzione concordati però con i consigli nazionali degli ordini e i collegi professionali. All'articolo 7, nella disciplina dei compensi per gli avvocati, vi è la possibilità che il cosiddetto parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio diventi titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, mentre nel disegno di legge originario si richiamava l'articolo 702-*bis* del citato codice. Questa è l'unica parte in cui la Commissione ha dovuto apportare una modifica, per il cessare degli effetti dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), che ha sostituito il rito sommario con rito semplificato; oggi pertanto il riferimento è all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile.

Tra le altre importanti modifiche introdotte dal presente disegno di legge, viene istituito presso il Ministero della giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che ha il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia.

L'articolo 11 è importante perché reca una disposizione transitoria in base alla quale queste norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Commissione ha pertanto approvato il testo proveniente dalla Camera di deputati senza ulteriori modifiche, salvo questo ricordato riferimento normativo contenuto all'articolo 7.

Concludo ricordando che la norma oggi in esame, pur non essendo ottima, come non lo sono molte altre - lo si vedrà soltanto a seguito della loro applicazione - permette di sancire un principio

importante ed è un inizio per una riflessione successiva sul lavoro autonomo e sulla possibilità anche per i professionisti di lavorare, pur nella libertà della loro professione, senza essere indotti, nel contesto di un mercato caratterizzato da una certa concorrenza, a far sì che ciò si traduca in un'offerta di prestazione al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 495, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'istituto comprensivo «Chignolo Po», in provincia di Pavia. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495 e 182 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo in Aula in materia di equo compenso, giacché non è la prima occasione in cui il Parlamento si confronta su questo tema. Desidero fare mie le parole della Consulta sul lavoro autonomo e le professioni, indirizzate al Governo e al Parlamento in un documento nel quale si legge: «È urgente una regolazione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo attesa. La disciplina attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione, oltre che inefficace per carenza di strumenti di controllo».

Queste parole hanno trovato pieno ascolto e pieno riscontro nella proposta di legge che oggi sottoponiamo all'attenzione del Senato. Infatti, a quattordici anni di distanza dalle famose lenzuolate e a otto anni dall'abolizione delle tariffe, la liberalizzazione che avrebbe dovuto mettere i nostri lavoratori autonomi al passo con il mercato europeo è diventata deregolamentazione, sfruttamento e spesso impossibilità per tanti giovani di sostenere la propria professione.

Si badi bene: non è questa una battaglia sindacale, non è una battaglia di categoria. È una battaglia per la tutela effettiva dei diritti delle prestazioni professionali, perché - Presidente, mi permetto di dirlo con cognizione di causa, come tanti colleghi che in quest'Aula si sono occupati del provvedimento - sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia. Non ammetterlo è pura ipocrisia ed è ancora più ipocrita farlo in Italia - e sono certa che nessuna delle forze parlamentari rappresentate in quest'Aula lo farà - dove la contrattazione collettiva copre oltre il 90 per cento dei lavoratori, rispettando a pieno la direttiva europea, mentre i professionisti lottano ogni giorno con contrattazioni al ribasso, con bandi di pubblica amministrazione che addirittura vorrebbero il lavoro gratis.

Con questa legge daremo un taglio al doppiopesismo in danno ai lavoratori autonomi, tracciando un primo e importante perimetro di tutele. Chi non lo riconosce mente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo di fare silenzio non solo ai senatori in prossimità della senatrice che parla, ma anche agli altri, perché poi può capitare a tutti.

Prego, senatrice Petrenga, riprenda il suo intervento nell'ascolto religioso dell'Assemblea.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Veniamo all'esame di questa proposta di legge. È un provvedimento che già nella scorsa legislatura - lo ricordo, perché è una proposta di legge che gode di quella corsia preferenziale riconosciuta dal nostro Regolamento, poiché identica a un testo già approvato nella precedente legislatura - cominciò il suo *iter* in Aula grazie a una richiesta dell'allora capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, che ne ottenne la calendarizzazione.

Già nella XVIII legislatura, però, consapevoli dell'opportunità di fare di questa proposta di legge non una bandiera, ma piuttosto un testo sul quale lavorare tutti insieme, rinunciammo alle primogeniture e condividemmo quello che era l'originario testo Meloni con tutte le forze politiche. L'importante era che ciascuno desse un contributo.

Per questa ragione, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare è già il frutto di una sintesi, perché in questo testo ci sono emendamenti di tutte le forze politiche, che sono state approvati nella scorsa legislatura. Non c'è quindi la volontà di mettere bandierine sulle spalle dei lavoratori autonomi: lo abbiamo dimostrato quando eravamo l'unica forza di opposizione, lo faremo oggi che siamo la prima forza politica della Nazione e impediremo a chiunque altro di farlo.

È importante ricordare che, rispetto alle iniziali previsioni, questo disegno di legge naturalmente si estende agli avvocati e ai professionisti iscritti a ordini e collegi, ma, grazie alla norma prevista nel comma 3 dell'articolo 1, anche alle professioni associate non regolamentate, di cui alla legge n. 4 del 2013. In Italia nessuno resta indietro.

Le clausole di nullità, previste dall'articolo 3, sono uno strumento importantissimo, forse il cuore di questa proposta di legge, perché prevedono la possibilità di far valere la nullità di un contratto. Sono lo strumento messo nelle mani del contraente più debole, che è proprio colui che noi vogliamo tutelare. Lo abbiamo fatto senza cedere ad alcun tipo di pressione, confrontandoci con tutte le categorie coinvolte, e siamo consapevoli che questa proposta di legge rappresenti un punto di equilibrio pienamente soddisfacente per gli obiettivi che intende perseguire.

Ne siamo talmente convinti, signor Presidente, che già nella scorsa legislatura accettammo di prevedere che vi fosse un osservatorio che coinvolge tutti; un osservatorio che, nella formulazione che abbiamo modificato nella scorsa legislatura, consentirà di verificare gli effetti applicativi di questa norma, che non resterà priva di controllo, perché la sua efficacia sarà vagliata e valutata, e naturalmente accompagnerà le riflessioni del legislatore. Infatti, non siamo infallibili e ne siamo consapevoli, ma piuttosto che rinunciare a fare qualcosa preferiamo dare un primo e importante segnale ai lavoratori autonomi, che aspettano da oltre un decennio.

Di ciò siamo convinti e lo siamo ancora di più dopo l'esperienza che abbiamo vissuto durante la

pandemia, quando i lavoratori autonomi furono destinatari di misure insufficienti, tardive e mai tempestive, che inevitabilmente hanno gettato centinaia di migliaia di partite IVA, con le loro famiglie, nella disperazione.

Come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE abbiamo svolto un'importante attività di ascolto di tutte le associazioni, di tutte le categorie e di tutti gli organi istituzionali e associativi, per capire quale fosse la sintesi migliore, e riteniamo che la migliore sintesi possibile sia condensata nei 13 articoli di cui si compone il disegno di legge in esame. Non è infatti un testo fatto di poche righe, ma al contrario contempla le più svariate esigenze, idonee a perseguire gli obiettivi che ci poniamo; il primo fra tutti è quello di evitare la proletarizzazione delle professioni, che a causa di una liberalizzazione sfociata in deregolamentazione affligge la nostra Nazione.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE anche in questa occasione ha desiderato collaborare con tutti, con la consapevolezza che questo disegno di legge costituisce una sintesi, che abbiamo condotto già nella scorsa legislatura con il vice ministro Sisto e con tanti altri colleghi, che in questi giorni hanno partecipato al dibattito in Commissione e in Aula.

Desidero concludere ringraziando tutte le forze politiche per il voto unanime che daranno al disegno di legge in esame, targato Fratelli d'Italia e firmato da Giorgia Meloni. Desidero inoltre confermare a tutti ampia disponibilità al dialogo e al confronto, una volta che gli effetti applicativi di questa legge avranno visto la luce. Ci saranno altri momenti di confronto e ci sarà la possibilità di migliorare, ma qui e ora dobbiamo dare risposte a milioni di italiani. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il voto dei senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole al provvedimento, che era già stato approvato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Come già detto in sede di discussione dai nostri colleghi, avremmo certamente voluto che il testo venisse arricchito dei suggerimenti e degli apporti dell'avvocatura, dell'organismo congressuale forense, del movimento forense e degli stessi sindacati che tutelano il lavoro autonomo.

Come recita il testo, l'equo compenso è «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», il che significa compenso in linea con i parametri di liquidazione fissati dal decreto del Ministero della giustizia, mentre per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi si fa riferimento a regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti dal Ministero vigilante sulla professione.

Voteremo a favore perché, nonostante le lacune nell'ascolto e nella comprensione di altri autorevoli punti di vista in materia, riconosciamo al provvedimento il merito di voler tutelare alcuni settori del lavoro intellettuale, quando questo è svolto in convenzione con le imprese bancarie e assicurative e con le grandi imprese. Certamente non possiamo non sottolineare - come evidenzia ad esempio il punto di vista della CGIL del comparto - che tali migliorie si riferiscono solo ai rapporti di lavoro con grandi committenti e con le pubbliche amministrazioni, limitando nei fatti la platea dei lavoratori autonomi coperti.

Inoltre, questo disegno di legge paradossalmente mette in difficoltà una parte dei lavoratori che dovrebbe tutelare, poiché attribuisce ai professionisti ordinisti una sanzione disciplinare in caso di accettazione di un compenso sotto soglia, pur essendo il professionista in posizione di debolezza rispetto al committente. Sarebbe stato necessario arrivare a una legge che potesse tutelare tutti i professionisti autonomi, soprattutto quelli contrattualmente più deboli.

Il testo, per stessa ammissione del Vice Ministro intervenuto alla Camera dei deputati, si sarebbe certamente potuto migliorare, ma è stato lasciato così. Comunque il giudizio, nel complesso, è favorevole. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole a un provvedimento che rappresenta un indiscutibile passo in avanti, perché restituisce dignità ai professionisti e ne valorizza il ruolo sociale, economico e istituzionale.

Troppo spesso gli interventi sui lavoratori autonomi si concentrano sulla fascia alta, su quelli cioè che hanno già un'attività avviata e registrano un buon fatturato. È il caso, ad esempio, dell'estensione della *flat tax*, che ha portato un beneficio fiscale a coloro che annualmente fatturano più di 65.000 euro, ma il mondo delle libere professioni è fatto di persone che non raggiungono sempre certi *standard*, soprattutto negli anni iniziali della loro attività.

Per questo il provvedimento che stiamo per votare introduce un principio fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, che sono spesso i più sottoposti alle condizioni sfavorevoli del mercato. Il provvedimento infatti non si limita soltanto a definire un congruo valore delle prestazioni professionali, ma porta un equilibrio nelle situazioni in cui i committenti operano in una condizione di forza rispetto al professionista.

In questi anni il rapporto dei lavoratori autonomi con la pubblica amministrazione è stato a dir poco tormentato: non solo la corsa al ribasso dei compensi, ma anche la lentezza e i ritardi nei pagamenti hanno fatto dello Stato italiano uno dei peggiori clienti.

Alcuni ordini professionali hanno protestato più volte contro certi bandi che incitavano a una corsa al ribasso e sono riusciti in alcuni casi anche a tutelare i loro iscritti. Questo però, ovviamente, non è valso per tutti, perché ci sono ordini e categorie professionali meno forti e meno organizzati, per cui un intervento normativo che mettesse fine a questo *far west* non poteva più essere rimandato.

Non vale neppure l'obiezione di alcuni, secondo i quali questo intervento è contrario al mercato e alla libera concorrenza, da un lato, perché non c'è libertà, laddove il rapporto negoziale è così sbilanciato nei confronti di una delle due parti, e, dell'altro, perché bisogna sempre tener conto della qualità della prestazione offerta, così come avviene nei bandi delle opere pubbliche, dove l'eccesso di ribasso è considerato la spia di una prestazione non adeguata dal punto di vista di materiali, sicurezza e tutela complessiva dei lavoratori.

Il compenso adesso dovrà quindi essere calcolato incrociando qualità e quantità della prestazione offerta, pena la nullità di una pattuizione che violi questo principio. È chiaro che si tratta di un criterio non semplice da definire: ci sono sfumature e implicazioni e, non a caso, il dibattito nei due rami del Parlamento è stato ricco e articolato, ma quel che conta oggi è segnare un punto, quello per il quale se un professionista lavora molto, se è particolarmente competente o, ancora meglio, se soddisfa entrambi i criteri, deve avere un reddito adeguato alla sua preparazione e al suo impegno.

Per tutte queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sul provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il nostro voto di oggi facciamo un altro passo avanti verso l'approvazione definitiva di una legge che può sembrare secondaria, ma non lo è affatto, ed è molto attesa da migliaia di liberi professionisti. Si tratta di un percorso iniziato molto tempo fa, nell'ottobre 2021, pertanto è una legge che rischiava di essere travolta, come spesso accade, dal cambio di legislatura.

Come Gruppo Azione-Italia Viva siamo stati da subito fra i primi sostenitori di questo provvedimento e siamo stati anche fra i primi Gruppi parlamentari a depositare disegni di legge che ricalcavano le norme già approvate dalla Camera. Questo perché riteniamo importante utilizzare una corsia preferenziale per arrivare presto all'approvazione del testo in esame, che restituisce dignità e potere contrattuale a una categoria - quella dei liberi professionisti - che è stata troppe volte trascurata e che, anche durante la stagione del Covid, ha vissuto un periodo davvero molto difficile.

Quello che conta oggi è ribadire le giuste ragioni di questo disegno di legge. Si tratta di un testo equilibrato, che intende difendere il lavoro dei liberi professionisti, il loro impegno, la qualità della loro opera nei confronti di committenti che in qualche modo, per il loro peso contrattuale, potrebbero ottenere condizioni di svantaggio per la parte del professionista.

Trovo che questo sia un qualcosa che ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, ha potuto constatare come una pratica tutt'altro che secondaria.

Qualcuno ha anche criticato questo disegno di legge. Si dirà che quello che stiamo facendo non è liberale, perché mettiamo in qualche modo un vincolo al mercato e alla libera contrattazione delle parti: non è così. Da liberale, difendo queste norme, perché appunto la contrattazione dev'essere realmente libera e, quando uno dei due contraenti ha una forza economica enormemente più grande di quella del professionista, è evidente che occorre un presidio che garantisca l'equità.

È questo che abbiamo provato a fare, attraverso una legge la cui efficacia è stata circoscritta a un ambito d'applicazione preciso: le banche, le assicurazioni, le aziende con più di 50 lavoratori o con ricavi superiori ai 10 milioni di euro. Non si viola dunque in assoluto la libera contrattazione fra le parti, ma si prova ad improntarla a un principio di equità. La definizione del perimetro di imprese interessate a questa norma è assolutamente appropriata e poi, come sempre accade quando si approva una nuova legge, dovrà essere verificata e monitorata nella sua attuazione. Per questo abbiamo trovato ragionevole e ci siamo battuti per l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero della giustizia: sarà questo l'organismo che, strada facendo, ci dirà i correttivi e ci suggerirà i miglioramenti da apportare alla legge.

Condividiamo anche che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni. Mi verrebbe da dire che si tratta di una legge dinamica, che risponde al dinamismo del mercato. È molto opportuno aver espresso in maniera puntuale la nullità delle clausole vessatorie, come quelle che escludono il rimborso delle spese sostenute dal professionista o quelle che consentono al committente di modificare unilateralmente il contratto. Trovo importante aver ribadito che queste norme valgono anche quando il committente è la pubblica amministrazione. Sì, perché la pubblica amministrazione ha il dovere di dare il buon esempio e purtroppo - lo abbiamo visto anche nella prima fase di attuazione del PNRR - non mancano i casi nei quali è essa stessa invece a svilire e a non considerare il lavoro svolto dalle libere professioni.

Questa legge s'inserisce nel solco di un'attività normativa che, soprattutto nelle ultime due legislature, ha cercato di inserire tutele che non erano previste per i lavoratori autonomi e i professionisti, allargando a questo mondo alcune tutele rilevanti. Penso al lavoro che è stato fatto sugli infortuni, sulla malattia, sulla maternità e sugli ammortizzatori sociali.

È chiaro che tanto resta ancora da fare; nessuna legge è perfetta e tutto è perfettibile. Lo dico anche relativamente al dibattito che c'è stato su alcuni punti controversi di questa legge, che sono stati oggetto di un'attività emendativa in Commissione. Penso, ad esempio, al tema delle sanzioni disciplinari per il professionista, al tema della non applicazione alle convenzioni in corso e alla definizione del perimetro di applicazione della norma. Non su tutto abbiamo trovato una soluzione, proprio perché la scelta della maggioranza è stata quella di addivenire quanto prima a un'approvazione in tre passaggi della legge.

Noi abbiamo cercato di vedere il lato positivo, ma restano alcune lacune. Il fatto di aver dovuto ritirare alcuni emendamenti non ha giovato; forse, se avessimo fatto un lavoro un po' più esaustivo, si sarebbe arrivati a un risultato di maggiore qualità, ma noi siamo abituati a prendere il lato positivo e a questo punto l'auspicio è che la Camera, che farà l'ultimo passaggio, licenzi al più presto questo provvedimento.

Noi vogliamo il mercato, ma non vogliamo la giungla. È per questo che annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva sul disegno di legge in esame. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Ostellari, onorevoli colleghe e colleghi, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge in materia di equo compenso. È un provvedimento tanto atteso, che ci accingiamo ad approvare dopo tanti sforzi, che sono andati a vuoto anche nel corso della precedente legislatura, quando si era arrivati per così dire all'ultimo miglio, anche se poi la sua chiusura anticipata ha impedito che si concludesse l'*iter* del provvedimento, che però è ripreso in questa legislatura ed è stato molto celere, per cui ora il traguardo, che è vicino, sarà

certamente raggiunto.

Com'è stato detto da molti degli oratori che mi hanno preceduto stamane, il testo mira a rafforzare la tutela dei professionisti. Vari elementi insidiano in questa fase storica le professioni liberali, che sono invece un vanto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro tessuto economico. Le professioni liberali sono una tradizione di secoli nel nostro Paese; risalgono addirittura al Medioevo le corporazioni, le gilde, che nel mio Veneto, al tempo della Repubblica di Venezia, si chiamavano però fraglie.

Pensi, Presidente - mi piace sempre ricordarlo, quando parlo di questi temi - che nella mia città, Vicenza, lo statuto comunale prevedeva già nel 1264 otto fraglie, quelle dei mercanti, dei merciai, dei calzolai, dei macellai e degli albergatori, cui si aggiungevano i *collegia* dei giudici e dei notai. Dalla fraglia dei notai deriva oggi l'ordine degli avvocati, del quale ho l'onore e il piacere di far parte.

Lobby economiche, grandi *corporation*, multinazionali e intelligenza artificiale mettono ora in discussione queste nostre tradizioni secolari sotto l'egida della *deregulation* senza regole e del mercatismo selvaggio.

L'abolizione dei minimi tariffari ha esposto le professioni liberali a un'accettabile mortificazione, in quanto hanno dovuto accettare contratti capestro, che ne sviliscono il ruolo e si pongono addirittura in contrasto con il principio implicito del nostro ordinamento, anche a livello costituzionale, secondo cui la prestazione professionale dev'essere retribuita in relazione alla qualità e quantità del suo valore economico.

A questo fenomeno pone finalmente rimedio il testo in esame. Oggi c'è la possibilità di dare un forte segnale contro quella che in diverse occasioni - e ho sentito definirla così anche da altri oratori oggi intervenuti - ho voluto chiamare la proletarizzazione delle professioni, il tentativo di trasformare i liberi professionisti in parasubordinati. A questo tentativo ci opporremo con tutte le nostre energie: finalmente i contratti capestro non saranno più validi e non potranno più essere sottoscritti.

La nostra speranza, signor Presidente, era quella di licenziare il testo senza modifiche e quindi approvarlo fin da oggi. Non è stato possibile, perché poi, nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di una piccola modifica di coordinamento normativo, ma siamo fiduciosi che il testo, modificato solo con riguardo a questo dettaglio, troverà nell'altro ramo del Parlamento una scorciatoia per arrivare ad un'approvazione rapidissima.

Certamente - e lo hanno ribadito anche altri oratori oggi intervenuti - il testo non risolve tutti i problemi delle categorie professionali, dobbiamo riconoscerlo: è frutto di una mediazione e di quanto era possibile fare oggi, come ha sottolineato poco fa anche la relatrice nel suo intervento.

Non eviterò dunque di toccare alcune problematiche rimaste sul tappeto e che in un futuro, spero prossimo, potremo definire in modo più compiuto.

La prima riguarda la non retroattività della disciplina. Restano in vigore i contratti già stipulati, pure a condizioni capestro. Sarebbe stato opportuno probabilmente riuscire già in questo testo a sancire la nullità di quelle disposizioni. I contratti in essere sono evidentemente a tempo indeterminato e, se non vengono disdetti, manterranno efficacia a lungo.

Tra l'altro, Presidente, se avessimo stabilito la retroattività della norma sull'equo compenso, credo che il bilancio dello Stato ne avrebbe tratto giovamento, perché le dichiarazioni Irpef dei professionisti nei prossimi anni sarebbero state sensibilmente superiori, con evidente beneficio anche per il gettito fiscale. Non è stato possibile: il Governo ci ha spiegato che ciò avrebbe comportato difficoltà insormontabili; ne prendiamo atto e lo accettiamo, ma ci impegniamo a ritornare sul punto alla prima occasione utile.

Tra l'altro, sono stati presentati in Commissione, ma presumo anche in Aula, alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, che proprio a questo tendono.

Il secondo punto oggetto di approfondimento in Commissione giustizia è la sanzione disciplinare, prevista per il professionista che comunque accetta clausole contrattuali vessatorie. Sul punto, in particolare il collega Bazoli ha molto insistito. Questa ipotesi sanzionatoria dev'essere però interpretata, almeno a nostro giudizio - e tengo a ribadirlo, affinché ne rimanga traccia nel Resoconto - non come una sorta di spada di Damocle che pende sul professionista, ma semmai come uno scudo,

una tutela rafforzata che egli potrà invocare, per rifiutare, anche sul piano deontologico, contratti capestro che gli vengano imposti dal cliente.

Peraltro, in condizioni particolari e provate, gli organi disciplinari degli ordini professionali potranno certamente lasciar andare esente da sanzione l'eventuale professionista che abbia agito in stato di necessità.

In conclusione, signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento tanto atteso dai professionisti di tutta Italia. Da sempre il nostro partito è vicino al ceto medio professionale e si batte per la sua tutela e la sua dignità. I professionisti italiani sanno che ci troveranno sempre al loro fianco per difenderli e valorizzarne il ruolo sociale.

Signor Presidente, non me ne voglia il sottosegretario Ostellari, ma un ringraziamento particolare lo voglio tributare al vice ministro Sisto per il puntiglio e la determinazione con cui ha seguito il testo, in questa, ma anche nella precedente legislatura. Una menzione speciale mi sento di farla anche alla relatrice, la senatrice Stefani, anch'ella avvocato, iscritta al prestigioso ordine di Vicenza, che ha guidato con competenza magistrale i nostri lavori in Commissione.

Non possiamo ovviamente dimenticare la presidenza della senatrice Giulia Bongiorno, che tra l'altro oggi compie gli anni: invito pertanto l'Assemblea a tributarle un caloroso applauso; a lei vanno i calorosi auguri di tutto il Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

Ringrazio infine il personale della Commissione, che anche stavolta ci ha assistito nei nostri lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente si associa agli auguri indirizzati alla senatrice Bongiorno, in occasione del suo genetliaco.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, nel rivolgere gli auguri al presidente Bongiorno, annuncio che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente al disegno di legge relativo all'equo compenso e non è difficile intuire il perché.

Si tratta di un provvedimento molto sentito dalle categorie che vi vengono menzionate. Rappresenta un indubbio passo in avanti, circoscritto, ma essenziale, nei confronti di professionisti molto spesso sottopagati, soprattutto se giovani e agli inizi della carriera. Esso è meritevole di apprezzamento, in particolare laddove pone rimedio a situazioni di squilibrio che gravano nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni.

Mi chiedo, signor Presidente, se si potesse fare di più, se si potesse fare meglio. Certamente sì e il perché è presto detto: la maggioranza ha da sempre negato ogni possibilità di emendare il testo, in ragione della necessità di una sua pronta approvazione, onde evitarne il ritorno alla Camera per una seconda lettura. Per questa ragione, il MoVimento 5 Stelle ha richiesto in Commissione la sede deliberante, anche in virtù del fatto che sapevamo di essere gli unici ad aver presentato un emendamento che insisteva, nel merito, su un errore, figlio della sciatteria che, duole dirlo, sta contraddistinguendo la maggioranza relativamente alle tematiche della giustizia. (*Applausi*).

Consci del fatto che il testo sarebbe stato *oborto collo* modificato, abbiamo richiesto il cambio di sede, solo al fine di velocizzarne l'*iter*. Governo e maggioranza da principio hanno negato tale possibilità, sulla base, tra l'altro, di un'invocata errata interpretazione della norma regolamentare, salvo poi assecondare un'ulteriore richiesta, che poi non è stata accolta dal Partito Democratico.

Ora, in virtù dell'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, il testo è stato modificato e pertanto vi sarà necessità di una lettura confermativa da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Mi chiedo, Presidente, una volta che il testo è stato aperto a modifiche, perché non sfruttare tale opportunità per migliorarlo definitivamente e consegnare ai professionisti una legge migliore ed effettivamente ineccepibile. Non è chiaro perché i colleghi della maggioranza si siano incaponiti nel non procedere alle modifiche che loro stessi avevano indicato negli ordini del giorno approvati in Commissione; o meglio, l'abbiamo capito molto bene: non hanno proposto emendamenti, confidando nel fatto che il testo non sarebbe stato modificato e che quindi l'unico modo per migliorarlo sarebbe stato approvare gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Tali emendamenti, peraltro, andavano nella direzione dei temi trattati dai loro stessi ordini del giorno, ovvero eliminare le sanzioni

ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai decreti e un'adeguata normativa transitoria.

Se questo inciampo costituisse un *unicum*, non ci sarebbe da alzare polveroni, ma purtroppo - non so se dire per fortuna - ciò sta avvenendo con cadenza preoccupante: sono infatti fin troppe le questioni che ormai ci fanno pensare a una totale inettitudine da parte del Governo nelle materie afferenti la giustizia. L'omicidio nautico ve l'abbiamo riscritto, ci siamo poi accorti che non sapevate neanche copiare, infatti ci avete perfino copiato la brutta copia del neointrodotta delitto di *rave party*. Avreste fatto meglio a prendere in considerazione il nostro emendamento soppressivo, chiaramente prioritario rispetto a quello sostitutivo.

Il disegno di legge governativo sul cambio di regime di procedibilità prende spunto dal disegno di legge a prima firma del senatore Scarpinato, depositato qui in Senato molto prima rispetto a quello governativo, e, visto che siete attenti a come lavora il MoVimento 5 Stelle relativamente alla giustizia, vi suggerisco di prendere spunto dalla nostra agenda politica e vi indico la strada da seguire: prima di tutto, adottare iniziative normative volte a superare l'istituto dell'improcedibilità, mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge spazzacorrotti; astenersi da qualsiasi intervento volto a riformare la disciplina delle intercettazioni, in modo da restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia; adottare iniziative normative per modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, ripristinando le esclusioni dell'applicazione agli imputati per reati di particolare gravità; non intervenire sul delitto d'abuso d'ufficio e sul delitto di traffico di influenze e invece normare *lobby* e conflitto di interessi; assumere con la massima determinazione iniziative efficaci, volte al contrasto della violenza contro le donne, al fine di ridurre effettivamente il numero dei femminicidi riprendendo il percorso segnato dal codice rosso e proseguito dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio; rispettare integralmente, per quanto di competenza, il Titolo IV della Costituzione, laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, nonché astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale; mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, in particolare salvaguardare il regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; in ultimo, tornare a investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadini quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi penali, colmando le scoperture e le vacanze degli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018 e 2020. Siamo certi, in tal modo, che il risultato sarà quantomeno soddisfacente.

Stiamo approvando il disegno di legge relativo all'equo compenso. Vigiliamo tutti, a cominciare dal Ministero, affinché tali disposizioni siano concretamente applicate, anche perché bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti.

Abbiamo constatato che, proprio mentre si discute di equo compenso, il Ministero dell'università e della ricerca cerca 15 esperti di elevata specializzazione da inserire *full time* a costo zero: altro che equo compenso, è pazzesco! (*Applausi*).

Uno dei miei versi preferiti del grande poeta e cantautore Leonard Cohen dice che c'è una crepa in ogni cosa e che è da lì che entra la luce. La dichiarazione di voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle l'ho fatta in premessa, perché avevo il timore che lungo il cammino avrei magari cambiato idea. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Lega esprime viva soddisfazione per la normativa in corso d'approvazione quest'oggi, che rappresenta un indiscutibile passo in avanti per restituire dignità al professionista, valorizzandone al contempo il ruolo sociale, economico e istituzionale, con il conseguente beneficio di servizi di qualità. Si auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

Non esitiamo, signor Presidente, a definire storico questo passaggio, che in altri tempi avrebbe assunto il nome di conquista sociale, ottenuta - si badi - senza il ricorso a mobilitazioni di piazza, scioperi o

picchetti, perché la categoria che in questo caso ci interessa è quella dei professionisti.

Tuttavia, le similitudini con altre categorie di lavoratori riguardano sempre la presenza nel rapporto contrattuale di un contraente forte, il quale il più delle volte, nella fase dell'affidamento dell'incarico, è capace di imporre onorari e clausole standardizzati e condizioni del tutto indignitose, che riguardano ampi strati delle giovani leve professionali, che sono incapaci di rifiutare l'opportunità offerta, perché già alle prese con la difficile quadratura del proprio bilancio reddituale. Con il voto odierno, infatti, si determina un successo sul terreno del recepimento legislativo delle istanze provenienti dal mondo del lavoro professionale e dalle sue rappresentanze.

Dal tempo delle grandi mobilitazioni e delle conquiste normative e salariali non assistevamo alla traduzione in legge di diritti e previsioni così incisivi afferenti a un vasto strato del mondo lavorativo. Per dimostrare ciò che affermo, bastino soltanto le parole utilizzate da alcuni rappresentanti delle categorie professionali. Ad esempio, per il mondo dell'avvocatura si parla non soltanto del diritto a un giusto riconoscimento economico per l'attività prestata, ma addirittura di un baluardo a salvaguardia delle dignità dell'intera categoria. Per quanto riguarda i geometri, si parla invece di un vero e proprio spartiacque, che riallinea correttamente il principio dell'equo compenso al mercato e alla concorrenza. Inoltre, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, che rappresenta come questa sia una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento di tutele per i professionisti, la definisce un'inversione di tendenza molto significativa nell'atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni. Potrei continuare con gli ingegneri, i quali parlano di un indiscutibile passo in avanti, che non solo restituisce dignità al professionista valorizzandone il ruolo sociale, ma rafforza anche quello economico e istituzionale e difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità.

Effettivamente, dopo l'importante novità della cosiddetta tassa piatta o *flat tax*, questa normativa appare la seconda più importante misura a sostegno dell'ottimizzazione della redditività delle attività professionali.

Quindi, se i parametri rappresentano importi e quantificazioni stabiliti per ogni categoria e attività attraverso un decreto ministeriale, questi, attraverso l'equo compenso, dovranno essere il punto al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti, pena la nullità di tutte le clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato e non rendano equilibrato il rapporto professionale tra il professionista e alcuni soggetti individuati previamente tra quelli ritenuti maggiormente forti nel rapporto.

Il disegno di legge sull'equo compenso è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel suo attuale *iter* in sede redigente sappiamo come tutti i movimenti e i partiti qui rappresentati premano affinché si abbia un veloce via libera. Ovviamente stona, purtroppo, la circostanza che all'interno del testo una norma, abrogata nel convulso succedersi di riferimenti normativi, abbia aperto la strada all'odierna necessità, peraltro tempestiva, di una modifica che impone un nuovo passaggio parlamentare, ossia il ritorno in terza lettura alla Camera.

Ho ascoltato alcune delle osservazioni fatte dai colleghi prima di me e vorrei dire che sì, è vero, molto si poteva ancora fare, ma devo dire che in Commissione giustizia il vice ministro Paolo Sisto, come ricordava poc'anzi il collega Zanettin, ha anzitutto rassicurato - e ne è testimonianza l'approvazione di ben tre ordini del giorno presentati dalla Lega - sul fatto che ci sia la volontà politica di intervenire su tre questioni che sono rimaste purtroppo inadempite, a causa della necessità di portare a compimento questo primo grande risultato. Faccio riferimento all'eliminazione della previsione che impone agli ordini e ai collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari, perché questo stride evidentemente con la mancata possibilità di fare altrettanto per le professioni non regolamentate da riferimenti ordinistici; all'allargamento della norma a realtà di committenti oggi escluse; ed ancora, a un ordine del giorno che ha inteso individuare l'attenzione del Governo sulla possibilità di ampliare con altre rappresentanze i componenti dell'Osservatorio introdotto dalla legge.

È dunque l'occasione sin d'ora per lanciare altre sfide in favore delle professioni, le quali trovano ancora oggi nelle norme e nei codici dello Stato relitti residui che non hanno più motivo di esistere e che appaiono solo come una rispettosa tolleranza della tradizione dottrina. Faccio solo riferimento,

ad esempio, al caso delle prescrizioni presuntive, che sono superabili addirittura con il deferimento di un giuramento decisorio, cioè un relitto del passato che oggettivamente, per quanto attiene alle professioni, forse oggi potremmo anche decidere di ripensare.

Concludo con i ringraziamenti alla relatrice, la mia collega Erika Stefani, e non posso ovviamente non fare riferimento al bellissimo regalo che quest'oggi porterà a casa la collega, presidente Giulia Bongiorno, per il giorno del suo compleanno, in occasione del quale le rivolgo anch'io gli auguri del Gruppo Lega.

Ebbene, la Lega sarà sempre al fianco delle partite IVA esercenti attività professionali, e non solo, e naturalmente di quelle le ordinistiche e non, crogiuolo di grandi e complessi saperi. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche il Partito Democratico, come gli altri Gruppi parlamentari, voterà a favore di questo testo di legge, anche se non siamo molto soddisfatti di come si è arrivati in Aula. Voteremo a favore intanto perché condividiamo gli obiettivi di questo disegno di legge, ossia garantire e riconoscere ai professionisti un compenso dignitoso, tenuto conto del fatto che, dopo che furono abolite le tariffe minime e massime negli anni scorsi a seguito dell'approvazione di norme che tutelavano il mercato e andavano nella direzione voluta dalle regole dell'Unione europea, troppo spesso committenti forti hanno imposto condizioni contrattuali ai professionisti che sono anche andate a ledere la dignità del lavoro dei liberi professionisti.

Condividiamo l'obiettivo di garantire invece compensi adeguati e proporzionati alla dignità del lavoro fatto dai liberi professionisti e devo dire che ci piacerebbe che lo stesso zelo che ha messo la maggioranza in questo disegno di legge ci fosse anche per tutelare i salari dei lavoratori dipendenti (*Applausi*), perché su questo ci pare invece che ci sia una distrazione che francamente non comprendiamo. (*Applausi*).

Condividiamo anche l'impianto di questo disegno di legge, perché riprende esattamente quello della legge Orlando, che introdusse il principio dell'equo compenso nella XVII legislatura. Questo lo voglio ricordare anche un po' per invitare i colleghi a una maggiore cautela nell'enfasi con cui hanno salutato l'eventuale approvazione di questo disegno di legge, perché non fa altro che migliorare, sistematizzare ed estendere i principi che furono già introdotti nell'ordinamento italiano dalla legge Orlando due legislature fa. L'equo compenso c'è già nel nostro ordinamento. Questo disegno di legge - ed è una cosa positiva - migliora l'impianto introdotto nell'ordinamento della legge Orlando. Non si tratta di una rivoluzione, ma del miglioramento di qualcosa che facemmo già noi due legislature fa. Questo credo sia opportuno ricordarlo.

Dicevo però che, per quanto condividiamo sia gli obiettivi sia l'impianto di questa riforma, che appunto migliora quello della legge Orlando, non siamo particolarmente soddisfatti di come ci si è arrivati, perché riteniamo che il testo fosse migliorabile in alcuni dettagli significativi. Per questo avevamo proposto alcuni emendamenti in Commissione, che peraltro erano sostanzialmente condivisi anche dalla maggioranza, se è vero com'è vero che ha presentato alcuni ordini del giorno che richiamavano il contenuto di quegli emendamenti e sui quali lo stesso Governo ha dato parere favorevole. Allora, come mai non sono stati approvati questi emendamenti?

Ci è stato spiegato dalla maggioranza e dal Governo che era opportuno arrivare a un'approvazione rapida di questo disegno di legge e che pertanto era opportuno evitare di approvare emendamenti che ne avrebbero costretto il ritorno alla Camera. Su questo già avevamo qualche perplessità, perché se è vero che nella scorsa legislatura questo disegno di legge arrivò anche nell'Aula del Senato nello stesso identico testo e si cercò di approvarlo senza modifiche, perché eravamo alla fine della legislatura e non c'era più tempo, ora siamo all'inizio della legislatura e c'è tutto il tempo che si vuole per migliorare un testo, se si ritiene che sia migliorabile. Non si capisce quindi perché su questo testo in particolare occorresse applicare quel principio del monocameralismo di fatto che oggi sembra invalso in queste Aule, tale per cui una Camera approva un testo e l'altra non può modificare nulla, altrimenti deve tornare indietro. Francamente, se non ci sono ragioni di urgenza particolari, non capisco perché dobbiamo assuefarci a questo modo di lavorare. (*Applausi*).

Detto questo, nel caso di specie, vi è stata una circostanza che ha fatto venir meno questa giustificazione che noi stessi non condividevamo. È successo che nel testo che è stato portato qua c'era un baco, un *bug*, perché era stato richiamato un articolo del codice di procedura civile che è stato modificato dalla legge Cartabia. Bisognava quindi modificarlo e si è modificato. Questo comporta che il disegno di legge torni alla Camera: bene, abbiamo detto, allora c'è l'occasione di fare quelle due o tre modifiche sulle quali siamo tutti d'accordo. Invece no, non ci è stato consentito di fare queste modifiche su temi sui quali la stessa maggioranza ha presentato ordini del giorno, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Perché non ci è stato consentito di fare quelle due o tre modifiche sulle quali c'era l'accordo di tutti, tenuto conto del fatto che il testo tornerà comunque alla Camera? La risposta è «boh». Non lo sappiamo e non abbiamo capito la ragione per cui ci è stato impedito di migliorare un testo che, per carità, è un grande passo in avanti rispetto alla situazione attuale (quindi noi lo voteremo), ma che inevitabilmente dovrà essere sottoposto a ulteriori correzioni con altri interventi legislativi. Perché? Che modo di legiferare è questo? Per un semplice puntiglio non si sono approvate modifiche sulle quali le stesse categorie professionali ci avevano chiesto di intervenire.

Rispetto alla sanzione disciplinare per i professionisti che sottoscrivono un accordo che viola i principi dell'equo compenso, mi ricordo la *ratio* che aveva giustificato questo inserimento.

Era quella di dare ai professionisti uno scudo per difendersi dai committenti che li obbligano a sottoscrivere un accordo che viola l'equo compenso, perché avrebbero potuto dire loro: non posso sottoscriverlo, altrimenti verrei sottoposto a sanzione disciplinare. Se per caso però un professionista, obbligato dallo stato di necessità, firma comunque un accordo che viola l'equo compenso, a quel punto è fregato, perché non potrà più denunciare la convenzione che viola l'equo compenso, altrimenti sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Capite che è una contraddizione, un errore, un altro baco di questa legge? Infatti, tutte le categorie professionali ci avevano chiesto di correggerlo, tanto che un ordine del giorno della maggioranza ha chiesto di farlo e il Governo l'ha accolto. Perché però non l'abbiamo corretto? (*Applausi*).

Collegi, ma che modo di legiferare è questo? È assurdo e questo vale per altre modifiche di dettaglio, come quelle in cui si consentiva alle associazioni di professionisti non organizzate in collegi e ordini di accedere alle stesse prerogative consentite ai professionisti organizzati in collegi e ordini, che in questa legge però non ci sono. Sarebbe bastato fare piccole modifiche, sulle quali eravamo tutti d'accordo, ma non c'è stato niente da fare.

Questa è la ragione per cui siamo molto insoddisfatti di come siamo arrivati in Aula e del rapporto che c'è stato, in quest'occasione, tra la maggioranza e l'opposizione. Noi siamo stati collaborativi e costruttivi, perché questa è una legge che condividiamo e non ci siamo mai messi di traverso, né al Senato, né alla Camera dei deputati, dove il testo tornerà. Non abbiamo dunque capito e veramente riteniamo che sia stato un grande errore l'atteggiamento della maggioranza, che non ha voluto fare queste piccole modifiche che avrebbero migliorato il testo.

Voteremo quindi a favore del provvedimento, ma riteniamo che questa sia un'occasione mancata. (*Applausi*).

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, inizio facendo equi auguri al presidente della Commissione giustizia. (*Applausi*).

Entrando nel merito, il Gruppo Fratelli d'Italia invece è molto soddisfatto che oggi il Senato approvi la legge sull'equo compenso, perché si tratta di un passo fondamentale di civiltà rispetto al lavoro dei liberi professionisti, che aveva subito uno, due, forse tre passi indietro (o anche di più), nel momento in cui l'Italia aveva pensato che, con la liberalizzazione delle tariffe, i liberi professionisti sarebbero stati proprietari del loro destino, applicando quelle che meglio rappresentassero il loro lavoro, nei confronti dei committenti, pubblici o privati che fossero. Abbiamo visto invece come negli ultimi vent'anni i liberi professionisti, che nel secolo scorso erano la parte forte, quando sottoscrivevano un contratto con l'altra parte che li incaricava di qualcosa, sono diventati la parte debole, anzi debolissima,

anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il lavoro dei liberi professionisti non può essere valutato a seconda di quanto poco fanno pagare e a seconda di quanto poco le loro prestazioni vengono contabilizzate da un ente, una grossa assicurazione o una banca.

Capita spesso che i liberi professionisti, obbligati a sottoscrivere convenzioni a basso costo, lavorino quasi per nulla e capita anche che venga il dubbio che quelle stesse tariffe applicate dai professionisti ad esempio nei confronti di banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni, se applicate nei confronti di amici, siano finte e non dichiarino il vero, tanto sono basse.

È chiara allora la necessità di una legge che ponga dei paletti minimi, sulla base dei quali i liberi professionisti possano contrattare con la pubblica amministrazione o con le grosse aziende, banche o assicurazioni che siano.

Questo, in futuro, renderà merito al loro lavoro e alla conseguente prestazione economica, che dev'essere congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ad esempio, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla base minima prevista dall'equo compenso, renderà tutti uguali e le pubbliche amministrazioni saranno libere di scegliere i liberi professionisti non solo in funzione di quanto meno fanno pagare, ma, data la base minima, considerando la loro bravura e il rapporto di fiducia che hanno con la pubblica amministrazione. Questo succederà anche con le banche e con le assicurazioni. È quindi un fondamentale passo avanti per il rapporto tra liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e aziende molto solide.

È emerso da più parti che, essendo stato necessario modificare il testo, avremmo potuto modificarlo ulteriormente, perché il Governo in Commissione giustizia si è dichiarato favorevole all'accoglimento di alcuni ordini del giorno; questo è possibile, ma nello stesso disegno di legge è previsto l'Osservatorio, che ogni due anni lavorerà per capire come la legge è stata applicata e quali misure sia necessario porre in essere per modificarla e renderla così ancora migliore.

L'ultimo intervento del collega del Partito Democratico ha fatto riferimento a una legge dell'ex ministro Orlando che è stata approvata nella XVII legislatura; questo testo ne rappresenta un miglioramento, perché tutto è migliorabile, ma una nuova discussione del disegno di legge oggi avrebbe portato a un'approvazione celere, com'è necessario, nel rispetto del lavoro dei liberi professionisti? Ebbene, penso che questa legge sia, sì, migliorabile (lo pensiamo tutti e lo abbiamo anche detto), ma credo sia molto più importante approvarla in tempi molto brevi per far sì che la vita e il rapporto tra i liberi professionisti e chi dà loro gli incarichi, compresa la pubblica amministrazione, cambino radicalmente.

Questa è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda i liberi professionisti, di cui anch'io faccio parte, e devo dirvi molto soddisfatto che questo provvedimento venga approvato, perché non saremo più costretti a scrivere lettere per poche decine di euro e, lo ripeto, a seguire tariffe che, se applicate rispetto a un nostro amico cliente, farebbero venire il dubbio che non sia vero quello che abbiamo chiesto in fattura.

Andiamo avanti rispetto a quanto abbiamo sentito anche questa mattina.

Sono d'accordo che questo provvedimento non leda la filosofia liberale alla quale ci ispiriamo; anzi, è una legge liberale, perché ristabilisce l'equità di potere tra chi dà l'incarico e chi lo riceve ed è libero di accettarlo o meno, senza essere sottoposto all'obbligo di accettarlo e senza temere che il rifiuto di bassi compensi lo faccia rimanere senza lavoro: il troppo poco non è più accettabile.

Sono d'accordo anche rispetto a quanto è stato detto a proposito delle sanzioni: è vero che ricadono sui professionisti, ma è altrettanto vero che permettono alla maggior parte dei professionisti di sentirsi difesi da chi, magari, accetterebbe tariffe non corrispondenti all'equo compenso solo per ottenere l'incarico. Possiamo migliorare su questo aspetto? Penso di sì.

Penso anche che questa mattina, in questa sede, dove tutte le parti politiche che compongono il Senato si sono dichiarate favorevoli - con qualche distinguo su cosa si potesse fare di più o di meno - non fosse il caso di accusare maggioranza e Governo di sciatteria. Dispiace, perché parlare di sciatteria è un'offesa e, per come sono andati i lavori in Commissione giustizia e per come sono andati ancor prima, abbiamo riconosciuto che, per la normativa che è stata approvata successivamente, quell'articolo aveva bisogno di essere modificato; non siamo caduti dal melo e non abbiamo aperto la

bocca tanto per dire che non ce n'eravamo accorti. Essere accusati di sciatteria denota l'astio di chi forse vorrebbe essere al nostro posto ed è stato condannato dagli italiani a non esserci più.

Respingiamo anche la vostra proposta di stare alla vostra agenda sul campo della giustizia, perché abbiamo un Primo Ministro, un Ministro, un Vice Ministro, dei Sottosegretari e una maggioranza che sanno quale sarà la nostra agenda sulla giustizia e sanno che quell'agenda rispetta il volere degli italiani, perché gli italiani, se avessero voluto la vostra agenda, avrebbero votato voi e non noi.

Con questo, Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Luigi Amabile» di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 495 e 182 (ore 11,20)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 495, nel suo complesso.

È approvato. (*Applausi*).

Con questo voto unanime del Senato, risulta assorbito il disegno di legge n. 182.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (Relazione orale) (ore 11,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 453.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, la ratifica dell'accordo in questione si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam. L'accordo inoltre è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere a un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti, incentrato su un apposito tribunale permanente. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, devo dire di essere particolarmente lieto di poter intervenire su questo disegno di legge di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti in Vietnam, perché mi offre l'occasione, particolarmente gradita, di dire alcune parole sull'importanza degli accordi di libero scambio per il nostro Paese.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti è naturalmente soltanto una parte dell'accordo di libero scambio con il Vietnam, che si riferisce per una parte al libero scambio in senso stretto e per l'altra, invece, alla protezione degli investimenti. Si tratta di un accordo fondamentale per il nostro Paese, che è uno dei principali esportatori al mondo, collocandosi tra l'ottavo e il nono posto. Possiamo dire dunque che la nostra economia si regga sostanzialmente sull'interscambio estero: se andiamo a guardare la nostra bilancia commerciale negli anni scorsi - perché quest'anno chiaramente la crisi energetica ha pesato anche su di essa, visto che per la prima volta dopo anni ha registrato un segno negativo - le decine di miliardi che abbiamo portato a casa, vendendo all'estero più di quanto compravamo, sono state la ragione per la quale siamo riusciti ad attraversare le varie crisi economiche che si sono susseguite dall'inizio di questo millennio. In questo modo, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a venirci fuori in qualche maniera.

Eppure gli accordi di libero scambio, che per loro definizione servono ad aiutare le nostre imprese a vendere i nostri prodotti nel mondo e servono a rendere la vita più facile agli imprenditori che vendono la nostra moda, il nostro agroalimentare, la nostra meccanica e la nostra farmaceutica, sono stati la principale o una delle principali vittime della canea populista che si è impadronita di questo Paese e del mondo negli ultimi anni. (*Applausi*). Sugli accordi di libero scambio, infatti, abbiamo sentito dire le cose peggiori del mondo, come se fossero una delle sette piaghe d'Egitto - probabilmente l'arrivo delle cavallette non è così grave - senza renderci conto che, oltre ad agevolare il nostro commercio, essi servono anche a stabilire legami politici. Come diceva infatti il filosofo francese Frédéric Bastiat nell'Ottocento, dove non passano le merci passano gli eserciti e mai come in questo momento dovremmo ricordarcene. (*Applausi*).

La questione però è un'altra e riguarda la ragione per la quale un accordo di libero scambio è fatto da una parte che serve alla promozione del commercio internazionale e da un'altra che serve alla protezione degli investimenti, perché è chiaro che nessun investitore andrebbe a investire all'estero, dovendo poi in caso di controversia andare a difendersi davanti a un tribunale del Paese ospite. È una situazione del tutto sbilanciata e quindi evidentemente gli accordi di libero scambio devono prevedere una parte in cui si dica che, se l'investitore va in un certo Paese e c'è una controversia, quell'investitore va protetto e noi, che esportiamo e investiamo all'estero, abbiamo bisogno che i nostri imprenditori siano protetti.

La canea populista è però intervenuta anche su questo, sostenendo che, ove si facciano accordi di protezione degli investimenti, andrà a finire che, quando la multinazionale cattiva arriverà davanti al tribunale, vincerà la causa contro il Paese ospite. Allora, poiché la comunità internazionale e l'Unione europea sanno giustamente raccogliere anche le obiezioni che vengono mosse e ascoltano i suggerimenti provenienti dall'economia e dagli esperti, l'accordo con il Vietnam contiene una significativa novità, che vorrei segnalare a tutti i colleghi.

Questo è uno dei primi accordi stipulati dall'Unione europea nei quali è stato superato il vecchio sistema ISDS (che sta per *Investor-State dispute settlement*), secondo il quale, in caso di controversia, questa veniva risolta da un *panel* arbitrale scelto dall'investitore e dallo Stato convenuto.

Qui si introduce, ed è una delle prime volte, il sistema ICS (International court system), per cui non sono più l'investitore e lo Stato a scegliere i *panelist*, i componenti del *panel*, bensì gli Stati contraenti l'accordo. Si tratta quindi di un significativo passo avanti, in virtù del quale annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e sono anche lieto di aver visto, in fase di votazione degli articoli, che tutti abbiate votato in questa direzione.

Vorrei però fare un'osservazione. Questo nuovo principio è il cuore di un altro trattato, del quale aspettiamo da anni la ratifica. Si tratta del trattato di libero scambio con il Canada, il cosiddetto Comprehensive economic and trade Agreement (CETA). Il trattato di libero scambio con il Canada è un accordo estremamente vantaggioso per il nostro Paese, come tutti i trattati di libero scambio,

essendo noi un Paese esportatore. Il CETA è in esecuzione provvisoria da ben cinque lunghi anni, nei quali le nostre esportazioni in Canada sono aumentate del 36 per cento contro una media del 16 per cento relativa al resto del mondo. Le nostre imprese vendono di più in Canada e, finalmente, ora vedono applicate le Indicazioni geografiche protette anche lì. Per capirci, prima del CETA, il prosciutto di Parma in Canada si vendeva come *original prosciutto*, perché il marchio Parma era stato registrato da un'azienda canadese. (*Applausi*). Ebbene, nonostante tutto dica che questo è un buon accordo, noi ancora non riusciamo a ratificare la parte del CETA mancante, che è appunto quella sugli investimenti.

L'Unione europea, grazie al cielo, è competente in via esclusiva sulla parte commercio. E sapete perché? Perché quando noi italiani, invece di negoziare da soli gli accordi di libero scambio, possiamo sederci al tavolo col peso di 500 milioni di abitanti e consumatori dell'Unione europea e offrire sbocco vero un mercato così importante, le condizioni che spuntiamo sugli accordi di libero scambio sono ovviamente molto migliori di quelle che potremmo ottenere se andassimo da soli a quel tavolo.

Allora, considero molto positivo quest'atto di riviviscenza di una classe politica ideologica, che altrimenti non si spiega, e parlo di tutti i Governi. Mi è capitato infatti di essere Sottosegretario del ministro Di Maio e di lavorare con l'allora sottosegretario Manlio Di Stefano, al quale il CETA sembrava una sorta di sciagura piovuta sulle nostre spalle. È invece un buon accordo, come lo è quello al nostro esame.

Signor Presidente, non so se fosse «voce del sen fuggita», ma sono molto lieto che il ministro Lollobrigida abbia detto che questo Governo approverà il CETA. Sono lieto anche che sia arrivato il rappresentante del Ministero degli esteri, perché era un po' difficile interloquire in merito con il Ministero della giustizia. Di questo Governo sapevamo che avrebbe fatto il blocco navale, che avrebbe bloccato le accise e avrebbe fatto tutta una serie di misure che non abbiamo visto. Questo sarà chiaramente l'ennesimo cambio di idea del Governo Meloni, ma, quando arrivano simili cambiamenti, non si può che esserne contenti. Da chiunque arrivi una buona notizia, è comunque una buona notizia che riceviamo.

Noi abbiamo costretto l'Unione europea a separare gli accordi di libero scambio, quelli che entrano in vigore direttamente, dagli accordi di protezione degli investimenti, com'è successo anche col Giappone, con un trattato, l'Economic partnership Agreement (EPA), di cui nessuno si è mai lamentato, forse perché non c'era polemica politica da fare in queste Aule. Ci si ricorda infatti di essere *no global* e contro il libero commercio soltanto quando c'è da fare polemica politica; quando entra in vigore un accordo con il Giappone, che non deve passare per le Aule del Parlamento, nessuno dice niente.

Noi naturalmente voteremo a favore di questa ratifica. Lasciatemi infine dire: proteggiamo il nostro commercio internazionale. Via le ideologie, via il populismo. Le misure che fanno bene al Paese siano approvate con la più larga maggioranza possibile. (*Applausi*).

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, se lei me lo consente, farei una dichiarazione di voto su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica al nostro esame.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Craxi.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Le materie oggetto delle presenti ratifiche riguardano, da una parte, aspetti preminentemente tecnici dei rapporti che l'Unione europea e i suoi Stati membri intrattengono con Paesi terzi e, dall'altra, l'adesione a convenzioni internazionali su specifiche tematiche. Sarebbe sbagliato però non cogliere anche la portata tutta politica di alcune di queste ratifiche, soprattutto perché due di esse riguardano accordi sulla protezione degli investimenti sviluppati con realtà asiatiche strategiche quali la Repubblica di Singapore e la Repubblica socialista del Vietnam.

Questi due accordi non solo assicurano un elevato grado di tutela per gli investimenti, garantendo agli investitori europei, e quindi italiani, un trattamento non discriminatorio, ma rappresentano una proiezione geoeconomica dell'Europa e delle sue realtà in un quadrante dello scacchiere mondiale assai importante e significativo. Vietnam e Singapore sono infatti importanti *partner* commerciali e -

lo sottolinea -politici dell'Occidente nell'area dell'Indo-Pacifico, che Pechino vorrebbe sotto la propria pertinenza esclusiva.

Gli accordi in questione assumono quindi una notevole rilevanza per molteplici ragioni. In primo luogo, si inseriscono in un contesto di intense relazioni economico-commerciali già in essere tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi del Sud-Est asiatico, l'Association of South-East Asian Nations, che tutti conosciamo con l'acronimo di ASEAN. Tanto il Vietnam quanto Singapore rappresentano il principale *partner* dell'Unione. Hanoi conosce una crescita significativa e un aumento degli investimenti diretti esteri con un crescente interscambio proprio con l'Italia. Singapore, realtà esportatrice per ben 8.000 imprese italiane, riveste un evidente ruolo strategico non solo per il proprio mercato locale, ma anche - e aggiungo soprattutto - come porta d'accesso al più vasto mercato del Sud-Est asiatico in ragione dell'altissimo livello qualitativo che caratterizza le sue infrastrutture e i suoi apparati logistici.

È quindi evidente, da questi numeri del complessivo quadro geoeconomico e geo commerciale, che tali accordi non solo erano utili, ma necessari. Come sappiamo, le Nazioni asiatiche dipendono per larga parte dalla Cina per il loro commercio. Eppure, nonostante ciò, non intendono legarsi a questa sul piano geopolitico. Ecco perché, in secondo luogo, tali accordi hanno la rilevanza politica che richiamavo in premessa, perché interessano il rapporto con due realtà che vogliono coltivare a tutto tondo un rapporto privilegiato con l'Occidente e con l'Europa e che molto spesso - pensiamo a Singapore - coltivano strette relazioni anche in funzione della loro strategia di difesa, specialmente per quanto concerne lo sviluppo della deterrenza militare.

Le altre due ratifiche su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi riguardano aspetti su cui, con tutta evidenza, non può che esserci comune sentire dell'Assemblea e di tutte le forze politiche. Tanto il tema della registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali regolati dalla Convenzione di Ginevra quanto la ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping* di Varsavia hanno al centro, seppur da punti di vista e prospettive diversi, la tutela della persona e del cittadino.

Appare a noi tutti evidente che estendere il sistema di protezione a nuovi membri, omogeneizzare le legislazioni nazionali, snellire il sistema di registrazione e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali in materia industriale in un mondo molto collegato è sempre più essenziale.

La ratifica del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia contro il *doping*, poi, è un dovere morale non solo per sanzionare una condotta illecita, contraria alla ragione ancor prima che al diritto e alla stessa idea di sport, ma soprattutto per tutelare la salute degli atleti di tutto il mondo.

Annuncio così i quattro voti favorevoli del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, svolgerò un'unica dichiarazione di voto su tutti i disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

L'accordo con il Vietnam si pone l'obiettivo di intensificare i rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam; la parte di competenza del Parlamento italiano è solo quella relativa alla protezione degli investimenti. Questo accordo prevede e assicura un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che tutela gli investimenti e pone gli investitori in una situazione di non discriminazione. Per tale ragione, annuncio il voto favorevole del Gruppo sulla ratifica di quest'Accordo.

L'Accordo con Singapore ha le stesse caratteristiche del precedente: prevede un tribunale permanente per gli investimenti e facilita gli investimenti bilaterali. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle anche su questo provvedimento.

Vorrei fare alcune considerazioni anche in merito all'Accordo sul *doping* che, come ha già detto chi mi ha preceduto, dispone il miglioramento dello stato dell'arte. Il testo prevede infatti il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e degli esiti di tali controlli che ogni singolo Stato aderente al protocollo ponga in essere, quindi semplifica la gestione della contrapposizione al *doping* e prevede anche una lista di nuove sostanze ritenute dopanti. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del

MoVimento 5 Stelle.

In ultimo, la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra e dell'Accordo dell'Aja prevede semplificazioni nel deposito dei disegni industriali da parte delle aziende in un unico Stato che poi venga riconosciuto dagli altri Stati. A mio avviso, tali disposizioni sono importantissime per le nostre aziende; è una semplificazione che noi reputiamo molto favorevole per l'Italia e per questo motivo annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo anch'io per esprimere il voto favorevole su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica oggi in discussione.

Sono ratifiche di tipo diverso: le prime due sono uguali, su di esse ci sono stati più passaggi e più occasioni di approfondimento.

In particolare, esse riguardano la protezione degli investimenti, la prima per quanto riguarda il Vietnam e la seconda per quanto riguarda Singapore, e sono state stipulate nell'ambito della politica commerciale, quindi, essendo comunitarie, dall'Unione europea e dagli Stati membri; essendo tipici accordi misti, hanno bisogno della doppia ratifica, quindi anche di quella dei singoli Parlamenti nazionali.

Non riprendo molte delle argomentazioni del collega Scalfarotto, che in passato, per l'incarico che ha avuto, ha partecipato proprio alla stesura di accordi di questo genere, che si occupano di Paesi che hanno fortissimi legami con l'Unione europea: ad esempio il Vietnam, infatti, ha come secondo *partner* commerciale dopo Singapore proprio l'Unione europea nel suo complesso. Da questo punto di vista, sia quello con il Vietnam sia quello che riguarda Singapore sono accordi classici che vanno a regolare gli aspetti di protezione degli investimenti; c'è stata occasione di approfondimento all'interno della 3a Commissione e quindi avranno sicuramente il voto favorevole del Partito Democratico.

La ratifica relativa ad una delle convenzioni adottate all'interno del Consiglio d'Europa, che i nostri rappresentanti inviati dalle delegazioni parlamentari di Camera e Senato hanno avuto l'occasione di approfondire, prevede l'armonizzazione delle legislazioni presenti nei diversi Paesi europei e serve a creare un'unica normativa a livello europeo cui già la legislazione italiana si ispira.

Per dare completezza si arriva ad approvare anche la ratifica: è quasi un atto dovuto, così come la ratifica dell'Atto di Ginevra che, diversamente dagli altri due ambiti, cioè il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, è stata stipulata nell'ambito delle Nazioni Unite, in una delle sue agenzie, ossia l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Anche in questo caso la normativa semplifica, per quanto riguarda alcuni strumenti, in particolare i disegni industriali, la tutela della proprietà intellettuale. L'Italia ha già una legislazione in tal senso, dunque anche in questo caso, per completezza, ci accingiamo ad approvare uno strumento già votato da tempo dal Governo, ma che - dato che non siamo riusciti a concludere nella passata legislatura - ha bisogno della ratifica del Parlamento. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, intervengo sulle ratifiche Atto Senato n. 453 e Atto Senato n. 454 per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su entrambe.

Come Gruppo e come maggioranza, come approccio alle ratifiche internazionali, abbiamo deciso di far prevalere comunque a prescindere dal loro contenuto il valore e il principio della continuità e della credibilità dello Stato, quando questi accordi sono già stati presi ed hanno già impegnato il nostro Stato e la nostra Nazione nei confronti di organismi sovranazionali o comunque nei rapporti con Stati esteri. Questo criterio sarebbe già sufficiente per arrivare a un voto favorevole.

Le due ratifiche in esame riguardano due Nazioni sicuramente importanti e molto diverse tra loro: da un lato, la Repubblica socialista del Vietnam e, dall'altro, Singapore, un po' l'alfa e l'omega di quel territorio, da un punto di vista economico e della loro organizzazione interna. È chiaro che la protezione degli investitori e la creazione di tribunali terzi per le eventuali controversie che i nostri investitori potranno avere in quei luoghi vadano viste con enorme favore, nonostante le dichiarazioni

del senatore Scalfarotto - ma lo dico rivolgendomi a lei, Presidente - che ha costruito una narrazione che francamente non so da dove possa provenire, il racconto di un centrodestra e di una destra italiana che è molto lontano dalla realtà e dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto in tutti i campi, compreso quello dei trattati internazionali, della tutela delle nostre imprese e dei nostri investitori, nella cui direzione vanno questi due atti.

Questi due accordi andranno ratificati e avremo garanzie e protezioni in più per i nostri investitori. È chiaro che questo tipo di accordi riguarda la protezione degli investitori, perché i trattati di libero scambio sono già stati stipulati in atti la cui competenza era comunitaria e quindi non prevedevano la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

In questo quadro, ribadisco il voto favorevole su entrambi i citati provvedimenti da parte del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, ma dato che alcuni Gruppi sono intervenuti su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica, mentre il senatore Scalfarotto è intervenuto solo sul primo, chiedo se lui o altri colleghi del suo Gruppo intendano svolgere ora anche la dichiarazione di voto sui restanti provvedimenti, dopodiché procederemo alle votazioni.

Anche il Gruppo Fratelli d'Italia è intervenuto solo su due ratifiche e immagino che qualcuno voglia fare una dichiarazione di voto sulle restanti due.

Mi sembra che la situazione sia questa e che sia chiara.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sull'Accordo di protezione degli investimenti con Singapore.

PRESIDENTE. Qualcuno interverrà sulle altre due ratifiche?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, posso intervenire anche sull'ultima ratifica.

PRESIDENTE. Diamoci un ordine: interverrà dunque sulla seconda e sulla quarta ratifica.

Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja soltanto per dire che l'allargamento degli accordi sulla protezione dei disegni e modelli industriali è molto importante, perché naturalmente parte integrante del nostro saper fare è ad essi legato. Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge di ratifica.

Annunciando il voto favorevole sulla ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Singapore per la protezione degli investimenti, terrei invece a rivolgermi al Governo per dire che - come sostenevo anche in precedenza - questo provvedimento che stiamo ratificando, relativo alla protezione degli investimenti, è esattamente identico, anche se non riguarda Singapore o il Vietnam, alla parte mancante del CETA. La parte sul libero scambio del CETA è già in vigore da cinque anni in esecuzione provvisoria, mentre manca quella sugli investimenti.

Non capisco allora perché il Governo calendarizzi e porti in Aula la protezione degli investimenti con Vietnam e Singapore e non ci consenta di approvare quel pezzettino del CETA che ancora manca. Siamo soltanto undici Paesi: dato che avete fatto un'apertura, mi aspetto - lo dico alla Sottosegretaria - che il CETA finalmente arrivi in Aula molto presto.

Dopodiché, per il suo tramite, Presidente, dato che il collega di Fratelli d'Italia che ha parlato prima di me ha detto che loro, sui trattati di libero scambio, sono stati sempre assolutamente coerenti e favorevoli e che quello che ha detto il ministro Lollobrigida ieri non era un'inversione a U delle tante che avete fatto (come - lo ribadisco - il blocco navale), vorrei rispondere allora citando il *tweet* del 15 febbraio del 2017, alle ore 13,15, a firma di una tale Giorgia Meloni (non so se la conoscete, mi dicono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri), che dice che il CETA, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada, è «una porcata contro i bisogni dei popoli» e che Fratelli d'Italia si batterà in Italia contro tale ratifica.

Capite allora che, anche se è vero che sono passati sette anni e quindi magari, anche in caso di giovane età, i ricordi possano sfumare, soprattutto quando sono sgraditi o quando si è fatto qualcosa che

oggettivamente era contrario agli interessi nazionali, essendo noi un grande Paese esportatore, dire che un trattato di libero scambio sia una "porcata" contro la quale bisogna battersi a tutti i costi, mi sembra veramente esagerato.

Lo ribadisco, però: quando qualcuno si ravvede, cosa si può fare? Si è molto contenti. Vedo l'ambasciatore, senatore Terzi di Sant'Agata, che sa. Benvenuti, le nostre imprese festeggeranno. Noi che siamo sempre stati dalla parte delle nostre imprese, con Industria 4.0 e con il Piano straordinario di promozione del *made in Italy*, voteremo anche questa volta a favore. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, facendo una breve premessa. Ieri, sui maggiori quotidiani sportivi veniva comunicata la notizia di una tesi di laurea sul tema del *doping* dedicata a Vincenzo Nibali, che è stato un grandissimo campione del ciclismo italiano (*Applausi*) che ha fatto sua la battaglia contro il *doping*, proprio perché spesso nel ciclismo ci sono stati cattivi esempi. Mi ha molto sorpreso che una giovane di ventitré anni, dopo aver sentito una *lectio magistralis* del campione, si sia appassionata al tema e abbia deciso di approfondirlo, dedicandogli una tesi.

In pochi minuti, voglio dire allora che il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge di ratifica, che voglio dedicare a tutti gli eroi romantici di uno sport pulito, che nel nostro Paese ci sono stati e lo hanno fatto grande, con le medaglie, il tifo e la bellezza sportiva: campioni come Vincenzo Nibali, che probabilmente, se avesse trovato altre scorciatoie, sarebbe diventato campione prima e lo sarebbe rimasto più a lungo, vincendo altri premi, come altri ciclisti hanno fatto in passato, ma che ha deciso invece di essere pulito fino alla fine, magari con una carriera sportiva più faticosa, ma più bella. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione chiede la parola, senatore? Vuole effettuare una dichiarazione di voto?

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signor Presidente, chiedo di intervenire per riprendere quanto detto dal senatore Scalfarotto, molto brevemente, se me lo consente. È un riferimento personale.

PRESIDENTE. Senatore Terzi di Sant'Agata, potrà fare questo tipo di intervento al termine della seduta: ora siamo nella fase delle dichiarazioni di voto.

[MARCHESCHI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di illustrare i motivi della nostra valutazione positiva sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, aggiungendo qualche brevissima considerazione.

Visto che si parla di meri atti formali, non di merito, non mi dilungherò, però voglio fare un'osservazione sul fatto che stiamo per approvare un Protocollo aggiuntivo che è datato 2004. Sebbene si tratti di un atto formale, non posso quindi fare a meno di sottolineare che il Parlamento italiano arriva alla ratifica di questo importante atto ben diciannove anni dopo, anche per volontà dei Governi precedenti, che evidentemente non l'hanno ritenuto prioritario.

Per entrare un po' nel merito, è stato considerato non prioritario a torto. Chi è oggi al Governo e in particolare il nostro partito, Fratelli d'Italia, sui temi della salute, delle condotte corrette e del rispetto delle regole sta facendo atti di governo importanti. Voglio citare ad esempio una testimonianza concreta, avvenuta in questi mesi, ovvero l'accelerazione che il Governo ha imposto per l'approvazione del Piano nazionale delle malattie rare, che era scaduto nel 2016. Oggi votiamo quindi con molto piacere a favore di questo disegno di legge di ratifica, perché per noi la lotta al *doping* è una battaglia necessaria, ma anche culturale.

Rileggevo la citazione di un altro importante ciclista italiano, che è stato tragicamente coinvolto dalla piaga del *doping*, ovvero Marco Pantani. Egli disse, anni fa, che il *doping* è un problema etico: è come convincere tutti a pagare le tasse, quando non le paga nessuno. È come se frodare fosse una consuetudine, in determinati ambienti, e dunque essere corretti non fosse normale.

Richiamo pertanto il merito del tema in oggetto e mi fa piacere che quello odierno non sia solo un atto formale. Dato che c'è la sensibilità da parte di tutti i colleghi di trattare questo argomento, mi piace ricordare che lo sport è soprattutto modelli etici da perseguire, rispetto dei valori, *fair play*, sportività e - non ultimo, anzi, per prima cosa - partecipare e non vincere ad ogni costo.

Combattiamo quindi per questo: vorremmo che nella presente legislatura, in cui ho trovato molti colleghi sensibili all'argomento, si ponesse in atto una promozione dei valori e della cultura sportivi. Vincere con frodi sportive e magari anche con conseguenze dannose, talvolta irreversibili, per la salute degli atleti rappresenta una condotta assolutamente da combattere.

Soprattutto sono da combattere la mentalità e la cultura, specie in quegli ambienti lontani dalle luci della ribalta e dalle competizioni internazionali, negli sport cosiddetti minori e amatoriali che spesso inducono gli atleti, anche inconsapevolmente, ad assumere sostanze che li portano a una vittoria con frode, quindi a una condotta sleale, ma anche nociva per la propria salute.

Per questo, non solo formalmente, oggi, ma anche per il merito del tema, stigmatizzando comunque il tempo eccessivo che i Governi precedenti e il Parlamento italiano ci hanno impiegato per arrivare a questa ratifica, votiamo convintamente a favore. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, vuole intervenire sulle quattro ratifiche? Il suo Gruppo non è intervenuto, per cui, se vuole, le do la parola per svolgere una dichiarazione congiunta. Lo chiedo ai fini del Resoconto.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, dovrei intervenire in riferimento alla quarta ratifica, ma, preso atto del fatto che posso intervenire su tutte e quattro, dichiaro il nostro voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Questo ci aiuterebbe nei nostri lavori, visto che altri colleghi hanno voluto utilizzare questo metodo.

Le prossime volte si interverrà su una ratifica per volta, onde evitare un certo andamento dei lavori. Ho sbagliato a essere generoso, perché non tutti i senatori lo hanno adottato e per chi redige il Resoconto diventa complicato. Se quindi interviene sulle quattro ratifiche, le sono grato, perché così facendo facilita i nostri lavori.

Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto vorrei partire da quella in gestazione da più tempo per essere ratificata dal Parlamento. Mi riferisco all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, del 2 luglio 1999. A quasi ventiquattro anni di distanza, questo Parlamento si appresta pertanto ad approvare un disegno di legge di ratifica che era stato presentato alla Camera già nel 2015 e nel 2017 al Senato e, ancora, la scorsa legislatura alla Camera, ma non si è mai arrivati alla sua approvazione definitiva in Aula, dov'è stato presentato, ma non approvato.

Parto con una citazione di Edison: il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Questa non è una ratifica banale, ma molto importante: d'ora in poi sarà infatti più semplice la registrazione internazionale con un'unica domanda di disegni e modelli industriali.

L'Accordo dell'Aja riguarda la registrazione internazionale e permette al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenerne la protezione in tutti i Paesi scelti tra quelli aderenti mediante un'unica domanda presso un solo ufficio, redatta in una sola lingua, pagando una sola volta le tasse in una moneta, il franco svizzero, salvo che la protezione non sia rifiutata dall'ufficio competente del Paese designato. Per renderlo possibile, il disegno di legge di ratifica modifica il codice di proprietà industriale.

Le finalità principali di questo atto, che consta di 31 articoli strutturati in quattro capitoli, sono estendere il sistema delineato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri e mantenere la semplicità e la semplificazione del sistema. La previsione che le organizzazioni intergovernative possano aderire consente anche di creare un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i vari sistemi regionali.

Le modifiche riguardano soprattutto l'articolo 3, che porta a modificare l'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sul deposito di domande internazionali, che dispone che le persone

fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o un'effettiva organizzazione in Italia possano depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'ufficio internazionale oppure presso l'ufficio italiano brevetti e marchi.

La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati nell'Accordo del 1999.

L'articolo 4 disciplina poi la durata della protezione dei disegni e dei modelli; in particolare, la protezione internazionale del disegno e del modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata conformemente alla durata massima della protezione.

In sintesi, gli obiettivi principali di quest'atto consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Si è voluto naturalmente semplificare il sistema ed è stato consentito il collegamento di tutti i sistemi internazionali e regionali.

Sulla questione però che mi sta più a cuore, con i colleghi del nostro Gruppo, abbiamo presentato un ordine del giorno, chiedendo al Governo di valutare anche l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti.

A tal proposito, ricordo che negli ultimi anni si è registrato un aumento delle domande di brevetti presentati dall'Italia. Il contributo maggiore è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimiche e farmaceutiche.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la Regione in cui si concentra la capacità innovativa più alta, seguita dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dal Piemonte e dalle altre Regioni. Da qui si evidenzia come vi siano grandi potenzialità nel nostro Paese e nel sistema Italia ancora da sviluppare su tutto il territorio nazionale.

Nonostante i grandi sforzi, negli ultimi anni nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti l'Italia è appena dietro rispetto ad altri Paesi industrializzati, come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Cina. Questo comporta rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato. Le principali analisi rilevano come aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza.

Inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come la dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda. Fondamentale è quindi l'adozione di misure e norme che facilitino e incentivino l'attività di ricerca delle imprese, per aumentare la capacità del nostro Paese di produrre nuovi brevetti, rendendo così il nostro sistema produttivo più competitivo sui mercati internazionali. Ringrazio naturalmente il Governo, che ha accolto quest'ordine del giorno.

Non sprechiamo più tempo. Naturalmente, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su tutte le ratifiche all'ordine del giorno di quest'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Relazione orale) (ore 12,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 454.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), relatrice. La do per letta, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Barcaiuolo, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(494) Deputato FORMENTINI ed altri. - *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,09)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 494, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, *relatore.* Signor Presidente, se lei è d'accordo, do per letta la relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Fregolent, Marcheschi e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 (Relazione orale)

(ore 12,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 541.

I relatori, senatori Paroli e Petrenga, hanno depositato la relazione, che è agli atti.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Amicis-Cattaneo», di Roma, e i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Madre Teresa di Calcutta», di Campodipietra, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie per la vostra visita al Senato.

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. XXIV, n. 1) Risoluzione approvata a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento) (ore 12,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 20 dicembre 2022, a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (*Doc. XXIV, n. 1*). Si tratta di un argomento di grande rilievo politico e morale.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, la senatrice Craxi.

Ne ha facoltà.

CRAXI, relatrice. Signor Presidente, la risoluzione in esame sconterà un po' di ritardo, perché è stata approvata a dicembre e arriva solo adesso. Poteva magari essere integrata, ma siamo d'accordo nel voler dare intanto un segnale forte da parte della Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Onorevoli senatori, il 20 dicembre 2022, la Commissione affari esteri e difesa del Senato ha approvato all'unanimità una risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Jina Amini, una giovane iraniana di origini curde, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla cosiddetta polizia morale della

Repubblica islamica, con l'accusa di aver indossato il velo in modo inappropriato.

La morte della ventiduenne, sopraggiunta pochi giorni dopo, a causa delle violenze cui è stata sottoposta mentre si trovava in stato di fermo, ha dato il via a numerose manifestazioni pacifiche di protesta, che in breve tempo hanno assunto un'autentica dimensione di massa, interessando almeno 150 città e 140 università in ciascuna delle 31 province dell'Iran, dove hanno giocato un ruolo attivo non solo le donne, ma i cittadini espressione di tutti gli strati sociali.

Piuttosto che aprirsi al mondo, il regime di Teheran ha deciso di usare il pugno di ferro. Ha scelto di sparare contro la sua gente e di dar corso a una rappresaglia che non ha scoraggiato e non sta scoraggiando nessuno, ma che, anzi, ha delegittimato ancora di più l'intero sistema teocratico, che soffoca le libertà personali e i diritti civili.

Sin da subito, la Commissione affari esteri e difesa che ho l'onore di presiedere ha seguito con attenzione preoccupata l'evolversi degli eventi. Nel dicembre scorso abbiamo audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. A quei ragazzi e a quelle ragazze, impauriti e al contempo orgogliosi, abbiamo manifestato tutta la solidarietà e la vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale, dopo aver espresso sentimenti di condanna, dovesse intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale della violenza.

Dai loro discorsi e dalle loro testimonianze ho tratto conferma che la brutalità e le intimidazioni non fermeranno l'anelito di libertà che muove il popolo iraniano. Il vento della storia sta soffiando forte in quel Paese ed è destinato a spazzare via l'illusione che tutto potrà continuare come se nulla fosse accaduto.

Oggi prendo la parola in Aula nella certezza che le speranze di quei giovani non debbano essere deluse e che quei ragazzi non possano essere abbandonati e traditi. Sentimenti di forte inquietudine ho altresì espresso al Presidente della Commissione per la sicurezza e la politica estera dell'Assemblea consultiva della Repubblica islamica dell'Iran, nel rispondere alla lettera con la quale auspicava il rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche attraverso l'utilizzo della leva della diplomazia parlamentare.

Dal giorno della morte di *Mahsa Amini*, oltre 500 civili sono stati uccisi e almeno 20.000 giovani sono finite nelle famigerate carceri iraniane, dove - secondo le testimonianze - subiscono violenze brutali e a volte perdono la vita. Un sistema che uccide i suoi figli è eticamente e tecnicamente illegittimo. Un regime che colpisce e odia le proprie donne è anche antropologicamente innaturale.

Eppure, è molto probabile che quello stesso regime si stia avviando al limite della resistenza. Questa percezione viene corroborata dal fatto che, nell'utilizzo di ogni strumento per fermare le rivolte di popolo, in genere si usano i mezzi più oppressivi quando ogni altra forma di controllo risulta inefficace.

È ormai certo, inoltre, che la battaglia contro il sistema sclerotizzato degli *ayatollah* non si combatta più solo nelle strade, dalla capitale al più piccolo dei luoghi periferici, ma che sia penetrata nelle menti e nei cuori e che si manifesti attraverso gesti eclatanti in ogni sede, anche fuori dai confini nazionali. È vivo il ricordo dei giocatori della nazionale di calcio iraniana che, ai Mondiali in Qatar, restano in silenzio e non cantano l'inno in segno di solidarietà ai manifestanti uccisi.

Trasudano coraggio e dissenso nei confronti del regime i comportamenti della scalatrice Elnaz Rekabi e della campionessa di scacchi Sarasadat Khademolsharieh, che hanno gareggiato senza velo, a capo scoperto.

Onorevoli senatori, il provvedimento giunto oggi all'esame dell'Assemblea impegna il Governo italiano a fare pressione su Teheran direttamente nelle sedi multilaterali perché si ponga fine alla repressione e alle violenze, proseguendo nel solco dell'intensa azione diplomatica e - ove necessario - ulteriormente sanzionatoria, intrapresa dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Occorre adoperarsi con la massima sollecitudine per scongiurare il rischio reale di nuove esecuzioni capitali. Servono iniziative e pressioni da articolare di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea e del mondo occidentale per indurre le autorità iraniane a garantire il pieno rispetto dei diritti umani verso i propri cittadini e verso le minoranze presenti nel Paese.

È quanto ad oggi possiamo realisticamente fare: schierare le istituzioni democratiche, parlamentari e

rappresentative senza equivoci dalla parte del popolo iraniano. Il nostro è solo un primo passo possibile, il tassello di un mosaico più ampio che dev'essere composto, un mosaico di solidarietà, vicinanza e sostegno concreto a chi rischia la propria vita in nome della libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che eventuali ordini del giorno al documento in esame potranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, desidero ringraziare il presidente della Commissione esteri Stefania Craxi per la sua importante relazione. *(Applausi)*.

Sono veramente contenta e anche emozionata di parlare in questo momento davanti agli studenti e alle studentesse che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune, visto l'argomento così delicato che stiamo affrontando. *(Applausi)*. Il tema ci riguarda tutti, perché la libertà delle donne è la libertà di un'intera società, di un'intera Nazione. *(Applausi)*.

È importante che questa risoluzione - come diceva prima la presidente Craxi - anche se in ritardo, perché sicuramente la potevamo approvare molto prima, la approviamo all'unanimità, così com'è stata approvata in 3a Commissione.

È da decenni, ormai, che in Iran donne e uomini lottano con determinazione per ripristinare le condizioni di libertà e di democrazia, per il rispetto dei diritti umani. Sappiamo quali sono le torture e anche la dura repressione delle autorità iraniane. Tante sono le persone che non ci sono più, arrestate e torturate. Si contano migliaia di casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che però non hanno soffocato il sentimento di resistenza delle donne e dei giovani per difendere la libertà di ognuno di loro. *(Applausi)*.

Come ricordava prima il presidente Craxi, il 13 settembre 2022 quella giovane iraniana di origini curde Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia morale della Repubblica islamica e poi - come sappiamo da testimoni oculari - quella polizia morale l'avrebbe picchiata fino a condurla in stato di coma e poi purtroppo alla morte; ugualmente, sono morte tante altre donne in difesa della libertà e dei diritti umani.

C'è stata però una grande rivoluzione nel mondo, tante sono state le proteste e finalmente si sono accesi anche i fari mediatici su quello che sta succedendo in Iran, perché quel popolo non va dimenticato in nessun momento; va sostenuto con grande forza, soprattutto dai Paesi occidentali dove noi donne abbiamo la libertà e forse spesso la diamo anche per scontata.

Al contrario, quella libertà è davvero il segno della libertà sociale; è il segno di poter continuare ogni giorno a sentirci chi siamo, a inseguire i nostri sogni senza preoccuparci di condizionamenti e di pregiudizi. Appoggiare quindi le proteste del popolo iraniano contro il fondamentalismo è il progetto più grande per chi vuole difendere i diritti delle donne in tutto il mondo.

Il giorno in cui le donne iraniane e i giovani che sono accanto a loro in modo particolare distruggeranno il fondamentalismo, la libertà e l'uguaglianza faranno un balzo in avanti in tutto il mondo. Quelle donne sono scese in campo non solo per la loro libertà, ma anche per liberare un popolo, una Nazione. Per questo dobbiamo essere al loro fianco e sostenerle in ogni momento. *(Applausi)*.

Avviandomi alla conclusione, l'impegno che ci prendiamo con questa risoluzione è molto forte e davvero importante nel senso di fare pressione sul Governo iraniano direttamente e nelle sedi multilaterali affinché, il prima possibile, si possa finalmente porre fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, dei pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose che sono lì presenti perché vogliono avere anche pieno e libero accesso a Internet e alle piattaforme per la messaggistica istantanea, per comunicare col mondo. Per questo sono importanti i *social media* e tutti coloro che possono accendere questo faro, che è una speranza per quelle donne. *(Applausi)*. Non facciamole sentire mai da sole.

Allo stesso modo, dobbiamo chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute che sono state arrestate unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro

delle attuali proteste.

Si chiede poi di condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali.

Occorre collaborare con gli organismi della comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive, per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran, e proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese.

Si chiede altresì di vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e di munizioni che riguardano anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali essi commerciano abitualmente, proprio per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto in questo Paese asiatico.

Si chiede infine di impegnare il Governo a sostenere, in accordo con l'attuale strategia politica dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

Per tutte queste ragioni, non solo sosteniamo le donne, i giovani e tutti coloro che stanno manifestando per la libertà in Iran e, purtroppo, in tanti altri Paesi nel mondo, ma soprattutto chiediamo al Governo un impegno davvero forte - e so che questo impegno ci sarà - perché dobbiamo mettere fine immediatamente a quelle repressioni e torture. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tramite lei vorrei ringraziare la senatrice Craxi per la relazione che ha introdotto questa discussione e la 3a Commissione per il lavoro che ha fatto e che oggi stiamo approfondendo e discutendo in quest'Aula.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei usare una parola che però è difficile usare dovendo parlare di Iran, ma vorrei esprimere la soddisfazione per il fatto che oggi l'Assemblea voti questa mozione - mi auguro unanimemente - anche perché credo che sia utile dal punto di vista degli impegni che chiediamo al Governo nello stesso Consiglio europeo dei prossimi giorni, in cui si discuterà nuovamente dell'Iran e delle reazioni che l'Europa deve avere.

Non vorrei ripercorrere la storia di una mobilitazione - l'hanno fatto egregiamente le colleghe che mi hanno preceduto - che però forse dobbiamo ricordare che iniziò nel mese di settembre, prima ancora che quest'Assemblea fosse insediata. In quel periodo magari non eravamo così attenti, ma soprattutto credo che non immaginavamo il peso, il vigore, il livello e anche la durata che la mobilitazione che è in corso in Iran avrebbe avuto e indubbiamente continua ad avere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere le credenziali del nuovo ambasciatore dell'Iran nel nostro Paese, ha espresso non solo ovviamente la sua condanna delle violenze, della repressione, della pena di morte e delle condanne a morte - la cui sospensione era già stata richiesta nel mese di gennaio - ma anche la sua «indignazione personale». Non si ricorda nella storia della Repubblica e nella storia della sua Presidenza un'altra occasione in cui il Presidente abbia usato un'espressione di questo tipo. Credo che siano una modalità e un significato assolutamente straordinari, di cui tener conto anche per misurare la distanza tra il comportamento diplomatico che ha tenuto il nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica, e invece gli argomenti arroganti che il nuovo ambasciatore continua ad esprimere in tutte le occasioni pubbliche.

Sempre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare di Iran il 6 marzo, definendo la Repubblica islamica dell'Iran come «un regime che soffoca i propri figli». È un'espressione utilizzata per indicare non solo la repressione che c'era, ma anche una cosa letterale: il lungo elenco delle violazioni dei diritti umani che si sono esercitate in questi mesi in quel Paese è stato ulteriormente alimentato dall'avvelenamento delle ragazze e delle bambine nelle scuole. Credo che nessuno di noi riesca a immaginare un Paese, un Governo o un regime che decidono di provare ad

avvelenare le proprie studentesse nelle scuole, nei *campus*, esattamente per punirle della loro volontà di libertà e di autodeterminazione.

Forse dovremmo ragionare con più approfondimento su questi elementi, perché pensiamo a quello che, rispetto all'istruzione delle ragazze, sta succedendo nel vicino Afghanistan, e quindi di come in realtà il tema del diritto all'istruzione delle donne sia uno dei tanti elementi che riguardano la condizione, la repressione e la discriminazione nei confronti delle donne in tutto il mondo. (*Applausi*). Credo che dobbiamo ricordarcene, quando parliamo di rifugiati e di necessità di vie sicure, perché proprio da quei Paesi vengono molti dei rifugiati che non riusciamo a salvare.

Non vorrei continuare a percorrere ciò che ci riconsegna quotidianamente la cronaca, anche se penso sia un dovere civile per ognuno e ognuna di noi tenere la lampadina accesa su quello che succede in quel Paese, che si può fare anche con semplicità, seguendolo sui *social*, continuando a ritwittare, dando il segno che li stiamo vedendo e che non è semplicemente altro da noi.

Credo che vada sempre sottolineato quali sono le vittime della repressione che è in corso in Iran: le donne, le giovani donne, esempio esplicito, insieme alla repressione dei giovani, della negazione del futuro; le arti, in tutte le loro forme, dal ballare al cantare, all'esprimersi con le immagini, all'informazione. Se ci pensate, in un Paese di lunga e straordinaria cultura, come quella persiana, è la negazione delle loro radici.

Dobbiamo anche guardare con attenzione alle molte minoranze etniche, che sono molteplici in quel grande Paese e oggetto di una repressione peggiore di quella che non si svolga nella capitale. Anche qui, vi è la negazione di una cultura inclusiva. Credo che ci sia, dentro questa repressione delle minoranze, un'ulteriore spina anche per noi: noi Occidente, che abbiamo applaudito i curdi quando combattevano l'Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), abbiamo guardato con rispetto il coraggio delle donne curde che si battevano in quella guerra. Possiamo dirci che un minuto dopo le abbiamo dimenticate, sotto i bombardamenti turchi nella zona del Rojava, ma anche quando sono in prima fila in Iran a battersi per la loro libertà? Eppure, l'inclusione e il rispetto sono un punto fondamentale per poter dire anche noi che applichiamo fino in fondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Abbiamo bisogno anche di ragionare sul fatto che distrarci da quanto avviene in Iran potrebbe essere un problema anche più serio di quello che ci immaginiamo. Noi ci mobilitiamo per l'Iran innanzitutto per democrazia e libertà, per rispetto della vita umana, per la stima e il riconoscimento del coraggio delle giovani e dei giovani iraniani che, con i loro corpi disarmati, con i loro canti, con le loro danze e togliendosi il velo, sfidano un regime che risponde con le armi, con la morte e con la carcerazione.

Ci sono anche altre ragioni per guardare con grande attenzione a quello che succede in quel Paese. Credo che una prima valutazione che dovremmo fare è sulle caratteristiche di una rivoluzione della politica che le giovani iraniane hanno determinato: le modalità, la trasversalità e il coinvolgimento che non davamo per certi e che non conosciamo fino in fondo nella loro capacità di essere un grande movimento orizzontale, senza *leader*. Avremmo tutti detto, qualche mese fa, che proprio quella condizione orizzontale senza *leader* sarebbe stata la loro rapida sconfitta; eppure, oggi sembra essere la loro forza.

Proviamo poi a interrogarci su quella pervicace convinzione che esprimono e dimostrano della loro disponibilità a morire, a mettere a disposizione la loro vita, convinti che potranno davvero rovesciare quel regime e determinare un'altra storia. Riusciamo noi a immaginare un sacrificio di questo tipo? Siamo capaci di vederlo negli occhi di quei ragazzi e di quelle ragazze della diaspora che incontriamo nelle nostre strade, che sono coraggiosi e determinati e ci dicono con un'assoluta tranquillità e uno straordinario rigore la loro disponibilità e la disponibilità dei loro concittadini, giovani uomini e donne che stanno in Iran, a sacrificare la vita per non dover continuare a vivere in quel regime? Basterebbe indubbiamente questo per vederli, riconoscerli e fare tutto ciò che ci chiedono, che chiedono al Parlamento e al Governo, per aiutarli nella loro lotta.

C'è ancora un'altra ragione: non dobbiamo distrarci vedendo l'Iran come un luogo isolato, ma dobbiamo guardarlo nella geopolitica che si sta determinando. Da quel settembre in cui Mahsa Amini ha perso la vita per colpa delle guardie islamiche, l'Iran ha attuato un accordo con l'Arabia Saudita, che si dice patrocinato dalla Cina. Lukashenko ha deciso di andare in visita a Teheran e l'Iran continua a

fornire droni alla Federazione Russa, che vengono utilizzati contro l'Ucraina. Sono state recentemente svolte esercitazioni tra l'Iran, la Russia e la Cina.

Sono tutti regimi - non c'è dubbio - che ignorano la democrazia e negano la libertà dei cittadini, ma certamente non sottovalutiamo questo cambiamento politico.

Per concludere, vorrei sottolineare due delle questioni che proponiamo al Governo.

La prima: vigilare sull'esportazione di materiali di armamento e munizioni. Non facciamo questa esortazione a caso, perché vogliamo scongiurare il coinvolgimento diretto o indiretto di aziende italiane, perché ancora dobbiamo fare luce su come le munizioni della Cheddite siano finite nelle piazze dell'Iran.

La seconda è dichiarare i *pasdaran* organizzazione terroristica, non solo per sostenere il Parlamento europeo, non solo per guardare negli occhi le ragazze e i ragazzi della diaspora, che ce lo chiedono in tutte le occasioni in cui si mobilitano, ma per un'altra straordinaria ragione. I guardiani della rivoluzione, i *pasdaran*, sono un grande potere economico in Iran e dichiararli organizzazione terroristica non è solo chiamarli con il loro nome, ma è anche, invece di far soffrire un popolo, dargli le risposte di possibile libertà. (*Applausi*). «Donna, vita, libertà», tradotto concretamente nelle nostre azioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CRAXI, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono molto orgogliosa che la Commissione affari esteri e difesa del Senato abbia votato questa risoluzione all'unanimità. Grazie a tutti i colleghi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente.

TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, tengo anch'io a ringraziare la relatrice, il presidente Craxi, e tutti gli onorevoli senatori. Riguardo agli interventi che mi hanno preceduto, posso assicurare che il Governo italiano ha agito e sta agendo con la più grande fermezza, per condannare un regime sanguinario e vergognoso, che ha tolto la libertà e che tortura quotidianamente il suo popolo. Onorevoli senatori, consentitemi di dire che il fatto che oggi il Senato approvi la risoluzione in esame è un ulteriore atto di vicinanza importantissimo, direi essenziale, per un popolo che costantemente viene torturato, oserei dire, e svilito nei diritti fondamentali. Stiamo quindi scrivendo davvero una bella pagina di libertà.

Chiaramente il parere sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del documento XXIV, n. 1.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la proposta di risoluzione che oggi portiamo alla vostra attenzione rappresenta un atto di amore e di solidarietà verso un popolo che, con tutta la forza di cui è capace, sta cercando la strada della libertà, della dignità e dell'autodeterminazione. È un popolo, quello iraniano, che con il suo sacrificio sta conquistando la strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Ancora abbiamo viva la memoria dell'uccisione della ventiduenne iraniana di origine curde, Mahsa Zina Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale per la presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo. Mahsa muore sotto il tallone di ferro di una dittatura teocratica, che negli anni ha procurato migliaia di vittime. 120.000 sono i casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che non è mai mancato nel movimento delle donne e del popolo iraniano. Mahsa Amini, spinta in un furgone dalla polizia, picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara, a Teheran, dove poco dopo è entrata, è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo. È terribile la sua storia, che parla di soprusi e violenze quotidiani contro le donne e gli uomini d'Iran, un popolo in ostaggio che chiede al mondo di schierarsi. Questo è il loro urlo.

Questa risoluzione intende appunto rappresentare la voce del nostro Paese; intende chiedere al

Governo di esercitare la necessaria pressione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali affinché si ponga fine alla spirale di violenza e oppressione in Iran, soprattutto ai danni della popolazione femminile e verso le opposizioni e le minoranze presenti nel Paese.

Questo provvedimento chiede all'Esecutivo di scongiurare l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate dalla magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati in questi mesi di proteste e di rilasciare i prigionieri arrestati nel corso delle manifestazioni.

Infine, si chiede che venga fatta luce sulla violazione dei diritti fondamentali e sulle violenze che ancora oggi vengono perpetrate ai danni della popolazione civile.

L'Iran è diventato una potenza locale anche grazie agli armamenti che continuano a nutrire l'arsenale del Governo di Teheran e, se vogliamo sostenere la popolazione locale nella propria legittima opera di resistenza alla dittatura, è necessario vigilare - di concerto con gli altri Paesi europei - sulle operazioni di esportazione delle armi, anche al fine di scongiurare un coinvolgimento, anche indiretto, del nostro Paese e delle sue aziende nelle operazioni di repressione dell'opposizione interna.

L'Italia, i Paesi democratici, il mondo intero non possono essere complici dei crimini dello Stato iraniano. Non possiamo più volgere lo sguardo altrove; non possiamo più essere indifferenti. Il Governo iraniano dev'essere sanzionato per la violazione puntuale e costante dei diritti umani.

Schierarsi vuol dire far esprimere il nostro Parlamento e il nostro Governo a sostegno della legittima aspirazione delle donne e del popolo iraniani alla libertà, alla giustizia sociale, alla democrazia.

Concludo il mio intervento con uno *slogan* che ha attraversato le piazze del Paese e che evoca un sogno di emancipazione per tutto il popolo iraniano: donna, vita, libertà.

Voglio infine ricordare che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a gennaio scorso, abbiamo avviato il patrocinio politico per salvare i giovani iraniani in carcere.

È anche e soprattutto per questo che esprimo con estrema convinzione il nostro sostegno alla risoluzione da noi proposta. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il territorio dell'Iran, nel corso dei millenni, ha ospitato civiltà che hanno costituito un esempio per tutte le altre popolazioni umane del pianeta e sta vivendo una fase di terribile regressione a cui stiamo tutti assistendo, grazie ai *media* che in questo periodo storico ci consentono di farlo. Non è un caso, quindi, che proprio in Iran, per la prima volta nella storia, un movimento di protesta contro un regime sia innescato da donne che chiedono il rispetto dei loro diritti.

In un Paese dove persiste l'obbligo del velo, la disoccupazione femminile è il doppio di quella maschile e per lunghi anni la polizia morale ha controllato ossessivamente i comportamenti femminili, siamo davanti a un fatto di grande importanza storica: da un lato, questa è l'ennesima riprova che i sentimenti di libertà e di uguaglianza sono insopprimibili per l'essere umano; dall'altro, questa è la conferma di quanto forti siano questi sentimenti nelle donne, non più disposte a vedere la loro vita e il loro corpo come strumenti piegati al fondamentalismo politico e religioso.

Il regime ha reagito, in questo caso, come tutti quei regimi che si sono trovati davanti a eventi inattesi e vissuti come peccato di lesa maestà: ma chi sono queste ragazze e anche questi ragazzi che si permettono di mettere in discussione l'ordine costituito? Dove trovano la forza? Perché non si spaventano? Perché gli atti di disobbedienza crescono di ordine e di numero? Ne è scaturita una repressione di inaudita violenza, con carcerazioni, torture e condanne a morte, davanti alla quale la comunità internazionale non può rimanere inattiva.

Una comunità internazionale non può esistere, se non reagisce davanti a una situazione come questa. Bene ha fatto quindi il presidente Mattarella a dare massima rilevanza all'indignazione italiana, convocando al Quirinale l'ambasciatore iraniano in Italia. Bene facciamo noi oggi a votare questa risoluzione, che condanna in modo netto gli eventi e soprattutto dà un mandato molto chiaro al Governo per attivare tutti i canali allo scopo di mettere fine alle violenze e per scongiurare il rischio di un coinvolgimento anche indiretto di aziende italiane nell'azione repressiva in atto.

Il nostro compito non si esaurisce però di certo qui. Come Senato, siamo chiamati a tenere alta

l'attenzione di tutto il nostro Paese su una mobilitazione che progressivamente sta coinvolgendo tutta la società iraniana. Lo dobbiamo fare per difendere i diritti universali in Iran e in senso lato nel mondo, ma anche per far sentire la nostra vicinanza a quelle ragazze e a quelle donne che, con il loro coraggio, stanno mandando un messaggio straordinario anche alle donne dell'Afghanistan e a tutte quelle che vivono, in tanti Paesi, in una condizione di oppressione e di privazione dei più elementari diritti.

Annuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo alla risoluzione. (*Applausi*).

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto va apprezzata la prudenza con cui è stata scritta la risoluzione in esame. Tanti sono i condizionali usati e tanti i fatti riportati, come ovviamente sulla stampa. La prudenza in questi casi è d'obbligo, considerate le diverse fonti d'informazione, che vanno valutate. Per capirci, se oggi chi si trova all'estero dovesse leggere alcuni titoli e articoli di alcuni giornali italiani contro il Governo italiano, potrebbe pensare che sia responsabile del naufragio di Cutro; ma sappiamo benissimo che non è così. Va valutata anche l'evoluzione che nel frattempo si è avuta in Iran su diversi aspetti su cui si focalizza la risoluzione, che è la stessa dal dicembre 2022.

Questa è una premessa per evidenziare che le conoscenze dirette di quanto sta accadendo sono diverse e spesso contrastanti; è fondamentale quindi capirne la reale portata. Come sempre accade, sappiamo che a una notizia ne è sempre contrapposta un'altra. Molti dei fatti che vengono narrati stanno anche nella dinamica tra Governo e opposizione iraniana. Siamo certi di una cosa: l'Iran - o, meglio, la Persia - che conoscevamo non è più tale, ha subito un'evoluzione dopo l'avvento della Repubblica islamica. È però un fatto che ci siano stati importanti moti di piazza per cambiare e arrivare a maggiore libertà.

La risoluzione è quindi prudente, ma anche concreta negli impegni del Governo italiano, impegni che certamente condividiamo. Stiamo attenti a non usare troppo la parola "democrazia". Troppi sono stati ormai i tentativi di imporre la democrazia da parte dell'Occidente e altrettanti sono gli insuccessi che sono seguiti a quei tentativi, in varie parti del mondo. Il mondo diviso in buoni e cattivi, come lo conoscevamo prima, non c'è più e noi, come Italia, dobbiamo fare in modo che certe alleanze tra Paesi e certe saldature di interessi non avvengano in chiave antioccidentale. Bisogna certamente lasciare che la coscienza del popolo iraniano cresca, bisogna fare in modo che la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero sia garantita, proprio per far crescere questa coscienza.

Stiamo attenti a non fare gli errori già commessi dall'Occidente in Afghanistan o in Libia, tanto per citare gli esempi più eclatanti e di cui subiamo le conseguenze, anche con le ondate migratorie. Vanno certamente evidenziate la recente pace diplomatica siglata tra Iran e Arabia Saudita e la riapertura delle rispettive sedi diplomatiche, proprio a indicare nuovi equilibri mondiali: a mediare questo accordo è stata la Cina, che ormai si impone anche come superpotenza diplomatica.

L'ostilità tra Iran e Arabia Saudita ha per lungo tempo provocato danni in larga parte del Medio Oriente.

La Regione mediorientale ha visto coinvolti in queste ostilità l'Iraq, il Libano, la Siria e lo Yemen. La ripresa dei rapporti è un'ottima notizia e ha ridotto l'isolamento in cui era finito per mesi il Governo iraniano.

Condividiamo anche l'impegno sul controllo del percorso delle armi. L'Italia, che è uno dei principali produttori di armi al mondo, deve avere su questo punto un ruolo preciso: ne conosce i mercati internazionali, è in grado di valutare eventuali triangolazioni e cessioni nel mercato nero; deve evitare quindi che le proprie armi finiscano in mani sbagliate o, peggio, di essere complice di eventuali traffici.

L'invito è dunque a usare le fonti certe e la diplomazia per riportare l'Italia al centro di una seria e concreta azione diplomatica. Ci riconosciamo certamente negli impegni che il Senato pone al Governo e li appoggiamo. È importante fare pressione sul Governo iraniano con l'uso della diplomazia, direttamente e nelle sedi multilaterali. Il fatto che a metà febbraio il Governo iraniano abbia concesso un'amnistia a oltre 20.000 manifestanti e abbia graziato in totale più di 80.000 iraniani coinvolti nelle proteste indica un'ulteriore presa di coscienza di Teheran.

Certamente bisogna lavorare ancora per porre fine a ogni eventuale forma di repressione, per fermare ogni tipo di violenza e di danni alle donne, ai pacifici manifestanti e alle minoranze etniche e religiose. Bisogna quindi fare in modo che vi sia un accesso libero e non condizionato dei cittadini iraniani sia all'informazione, sia a *Internet*, sia alle piattaforme per la messaggistica istantanea.

Certamente la diplomazia può sempre avere un ruolo per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate nei confronti di alcuni manifestanti arrestati, un ruolo da esercitare soprattutto attraverso le decisioni e le risoluzioni nei consessi internazionali. In questo senso, è fondamentale la collaborazione con gli organismi della comunità internazionale, alcuni dei quali hanno già avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze commesse in questi mesi ai danni dei manifestanti in Iran.

Ciò che tuttavia potrà portare a maggiori risultati - lo ripetiamo - è il fatto di proseguire un'intensa azione diplomatica. L'obiettivo è convincere il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e per tutte le minoranze presenti nel Paese.

Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla risoluzione. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, qualcuno un giorno mi ha detto che i diritti civili sono il canarino dei minatori. Una volta le miniere - e probabilmente tuttora è ancora così, in qualche parte del mondo - non avevano sistemi di ventilazione, per cui i minatori portavano dei canarini in una gabbietta: se gli animalletti cominciavano a soffocare e a morire, significava che l'ambiente stava diventando tossico; era l'allarme per i minatori che le prossime vittime sarebbero stati loro.

I diritti delle donne sono il canarino per eccellenza. Ovunque nel mondo i primi diritti a essere violati e conculcati sono immancabilmente quelli delle donne. La spia della trasformazione di uno Stato in regime totalitario e illiberale è data dalle leggi che colpiscono la libertà delle donne, i loro spazi, la loro salute riproduttiva e la loro partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. La loro violazione è così diffusa e pervicace che in un certo senso abbiamo accettato il fatto che in molte parti del mondo si pratici, in gradazioni diverse, un'*apartheid* di genere: alcune leggi valgono per gli uomini, altre valgono per le donne. Tutti i luoghi sono in genere consentiti agli uomini, solo alcuni alle donne.

In Iran non va diversamente. L'*apartheid* di genere non è però un'esclusiva dell'Iran, come la polizia morale non è una sua istituzione esclusiva. Tuttavia, come spesso accade, l'ennesima violenza compiuta da parte di quest'ultima - la polizia morale - è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Il massacro di Mahsa Amini, avvenuto per un *hijab*, un velo, a loro dire indossato male, e il goffo tentativo del Governo di far passare la sua barbara morte per un incidente hanno provocato un'ondata d'indignazione che si è trasformata in imponenti manifestazioni pacifiche che, a partire dal 16 settembre scorso, ancora non si fermano.

La risposta del regime, però, è stata ancora una volta brutale. Da sei mesi le donne iraniane guidano le proteste, chiedendo libertà, diritti e democrazia. Le parole d'ordine sono: "Donna, vita, libertà". Un trinomio di origine curda, a quanto si sa, e assolutamente adeguato. Le donne danno la vita e la vita, senza libertà, non ha senso, si spegne.

Nelle rivolte generate dalla violenza, reazione delle autorità iraniane, sono state uccise oltre 750 manifestanti e 30.000 persone sono state arrestate. Ora, se è vero che ogni cambiamento non può che provenire dal popolo iraniano stesso e dalla sua resistenza, è pur vero che la comunità internazionale non può non fare tutto quanto in suo potere per sostenere le donne iraniane e gli uomini che sono al loro fianco.

I gruppi di resistenza iraniana che tutti, in quest'Aula, abbiamo qualche volta incontrato ci chiedono di non voltarci dall'altra parte. Siamo ben consapevoli dei delicati equilibri internazionali in gioco, ma la *realpolitik* deve trovare un punto d'incontro con la naturale propensione umana di stare al fianco di chi combatte per i propri diritti e per la propria libertà, anche al rischio della propria vita.

Dall'ultimo rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, è emerso che le

migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, tra le quali anche diversi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane. Sono soggetti a torture e sono stati condannati addirittura alla pena di morte, dopo procedimenti giudiziari sommari, privi delle più elementari garanzie processuali.

Probabilmente abbiamo visto tutti il drammatico elenco dei nomi di coloro che, uomini e donne, attendono la morte nelle carceri iraniane. Spesso sono ragazze e ragazzi giovanissimi, di appena diciannove o vent'anni, di cui tuttora ignoriamo la sorte.

I movimenti di resistenza iraniani chiedono il riconoscimento dei diritti individuali e sociali ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di pensiero, di parola e di stampa, la libertà di organizzarsi politicamente, il divieto di torture e l'abolizione della pena di morte.

Il Movimento 5 Stelle appoggia queste richieste e sostiene con forza le aspirazioni di autodeterminazione del popolo iraniano, che vuole vivere in un Paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, a partire da quelli delle donne.

Ci uniamo alle richieste di questo Parlamento, di condannare con fermezza la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili, attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente libertà e diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici economici, sociali e culturali.

Chiediamo pertanto al Governo italiano di non essere timido e di intensificare l'azione diplomatica di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani delle proprie cittadine e dei propri cittadini, inclusi quelli delle minoranze presenti nel Paese.

All'inizio di questo mio intervento dicevo che i diritti civili e quelli umani sono il canarino dei minatori. Quando il canarino muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che rischi di morire anche tu. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, vengono messi in discussione i diritti acquisiti delle donne, nessuno può scrollare le spalle e dire che è roba da donne e che ci pensino loro. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, si negano i diritti e le tutele delle persone LGBT, nessuno può dire: non mi riguarda, io non sono gay, non sono mica lesbica. Quando il canarino dei diritti muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che la prossima vittima potresti essere tu. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rivolgo un saluto alla rappresentante del Governo qui presente.

Quella che ci accingiamo a votare tra poco è una risoluzione elaborata dalla Commissione affari esteri e difesa sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla cessazione dell'azione repressiva delle manifestazioni pacifiche conseguenti la morte di Mahsa Amini.

Permettetemi di ringraziare innanzitutto la presidente Craxi e tutti i membri della Commissione per il loro contributo, che ha portato alla stesura di questo importante documento. Consentitemi anche di esprimere vicinanza all'amica europarlamentare Cinzia Bonfrisco, entrata nella *black list* dell'Iran, perché, vorrei ricordarlo, è stata la prima firmataria di una lettera inviata a novembre all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, la quale ha portato alla risoluzione, con l'esclusione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni delle donne. Cinzia Bonfrisco da allora è entrata quindi nel mirino del regime.

Quel regime, secondo Amnesty International, dall'inizio delle manifestazioni di ottobre dello scorso anno ha portato alla morte di oltre 500 persone, di cui una settantina sono bambini. È un regime che non si ferma nel condannare a morte donne incinte o che consente alle proprie forze di sicurezza di prenderle a calci nella pancia facendo perdere loro il bambino. Essere nel mirino di un regime come quello iraniano fa paura, perché non c'è limite alla crudeltà, scatenata da un fanatismo religioso che consente di stuprare una bambina di dodici anni semplicemente per il fatto che non indossa il velo a

scuola e di farla morire a causa delle lacerazioni interne. Purtroppo non è l'unica barbarie. Sempre secondo Amnesty International, le forze di sicurezza e di *intelligence* iraniane hanno commesso orribili atti di tortura, tra cui percosse, fustigazioni, stupri, scosse elettriche ai testicoli contro bambini manifestanti di appena dodici anni. A questi vanno aggiunti i fenomeni di avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuti nell'ultimo mese, oggetto di un'interrogazione depositata dal Gruppo Lega ed oggetto anche di una risoluzione votata dal Parlamento europeo la scorsa settimana. L'ONU ha formulato accuse nei confronti delle autorità in Iran che e, secondo il rapporto del relatore ed osservatore dei diritti umani, sono basate su accertamenti di gravi violazioni della libertà con violenze accertate e omicidi compiuti nei confronti dei manifestanti che ultimamente stanno cercando di dimostrare il dissenso al regime imposto. Sono state identificate come le peggiori violazioni dei diritti degli ultimi quarant'anni.

L'Iran sta vivendo da molti anni una condizione dove la *sharia* genera oppressione, oscurantismo, degrado sociale ed economico, ma più di ogni altra cosa il Paese è una terrificante prigione per le donne che vivono segregate da un regime religioso teocratico e fondamentalista. L'Iran però non è sempre stato così: possiamo trovare fotografie che ritraggono ragazze iraniane sorridenti, truccate e con i capelli al vento, donne libere. Queste immagini non rappresentano soltanto le condizioni delle donne, ma il livello di civiltà e libertà di un popolo. Il velo venne bandito intorno agli anni Trenta e sempre in quel periodo fu aperta l'università di Teheran anche alle donne. Nel 1963 arrivò il diritto al voto per le donne e nel 1967 fu innalzata da quindici a diciotto anni l'età per il matrimonio, fu limitata la poligamia e fu introdotto il diritto delle donne al divorzio, attraverso la riforma del codice di famiglia. Con la rivoluzione iraniana del 1979 però e la trasformazione dell'Iran in una Repubblica islamica la cui Costituzione si ispira alla legge coranica e alla *sharia*, le donne sono state quelle che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze. Il loro destino fu immediatamente segnato, a partire dalla reintroduzione dell'obbligo del velo e dall'abbassamento dell'età per il matrimonio a nove anni, con l'abolizione appunto del codice di famiglia.

Mi chiedo quale credo o quale dio possano autorizzare un uomo ad obbligare una bambina di nove anni a sposarlo e quale uomo possa trovare naturale abusare di una bambina. Questo non è essere uomini.

Questo non è credere in qualcosa o in qualcuno, il termine giusto è pedofilia e, come tale, dev'essere duramente combattuta. (*Applausi*).

Le proteste iniziate a settembre dello scorso anno, che hanno visto l'uccisione di Mahsa Amini, hanno evidenziato il malessere delle donne iraniane e non solo. Contrariamente alle altre proteste avvenute in passato, oggi in Iran assistiamo a un fenomeno che si è diffuso a macchia di leopardo in tutto il Paese, coinvolgendo ampie fette della popolazione, a prescindere dall'età, dal genere e dall'appartenenza sociale. Molto significative sono le parole contenute in un messaggio rivolto al popolo iraniano dal filosofo sloveno Slavoj Žyžek nel commentare le rivolte iraniane: gli uomini che partecipano alle manifestazioni «Donna, vita e libertà» sanno bene che la lotta per i diritti delle donne è anche la lotta per la propria libertà. L'oppressione delle donne non è un caso speciale, è il momento in cui l'oppressione che permea l'intera società è più visibile. Questo a me pare il punto centrale: laddove le donne non hanno cittadinanza, i diritti di ogni essere umano sono in pericolo. I diritti delle donne sono alla base dei diritti universali e non ci sono diritti universali dove non c'è la completa separazione della religione dallo Stato: la libertà di religione o di credo è un importante diritto umano, è una questione di coscienza; quando però la religione è parte integrante dello Stato o della legge non si tratta più di credo personale, ma di potere e controllo sulla collettività. La difesa della laicità è una sfida importante per i progetti islamisti che aumentano in Europa, come le corti della *sharia*, il *burqa* o la segregazione di genere nelle università britanniche.

Ebbene, proprio partendo dal messaggio del filosofo vorrei fare una riflessione su quello che accade anche in Italia: penso al caso Saman, ai tanti matrimoni forzati e alle donne con il *burqa* sempre più presenti nelle nostre città. Abbiamo visto un'involuzione proprio in questo senso: mentre fino a qualche tempo addietro in Italia le donne con il *burqa* erano pochissime, oggi sono molte.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, rubo le parole di Oriana Fallaci: «C'è molto sole sui

Paesi dell'Islam, un sole bianco, violento, che acceca. Ma le donne musulmane non lo vedono mai: i loro occhi sono abituati all'ombra come gli occhi delle talpe. Dal buio del ventre materno esse passano al buio della casa paterna, da questa al buio della casa coniugale, da questa al buio della tomba».

Con la proposta di risoluzione in esame, per la quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, aiutiamo le donne iraniane a tornare a vedere il sole ed aggiungo che aiutiamo anche quelle che vivono in Italia a far sì che proprio in casa nostra non vengano nuovamente avvolte dal buio. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, penso sia molto opportuno portare anche qui in Aula questa discussione che avevamo svolto all'interno della 3a Commissione permanente e come Gruppo Partito Democratico abbiamo insistito in questo senso. È il modo in cui possiamo testimoniare la vicinanza più alta di coloro che rappresentano il popolo italiano, al Senato come alla Camera, e riprendere le tante manifestazioni che sono state fatte sul territorio in maniera molto libera da associazioni e persone davanti al consolato e all'ambasciata iraniani per dimostrarsi accanto a quelle donne, a quei giovani, al popolo iraniano. In tali contesti, si sono saldate anche componenti diverse che in passato non si erano ritrovate per manifestare contro un regime anche per ragioni diverse.

Ritengo pertanto che sia stato molto opportuno farlo in questa sede, ringrazio del lavoro fatto all'interno della 3a Commissione permanente ed è inevitabile annunciare da subito il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Tuttavia, seppur velocemente, bisogna ripercorrere quello che è successo in Iran, che era già una polveriera e in cui c'erano già le condizioni di una manifestazione che poteva diventare davvero virale nel suo passaggio su Internet. Non a caso, le piattaforme per messaggistica di Internet più utilizzate dai più giovani sono state il primo obiettivo del regime.

Già le aveva vietate nel 2009, quelle più conosciute e più diffuse (penso a Facebook e Twitter), ma lo ha subito fatto nei giorni successivi a fine settembre, provando a cercare di arginare un moto di popolo che invece non si è fermato, perché il passaparola funziona ancora, al di là delle tecnologie, ed è stato impetuoso, dopo quel 16 settembre in cui hanno ucciso Mahsa Amini e da cui tutto è partito, iniziando da Teheran e dal Nord, dalla zona del Kurdistan iraniano.

Poi si è diffuso qualcosa di imprevedibile, perché si è saldata la protesta dei più giovani e delle donne, che inizialmente bruciavano il velo e si tagliavano ciocche di capelli (quindi in maniera pacifica), raggiungendo anche i centri rurali, quelli più lontani e che non venivano mai coinvolti in manifestazioni di piazza, portate avanti dal ceto più istruito e dagli intellettuali e che partivano dalle università, dai centri dell'istruzione e della formazione, che spesso erano appunto i luoghi da cui partivano le principali manifestazioni. Questa volta il fenomeno si è esteso anche nelle realtà più piccole, perché è inevitabile che si siano saldate le richieste profonde di cambiamento nei confronti di una società oppressiva, nella direzione delle libertà, soprattutto dei diritti fondamentali delle donne, dei più giovani e delle giovani generazioni, con le proteste di alcuni strati popolari, certamente in difficoltà per le pesanti sanzioni occidentali, soprattutto durante il regime di Ahmadinejad. Queste proteste diverse si sono saldate, ma non hanno ancora trovato il favore di alcuni strati: penso ad alcuni settori lavorativi, ad esempio quello del gas e del petrolio, in cui la morsa del potere e del regime è ancora molto forte.

La reazione del regime è stata devastante: quella di chi ha paura di perdere tutto davanti a una morsa che mette insieme le migliori energie del Paese, ma anche appunto strati popolari profondamente scontenti della loro situazione economica e che si sentono abbandonati ed emarginati. È una miscela esplosiva, i cui esiti possono essere i più nefasti.

Il regime, oltre a intervenire in maniera pervicace con la violenza, nonostante gli appelli delle principali organizzazioni internazionali, di Amnesty International, di Human Watch e delle principali agenzie delle Nazioni Unite, non si è fermato e ha raggiunto il culmine a dicembre e a gennaio con esecuzioni capitali di giovani e anche l'uccisione di minori e donne, di ragazzine (penso a mia figlia che ha sedici anni), per il solo fatto di aggiustarsi il velo in maniera diversa, sono state uccise dalla

repressione. L'ONU si è mossa con un'indagine conoscitiva ed è stato ricostruito come siano stati dati ordini precisi di rispondere con armi da fuoco alle proteste di ragazzi e di giovani che avevano l'unica colpa di voler chiedere maggiori libertà e manifestare per i diritti civili.

Da questo punto di vista, serve una reazione forte di tutto il mondo occidentale. Le Nazioni Unite hanno avviato le loro indagini su un elemento davvero inquietante, com'è stato già ricordato: l'intossicazione di migliaia di ragazzi e di studentesse, su cui il regime ha abbozzato all'inizio. Poi, davanti a una manifestazione ampia che raccoglieva sicuramente il consenso di tante parti e anche di quelle preoccupate dalle manifestazioni, ha dato una prima risposta, ma è stata evasiva e non sufficiente.

Ora, che cosa fare? Questo è il punto e anche diversi analisti si interrogano su quello che sta succedendo e su quello che può provocare anche qualche mossa sbagliata da parte dell'Occidente. Ricordavo ieri, in dichiarazione di voto, come le Guardie della rivoluzione, ad esempio i *pasdaran*, spingano molto più spesso per un'alleanza non solo con Mosca (la collega Camusso ricordava prima la partecipazione attiva degli iraniani nella guerra in Ucraina, con la fornitura di droni), ma ormai da tempo con la Cina, che esercita una funzione di *patronage* non solo sul blocco Est, ma anche sul blocco Sud, nel tentativo di costruire un asse anche con quelli che una volta erano considerati non allineati. Lo dimostra l'accordo raggiunto con i responsabili della sicurezza iraniana e saudita: un tentativo di riunificare. In passato vedevamo le foto dei Presidenti americani fra Sadat e Begin (quello era il turno di Carter).

Poi abbiamo visto, in epoche successive, Clinton fra Ehud Barak e Yasser Arafat. Abbiamo visto i presidenti americani provare a patrocinare in quella zona strategica del Medio Oriente, delicata dal punto di vista degli assetti geopolitici; oggi vediamo la Cina intervenire in quell'asse. Occorre quindi ragionare anche sulla capacità dell'Occidente di intervenire con attenzione, con le misure giuste, facendo ripartire il JCPOA (Joint comprehensive Plan of action), l'accordo delicato sul nucleare iraniano, che allenta la pressione delle sanzioni sul popolo iraniano, perché poi si rischia di non colpire il regime, ma il popolo iraniano.

Sono tutti ragionamenti che vanno fatti, anche dal Governo italiano e in ambito europeo, su come vogliamo agire, utilizzando gli strumenti della diplomazia internazionale, per evitare che l'Iran venga sempre più attirato dall'egemonia cinese. Hanno già partecipato a esercitazioni militari congiunte, fanno parte - perché gli è stato richiesto - dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e da questo punto di vista non è facile intervenire, però l'Europa ha il vantaggio di poter insistere, appunto, sull'accordo sul nucleare per arrivare ad allentare le sanzioni sul popolo iraniano e allo stesso tempo, però, perché noi siamo diversi da questo punto di vista, esercitare il *soft power*. Da questo punto di vista, possiamo offrire un modello diverso rispetto alla Cina, che è quello - con una battuta - del *business* senza diritti.

Noi abbiamo un'arma fondamentale nella politica estera italiana, che certamente è quella della cooperazione; ci sono la politica commerciale, l'azione politico-militare, la partecipazione nelle operazioni di *peace-keeping*, ma anche la lotta, la tutela e la difesa dei diritti umani e dei principi fondamentali. In quello siamo diversi e dobbiamo dimostrare in tutte le sedi che la battaglia che stanno facendo le donne e i giovani iraniani è parte integrante della nostra politica estera e la deve caratterizzare. (*Applausi*)

Ha ragione la collega Camusso quando dice che non a caso vengono colpite le giovani generazioni e le donne, che rappresentano una speranza per il futuro. Non a caso vengono colpite le diverse forme d'arte, il libero pensiero, la possibilità che qualcuno la possa pensare in maniera diversa, perché quella è la prima crepa per i regimi. La forza dei regimi è la possibilità di contare sull'omertà delle persone. Coloro che stanno manifestando, mettendo a rischio la propria vita, devono quindi sapere che in Italia, come in Europa e nei Paesi occidentali, ci sono altre persone che non fanno calcoli, non applicano il realismo politico che spesso viene applicato nelle relazioni internazionali di politica estera, ma sanno che questa volta si gioca una partita per la libertà e i principi; quelle stesse libertà e principi che sono scolpiti nelle nostre Costituzioni e che abbiamo il dovere di difendere, a fianco di quelle donne e di quegli uomini che con coraggio manifestano per la libertà. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdi). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare ed esprimere, anche da parte di Fratelli d'Italia, un vivissimo apprezzamento alla presidente Craxi, a tutti i colleghi della Commissione esteri e ai colleghi che hanno parlato in questo momento, per aver assunto l'iniziativa di una risoluzione che è importante per una serie di motivi.

Il motivo principale riguarda una vicenda spaventosamente triste e violenta. Abbiamo citato il caso di Masha Amini, ma migliaia e migliaia di donne, di dimostranti e di persone sono state incarcerate, impiccate e torturate in Iran negli ultimi cinque-sei mesi; ricordiamoci che questi cinque o sei mesi sono però soltanto la punta di un *iceberg* ancora più orrendo, che affonda le radici nel khomeinismo di uno Stato che è teocratico, fondamentalista sciita, e che può essere benissimo definito islamico terrorista, come definivamo l'ISIS di matrice sunnita.

Uno Stato sciita terrorista, contro il suo popolo e contro i popoli vicini, che ha però la prerogativa di essere un grande Paese fornitore di *business*, di petrolio e di affari a troppa gente che ci va con grande leggerezza, magari perdendoli anche gli affari, è uno Stato che solleva illusioni straordinarie. Consentitemi di dire che anche oggi ne ho sentita qualcuna, cioè che ci sia una riformabilità del regime khomeinista, del *velāyat-e faqih*, del potere dei giureconsulti, dell'identificazione che tutto quello che avviene è la legge di Dio e chi fa qualcosa, anche una contravvenzione stradale, è un apostata, un *mohareb*, una persona da torturare, da impiccare, e lo decidono i giureconsulti. Questo è lo stato immutabile del potere khomeinista, signor Presidente, onorevoli colleghi.

Scorriamo la lista dei Presidenti, guardiamo negli occhi chi sono questi signori: Khomeyni, Khamenei, Rafsanjani, Montazeri, Khatami, Rouhani e ne potrei citare altri. Tra questi ci sono i più riformisti che il Paese abbia prodotto, che hanno continuato ad impiccare a più non posso. Rouhani, il grande riformista, era quello che uccideva e impiccava più persone, ogni giorno, di ognuno dei suoi predecessori (*Applausi*) e abbiamo fatto affari, mandato delegazioni e sollecitato l'Unione europea. Tanti Governi negli ultimi dieci anni lo hanno fatto, troppi, ed è ora di cambiare. Questa è una risoluzione importante per la politica estera italiana.

Si è parlato di diritti umani in politica estera, di Stato di diritto e di legalità: è fondamentale. Per questo motivo, ascoltando le dichiarazioni di voto, ho il piacere di constatare oggi, non certo per i pochissimi accenni che ho fatto anche ieri su questo tema, l'importanza di una maggior coesione, ampiezza e base parlamentare per i grandi temi di politica estera. (*Applausi*). Questo è uno dei grandi temi di politica estera. È un tema che riguarda l'Ucraina, perché l'Iran è combattente sul terreno in Donbass, con sue milizie, reclutate in Siria, Afghanistan e Yemen. Con i suoi droni, le sue armi e i suoi missili ammazza gli ucraini direttamente, non per interposta persona. Queste milizie sono comandate dal corpo dei *pasdaran*, dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Non facciamo finta di non sapere tutto questo. Lo sappiamo benissimo, non l'abbiamo letto solo sui giornali, ma in molti casi l'abbiamo ascoltato di persona.

Perché l'Iran è un Paese terrorista all'esterno, oltre che al suo interno, facendo quello che è stato ampiamente descritto? Voltandomi verso qualche collega che era presente con me, in quell'aula di 40.000 o 50.000 persone, a Villepinte, quattro anni fa, penso che eravamo stati oggetto di un attentato mostruoso. Un diplomatico, accreditato all'ambasciata iraniana a Vienna, Assadollah Assadi, è stato processato perché colto con un esplosivo ad altissimo potenziale, che stava portando all'interno di quell'aula, dove c'erano tante persone, perlomeno con una trentina di amministratori locali, di personalità, di giornalisti, di parlamentari italiani. Egli stava cercando di far esplodere quella manifestazione del Consiglio della resistenza iraniana, per creare una strage che sarebbe stata, se non simile, per lo meno non molto distante da quelle delle Torri gemelle.

È quindi uno Stato terrorista. Assadi cos'era, anzi cos'è? Lo vogliono scambiare, adesso: è stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena in Belgio, ma si cerca naturalmente di scambiarlo e l'Iran cattura poveri innocenti, che acchiappa in giro per il mondo, che transitano dai Paesi vicini, per tenerli in carcere e scambiarli con Assadollah Assadi. Assadi chi era? Era una persona che, in due anni, aveva fatto centottanta viaggi in Europa, era capo di una rete terrorista

iraniana ed era un diplomatico iraniano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si pone un problema serio. Vogliamo continuare a fingere che tutto questo non esista? Vogliamo lasciare scorrazzare queste bande iraniane in giro per l'Europa e anche in Italia?

Vogliamo lasciare che continuino a uccidere personalità politiche, dissidenti politici, persone (*Applausi*), uomini, donne, ragazzi, che siano davanti ai loro carnefici? Questi casi sono infiniti; li conosciamo tutti, o molti di noi.

Smettiamo di credere e di cadere nelle trappole che questo Paese si riforma col dialogo. Certo, serve il dialogo, ma servono anche le forze vive, libere, della società iraniana: una società giovane, splendida, di gente magnifica, di grandi intellettuali, di persone di enorme coraggio.

Dobbiamo parlare con loro; ci sono grandi organizzazioni: quella guidata dalla signora Rajavi è una di queste; è quella che raccoglie più sostegno all'interno del Paese probabilmente, ma ce ne sono anche altre; sono democratici con carte vere, credenziali serie. Se andiamo a visitare i loro luoghi - anche in Albania sono rappresentati - vediamo che hanno un culto delle persone, della memoria di coloro che sono caduti.

Ne dico una per tutte: nel 1988 sono caduti 30.000 martiri dei *mujaheddin*, del popolo soprattutto, anche di altre etnie, non soltanto politiche, ma etnico-culturali del Paese. I *mujaheddin* del popolo hanno perso 30.000 persone impiccate da una commissione che rispondeva a una *fatwa* dell'*ayatollah* Khomeini. E da chi era guidata la commissione della morte? Penso che molti lo sappiano: dall'attuale presidente della Repubblica islamica Raisi.

Su questo Iran non dobbiamo illuderci; ci dev'essere un segnale forte da parte della comunità internazionale.

Mi ha fatto piacere sentire la senatrice Camusso proporre l'inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche del corpo dei *pasdaran*, che fra l'altro governa (per parte mia, ma credo anche per il mio Gruppo, è un elemento che voglio sollevare, ma sarà il Governo a deciderlo); è uno dei più grandi organizzatori del superamento del sistema sanzionatorio contro la Russia attraverso il controllo dell'economia. Le forze della sicurezza iraniana controllano più della metà dell'economia del Paese.

Per questi motivi, perché quanto fatto con questa risoluzione è un passo importante, ho l'onore di dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, nell'auspicio che sia un voto unanime di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sono intervenuta prima in fase di discussione, per cui ora vorrei semplicemente dichiarare il voto favorevole a nome del Terzo Polo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXIV, n. 1.

È approvato.

Il documento è approvato all'unanimità. (*Applausi*).

In attesa che venga completata l'analisi del prossimo documento all'ordine del giorno, che è ancora in Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 16,04*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Discussione dalla sede redigente dei documenti:

[\(Doc. XXII, n. 9\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) **CAMUSSO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia*

[\(Doc. XXII, n. 6\)](#) **LOMBARDO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati*

[\(Doc. XXII, n. 11\)](#) **FLORIDIA ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

(Relazione orale) (ore 16,04)

Approvazione del documento XXII, n. 9

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9, 5, 6 e 11.

Il relatore, senatore Magni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

MAGNI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei rivolgere innanzitutto un ringraziamento a tutti i componenti della 10a Commissione del Senato, a cominciare dal Presidente, per avermi affidato il compito di svolgere la relazione su questo importante documento che siamo chiamati ad approvare, riguardante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Si tratta di una proposta condivisa da tutto il Parlamento, visto che, di fronte al fatto che c'erano altri documenti e altre proposte di legge, il testo base preso a riferimento è quello contenente una proposta avanzata da tutti i Gruppi parlamentari e voluta quindi dall'insieme del Parlamento, cosa che mi pare molto importante.

Ringrazio quindi vivamente ancora una volta per l'incarico affidatomi per il quale, tra l'altro, essendo la mia prima volta come relatore, sono anche un po' emozionato per il fatto di assumermi una tale responsabilità.

Venendo alla relazione, il documento in esame prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Si prevede, oltre alla relazione conclusiva da presentare al Senato al termine della legislatura, una relazione con cadenza annua.

In base alla disciplina istitutiva in esame, la Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e con la garanzia di almeno un componente per ogni Gruppo. Sono inoltre stabilite le disposizioni sulla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione e sull'adozione del regolamento interno e si specifica che le sedute della stessa sono pubbliche, eccettuati i casi in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato e può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (il documento demanda al regolamento interno la definizione del numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione).

I compiti di accertamento della Commissione sono individuati analiticamente dall'articolo 3. Si ricorda, in via di sintesi, che essi riguardano: l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, alla sussistenza di differenze tra i sessi, tra le fasce di età, tra le aree territoriali e i settori lavorativi, nonché con particolare riguardo agli interventi di assistenza prestati alle vittime e alle loro famiglie; le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro; l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla sicurezza sul lavoro; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro per i lavoratori e le loro famiglie, per la produttività delle imprese, per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema economico; l'incidenza della formazione permanente, l'efficacia dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione in Italia rispetto agli altri Paesi; gli eventuali nuovi strumenti legislativi e

amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il documento disciplina, poi, i poteri e i limiti della Commissione, i quali, in conformità al principio costituzionale sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, sono definiti con riferimento a quelli per le autorità giudiziarie; la modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti di inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipano o vengono a conoscenza di tali atti.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Magni. Nonostante l'emozione della prima volta, abbiamo apprezzato la sua relazione. (*Applausi*).

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo perché ritengo che l'importanza di questa Commissione sia davvero grande. Purtroppo, ogni giorno vediamo che continuano ad esserci incidenti sul lavoro. Continuano, purtroppo, ad esserci lavoratori che escono di casa e non tornano più alle proprie famiglie.

Avere una Commissione a tale tema dedicata anche in questo ramo del Parlamento è sicuramente un fattore positivo per il Governo, che potrà attingere sicuramente ad opinioni ed idee, che potremo mettere in campo per valutare, appunto, le norme che servono in questo momento a dare risposte e a far sì che non si verifichi più nessuna morte: zero morti sul lavoro.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere non ostativo espresso dalla 5a Commissione permanente sul documento in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del documento XXII, n. 9, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono davvero molto contento che tutta l'Aula abbia votato a favore degli articoli che istituiscono questa Commissione e che, presumibilmente, farà lo stesso quando si tratterà di esprimere il voto finale.

Non è la prima volta, ma è dalla XIV legislatura che il Senato della Repubblica, giustamente, istituisce una Commissione di inchiesta sul mondo del lavoro e sulle condizioni del lavoro. Il fatto che il Senato abbia deciso di istituirla anche in questa legislatura e che l'abbia fatto all'unanimità mi sembra un elemento molto importante. Ci tenevo a sottolinearlo, come anche volevo ringraziare i colleghi ed i Capigruppo, per aver sostenuto questa scelta insieme a tutti noi. Naturalmente considero non rituale l'istituzione di questa Commissione, anche se questa è già la quinta legislatura in cui si decide di dar

vita ad una Commissione come questa. Penso, al contrario, che sia una scelta dovuta e anche molto connessa ai profondi, giganteschi cambiamenti che sono intervenuti negli anni. Abbiamo detto tante volte e in tante occasioni di dibattito che ci sono state anche qui al Senato, ma non solo, di quanto siano intervenute una serie di profonde modifiche strutturali che hanno significativamente, in qualche caso addirittura clamorosamente, cambiato l'organizzazione del lavoro, rendendola molto diversa da quella che conoscevamo in passato. Intorno a una diversa organizzazione del lavoro, si è evidentemente definita e strutturata anche una società particolarmente diversa, ma questi mutamenti hanno generato anche una enorme, in qualche caso drammatica, frammentazione che certamente non aiuta e anzi spesso mette le lavoratrici e i lavoratori in una condizione di maggiore difficoltà e anche una materia come quella relativa alla sicurezza delle condizioni di lavoro in qualche modo ha profondamente a che fare con questi elementi di frammentazione.

Penso che si potrà fare un buon lavoro, che sarà utile a tutto il Paese, anche quando ci sarà da intervenire in termini di legislazione. Esprimo pertanto un grande apprezzamento per la scelta che l'Assemblea sta compiendo oggi.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, gentili colleghi, gentile Sottosegretario, credo di capire bene l'emozione con cui il senatore Magni ha voluto aprire la discussione e credo che non fosse solo legata al luogo nel quale presentava il disegno di legge, ma anche e soprattutto al tema, vista l'affinità con tante battaglie che ha affrontato. Lo capisco, perché questo è stato il primo disegno di legge che ho voluto presentare come senatore e l'ho voluto fare anche simbolicamente, rispetto alla mia precedente esperienza di amministratore locale come assessore al lavoro del Comune di Bologna. Oggi siamo contenti di affrontare una votazione che, al di là delle appartenenze ai Gruppi politici, riconosce l'utilità dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Vorrei che la parola giusta, che purtroppo è risuonata anche in quest'Aula per vicende diverse estere, risuonasse nella sua crudezza anche rispetto all'argomento trattato e la parola è "guerra". Presidente, ogni giorno muoiono tre persone in Italia sul luogo di lavoro e non ci sono solo i morti, ci sono anche gli infortuni sul lavoro che sono oltre 600.000 l'anno; stiamo parlando di oltre 2.000 infortuni al giorno; sono i numeri di una guerra. Questi sono i numeri ufficiali che l'INAIL ci dà ogni anno in occasione del 22 ottobre, la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituita per riflettere sul tema, ma non è detto che questi siano i numeri che davvero certificano la realtà, perché purtroppo sappiamo che esistono tanti casi di infortuni sui luoghi del lavoro che non vengono neanche certificati come tali. Il voto di oggi significa che per noi tutti lavorare non può significare porre a rischio la propria vita; il voto condiviso odierno significa che per tutti noi, per un Paese moderno e democratico, questo è inaccettabile. Dirò di più: questi numeri sono il segno di un tradimento del sogno dei nostri Padri costituenti che volevano porre il lavoro a fondamento della nostra vita democratica e della nostra comunità. Riaffermare i diritti sui luoghi di lavoro, a partire dalla vita e dalla salute, è un generatore di valore per la società. Con questa Commissione non solo abbiamo il dovere di continuare a lavorare sul monitoraggio, sull'informazione e sulla prevenzione, ma a mio avviso abbiamo anche il dovere culturale di evitare l'assuefazione sui numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro. Evitiamo l'assuefazione rispetto alla contabilità.

Morire sul lavoro non è mai una fatalità: evitiamo anche l'utilizzo di termini che non descrivono la verità. È una sconfitta per tutti, è una ferita sociale che lacera il Paese, ma non è una ferita sociale che lacera le nostre coscienze; se fosse così anche noi, in quest'Aula, a volte non saremmo complici di alcune delle cause che determinano gli infortuni sul lavoro. Tutti noi, infatti, sappiamo benissimo che dove c'è lavoro precario il rischio di infortunio sul lavoro è più alto e che tutte le volte che non contrastiamo la precarizzazione del lavoro, aumentiamo l'incidenza dei rischi di infortunio e di decesso; tutte le volte che non siamo contro il lavoro irregolare non diminuiamo i rischi di infortuni e decessi; tutte le volte che non contrastiamo il lavoro nero, diventiamo complici di quello che succede. Non a caso i settori più colpiti sono sempre gli stessi: cantieristica, edilizia, logistica e agricoltura. Soprattutto il settore della logistica è profondamente cambiato in questi anni e gli infortuni e i decessi

nei luoghi di lavoro in tale comparto ci dovrebbero far riflettere molto su quali sono le condizioni di lavoro in tale ambito nel nostro Paese.

Noi dovremmo essere consapevoli che il costo della sicurezza non può essere un elemento di competizione economica. Quando determiniamo il tema del minor costo delle gare al massimo ribasso, dobbiamo essere consapevoli che le prime voci di taglio che vengono fatte sono quelle sul costo del lavoro, sulla sicurezza e sulla formazione. Quando non riusciamo a contrastare il fenomeno delle cooperative di comodo o delle cooperative spurie, che sono molto attive nei settori della logistica e dell'agricoltura, non riusciamo a determinare le condizioni per le quali ci può essere sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo sapere che quando non riusciamo a contrastare i contratti collettivi di comodo, cioè quelli non fatti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, questo ha un impatto sulle condizioni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un ulteriore aspetto di questa Commissione può essere utile. Noi abbiamo avuto l'esperienza del Covid: cerchiamo di far luce sul perché non eravamo pronti a valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro a causa della pandemia. Evitiamo che lo stesso problema si possa ripetere, come ci dicono le organizzazioni internazionali e le strategie che richiedono investimenti nelle infrastrutture per aumentarne la resilienza.

Ce lo fanno capire temi sui quali non vorrei che noi, per distrazione, superata l'emergenza della stretta fase pandemica, non cogliessimo il lavoro che c'è da fare sulla prevenzione e sulla formazione. Questo non lo si può fare per parti separate: lo devono fare tutti i partiti politici insieme e lo devono fare le istituzioni, l'ispettorato del lavoro, le autorità locali, le amministrazioni locali, le organizzazioni sindacali. Si tratta di una guerra da combattere tutti insieme come sistema Paese.

Vorrei che questo fosse un ambito dell'attività di questa Commissione di inchiesta: non solo assumere tutte le informazioni che possono essere utili al Parlamento per legiferare e per rendere effettive le misure di controllo, ma riuscire anche a fare un lavoro di sensibilizzazione per non essere noi indifferenti rispetto ai numeri sui decessi e sugli infortuni, rispetto ai numeri di una guerra silenziosa che il nostro Paese purtroppo ogni giorno si trova ad affrontare. Ripeto, ci sono tre morti al giorno dichiarati e più di 2.000 infortuni sui luoghi di lavoro. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti del Liceo classico «Quinto Orazio Flacco» di Potenza. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,27)

TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la proposta che istituisce la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha avuto un consenso pressoché unanime. Di questa proposta credo sia doveroso apprezzare il fatto che non verrà trattato soltanto il tema degli infortuni sul lavoro o della sicurezza, come nelle precedenti Commissioni infortuni; rimangono temi ancora centrali, naturalmente, ma lo spettro di indagine della nuova Commissione sarà molto più ampio. Oggi dobbiamo riconoscere che il testo ampliato dal lavoro della 10a Commissione ha messo a fuoco nuove e ulteriori tematiche da approfondire, come ad esempio la differenza tra sessi nel mondo del lavoro, argomento che porta con sé altri temi estremamente attuali come la parità di retribuzione o il diritto ad avere congedi parentali.

La 10a Commissione ha inoltre aggiunto un punto importante di cui occuparsi, che riguarda la digitalizzazione e l'impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

Voglio infine sottolineare la questione della formazione, il collegamento di questa col percorso di studi, il raffronto tra il livello di formazione italiano e quello estero.

Questo nuovo perimetro di lavoro definito per la Commissione di inchiesta è uno scenario che oggi abbiamo il dovere di sostenere, perché permetterà al Parlamento di poter avere una lente di ingrandimento su tutti gli aspetti attuali, sui quali è giusto accendere una luce neutrale e terza. Tutto

ciò permetterà al legislatore di comprendere le criticità e offrire spunti per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i cittadini italiani. L'obiettivo, quindi, dovrà essere quello di analizzare, studiare e mettere a disposizione, con il consenso più vasto possibile, una serie di puntualizzazioni sulla legislazione vigente.

Forza Italia ha da sempre posto la questione lavoro come tema centrale di tutti i programmi di Governo e delle iniziative politiche intraprese, sia quando siamo stati all'opposizione, sia quando siamo stati - come oggi - al Governo. Nel rispetto dei valori, degli ideali e di quella tradizione che da sempre accompagna le nostre battaglie, oggi siamo qui a sostenere la costituzione di questa Commissione, che riteniamo utile e indispensabile in avvio di questa XIX legislatura. Il nostro impegno non mancherà, soprattutto sui temi della semplificazione, che ritengo debbano tornare a essere centrali nelle politiche sul lavoro e incidere positivamente nella vita di ogni lavoratore di questo Paese.

Per queste ragioni, con estrema convinzione annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza-Berlusconi Presidente. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, dico in partenza che il MoVimento 5 Stelle appoggia pienamente l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

Presidente, noi in questo momento abbiamo delle emergenze gravi da risolvere in questo Paese e queste emergenze non sono i *rave*, non è il tetto al contante, ma è certamente il lavoro, in tutte le sue facce. Il lavoro povero: oggi abbiamo 4,5 milioni di lavoratori poveri, persone che, nonostante lavorino, non riescono ad uscire dalla condizione di povertà. Eppure, quando parliamo di salario minimo, ancora ci viene detto che è impossibile inserire il salario minimo legale e che basta invece rafforzare la contrattazione collettiva.

Abbiamo l'emergenza lavoro precario: oggi i lavoratori precari sono oltre 3 milioni e moltissimi di questi sono giovani. I dati Eures ci dicono che il 43 per cento dei giovani al di sotto dei trentacinque anni guadagna meno di 1.000 euro nel nostro Paese. Questo chiaramente spinge moltissimi giovani ad andare via: sono oltre 120.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro Paese per non fare più ritorno e spesso sono giovani anche altamente formati.

Abbiamo certamente l'emergenza dei servizi al lavoro, che purtroppo in questo Paese non esistono: le cosiddette politiche attive del lavoro. Negli anni abbiamo investito appena lo 0,03 per cento del PIL; pensiamo che la Germania investe dieci volte tanto. Vorrei ricordare che le Regioni che hanno la competenza sui servizi al lavoro non sono nemmeno riuscite a spendere il miliardo di euro che avevamo stanziato in legge di bilancio 2020 per assumere i lavoratori nei centri dell'impiego (*Applausi*), che sono i luoghi deputati ai servizi al lavoro.

Certamente tra le emergenze da affrontare per il lavoro ci sono le condizioni dei lavoratori e i turni massacranti. Penso, ad esempio, ai lavoratori del comparto sanitario: li abbiamo costretti a lavorare in condizioni estreme, li abbiamo chiamati eroi, eppure ancora non sono partiti i censimenti per stabilizzare i tanti lavoratori precari (*Applausi*), nonostante abbiamo fatto delle leggi che permettono alle Regioni di stabilizzare chi abbia maturato diciotto mesi di lavoro durante la pandemia.

Questo lavoro così precario, così sottopagato, così massacrante, con turni che non sono tollerabili, è evidente che causi anche dei problemi di sicurezza. Qui parliamo di una vera e propria mattanza, Presidente, come ricordavano i miei colleghi: più di mille morti all'anno sul lavoro, quasi tre morti al giorno. Le chiamiamo "morti bianche", ma di candido non hanno assolutamente nulla. Spesso sono giovani; è capitato che a morire fossero anche giovani durante l'apprendistato o il tirocinio, spesso sono madri o padri che escono per andare al lavoro e non fanno più ritorno nelle proprie famiglie.

Questa Commissione di inchiesta deve avere - a nostro avviso - tre obiettivi principali. Il primo è quello della formazione: a questo Paese, purtroppo, manca la costruzione di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro, che secondo noi deve partire dalla scuola. Per questo abbiamo depositato un disegno di legge che istituisce l'insegnamento della sicurezza sul lavoro già nel percorso scolastico.

Il secondo obiettivo fondamentale è quello della prevenzione, perché, Presidente, anche in questo

campo l'arma più potente che abbiamo e che come Stato possiamo mettere in campo è certamente quella della prevenzione. Eppure, spesso ci sentiamo dire che investire in prevenzione è troppo costoso, ma non si tiene conto che quegli investimenti a lungo termine significano certamente risparmio di spesa in termini di invalidità.

Il terzo obiettivo fondamentale è quello della conoscenza e dell'informazione: conoscenza di quali sono i comportamenti corretti da seguire; conoscenza e informazione anche su quegli incidenti che si chiamano *near miss*, ovvero quasi incidenti, che spesso non vengono neppure registrati, eppure sono proprio l'indicatore di una condizione lavorativa in sicurezza, oppure non in sicurezza, o in sicurezza apparente.

Signor Presidente, riteniamo che bisogna anche fare un altro passo, con l'istituzione di una vera e propria procura nazionale del lavoro (*Applausi*). Ci stiamo provando dalla scorsa legislatura: purtroppo non abbiamo mai avuto i numeri per approvare questa proposta di legge, perché anche su questo siamo stati sempre isolati in Parlamento. Eppure, avere una procura nazionale sul lavoro, con dei magistrati che seguono quegli infortuni, renderebbe molto più rapide tutte le indagini successive, che oggi invece richiedono moltissimo tempo.

Signor Presidente, oggi abbiamo un'idea di lavoro che andrebbe totalmente stravolta, ma credo che un po' i nostri giovani stiano andando in quella direzione. Oggi i giovani parlano di *YOLO economy* (*you only live once*), per cui si vive una sola volta, non si vive solo per lavorare e non si vive solo per guadagnare. Quindi, anche le espressioni che usiamo spesso, come guadagnare per vivere, andrebbero totalmente riviste: il lavoro deve diventare un valore aggiunto, uno strumento che permetta a ciascuna persona di realizzare il proprio progetto di vita, il proprio sogno. Questo è quello a cui dovremmo mirare. Ricordiamolo anche quando diciamo ai nostri giovani che tutto sommato dovrebbero accontentarsi di qualsiasi lavoro venga loro offerto. Lo abbiamo fatto tutti, signor Presidente, ma tutti poi abbiamo avuto e dobbiamo avere l'ambizione di realizzare, anche attraverso il lavoro, il nostro sogno, il nostro progetto di vita. Potremo fare le leggi più belle del mondo ma, se non capiamo che la società non può guardare solo alla produttività, non avremo mai davvero un futuro migliore.

Ho già annunciato il voto favorevole del mio Gruppo al documento in esame e voglio concludere il mio intervento con le parole del presidente Mattarella, secondo cui i morti sul lavoro «feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza di ogni lavoratore riguarda il valore aggiunto che attribuiamo alla vita». (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,38)

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustrissimi colleghe e colleghi, la tematica della sicurezza sul lavoro ritorna in Assemblea, finalmente, perché purtroppo le statistiche sono terribili. Circa 6.300 persone muoiono ogni giorno nel mondo a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali. Condivido quanto detto dalla collega Castellone, del Gruppo Movimento 5 Stelle, che l'emergenza non sono i *rave party*. Ebbene, cara collega, non lo sono più grazie alla legge voluta dal Governo. (*Applausi*).

Purtroppo l'emergenza è la sicurezza sul lavoro, visto quello che succede. Onorevoli colleghi, se guardate sul vostro telefonino, troverete una notizia ANSA sull'ennesimo episodio di una persona morta nel veronese, schiacciata in una fabbrica. Mandiamo le condoglianze alla famiglia ed esprimiamo il sostegno del Governo (*Applausi*), con l'obiettivo di arrivare a zero morti sul lavoro, come diceva il sottosegretario Durigon.

Già nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, in Commissione lavoro, si erano incardinate alcune proposte di legge, di cui ero stata relatrice, ma dopo audizioni varie, a causa del Covid-19 e di altre urgenze, non si è potuti arrivare a una conclusione. Istituire una Commissione di inchiesta sulle

condizioni di lavoro e sulla sicurezza è importante. Si tratta di temi importanti, che voglio analizzare in dettaglio. Prima di tutto si parla delle condizioni di lavoro, nei vari ambienti e settori, per verificare i diversi contratti che vengono applicati, perché sappiamo benissimo che esistono contratti pirata o contratti inadeguati al luogo o alla mansione che una persona viene chiamata a svolgere. Già è stato fatto in agricoltura con la Commissione di inchiesta sul caporalato, nella scorsa legislatura, ma quello è solo un ambito, purtroppo, di contratti irregolari e di sfruttamento.

Basta aprire un quotidiano locale: indagini della Guardia di finanza vengono fatte ogni giorno, e a loro va il nostro elogio per il loro operato. Purtroppo, scoprono situazioni irregolari o di lavoro nero in diversi ambiti e settori. Per non parlare delle gare d'appalto, dove si parla di massimo ribasso, il cui primo taglio arriva proprio dal costo del personale o, infine, delle cooperative spurie, che applicano condizioni contrattuali illecite e sono le stesse cooperative regolari - possiamo chiamarle così - che ci chiedono di arrivare direttamente a una situazione per vagliare e migliorare il loro operato.

È importante analizzare nella Commissione anche la sicurezza sul lavoro a 360 gradi, con un ampio e incisivo intervento di semplificazione e aggiornamento del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e del sistema assicurativo, anche sotto il profilo della vigilanza. Ci chiedono non solo le aziende, ma gli stessi ispettori del lavoro e di vigilanza di riformare il sistema, perché sono sempre meno e soprattutto perché utilizzano risorse per adempiere a infinita burocrazia, togliendo in tal modo tempo alle reali verifiche che devono essere fatte e sottraendo risorse necessarie alla formazione, che è una tematica importante su cui bisogna investire. Infatti, come si suol dire anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, prevenire è meglio che curare.

Concludo, Presidente, ritenendo necessaria e fondamentale questa Commissione, per la quale, per il Gruppo Lega, annuncio il voto favorevole. Tuttavia, riteniamo altrettanto necessario e fondamentale arrivare alla conclusione dei lavori della Commissione non solo con una relazione, ma anche con un atto concreto e condiviso che porti a cambiamenti veritieri per giungere a condizioni regolari per tutti, con la conciliazione di vita, lavoro e famiglia, prospettive di contratto innovativo di un mercato del lavoro che cambia ed è flessibile, ma soprattutto - come dicevamo - con l'obiettivo morti zero.
(Applausi).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, tramite lei, Presidente, vorrei ringraziare il relatore e la 10^a Commissione per il lavoro fatto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei anche sottolineare che mi pare si possa dire che questo sarà un voto unanime dell'intera Assemblea; il che rende quella di istituire una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una scelta impegnativa per il Parlamento; una scelta che deve partire dal fatto che vi sono nel nostro Paese alcuni milioni di lavoratori e di lavoratrici che vivono in una condizione di precarietà, perché fanno il *part time* involontario, perché hanno contratti brevissimi, magari solo di alcuni giorni.

Bisogna sapere che, quando si ha un contratto a termine che dura solo alcuni giorni, per esempio, la formazione obbligatoria non viene fatta, perché non c'è il tempo materiale per farla.

Bisogna sapere che, se ci si abitua all'idea di contratti che continuano a essere reiterati per brevissimo periodo, ciò significa che l'investimento sulla formazione e sulla sicurezza non c'è.

Non si può avere l'idea che una formazione compiuta per affrontare i temi della sicurezza possa avvenire nella logica del temporaneo, breve, del meno costoso possibile.

Sto parlando di lavoro legale, neanche di tutto quel mondo, che invece esiste, indubbiamente, di lavoro informale o di lavoro nero.

Il problema è che più si destruttura il lavoro e i suoi diritti, più si riduce la sicurezza; più si riduce la qualità del lavoro più, in realtà, si introduce l'idea di un sistema di produttivo, di un sistema di servizi che non è in grado di dare certezze ai lavoratori. Questo anche perché, per esempio, quando si fa un codice degli appalti che prevede il subappalto a gogò come se nulla fosse, si introducono grandi elementi di ricattabilità dei singoli lavoratori che, di fronte alla necessità, rinunciano anche a

pretendere condizioni sicure di lavoro.

Il lavoro, quindi, non è insicuro soltanto perché possono presentarsi imprevisti e imprevedibilità. Il lavoro spesso è insicuro perché non lo si conosce o non lo si affronta e perché non si investe in termini di prevenzione e condizioni positive.

Nel documento che ci apprestiamo ad approvare per insediare la Commissione ci sono molti impegni, che sono indicati nell'articolo 3 - come ci ricordava il relatore - e che hanno l'idea, che io credo sia fondamentale, che nessuno dei temi riguardanti le condizioni di lavoro può essere isolato rispetto agli altri. C'è una trasversalità, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di contratto che hai, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di formazione che hai. Dobbiamo anche cominciare a ragionare sul fatto che c'è una relazione tra la sicurezza e le trasformazioni tecnologiche che sono in atto in termini di cambiamento dei sistemi produttivi, ma forse anche in termini di opportunità.

Vorrei soffermarmi per un momento su uno dei temi che abbiamo affidato a questa Commissione, di cui si parla in genere solo in occasione della Giornata internazionale: il lavoro minorile. Noi diamo in qualche modo per scontato che nel nostro Paese questo tema non ci sia. Non è vero. Lo diciamo perché in realtà non abbiamo alcuna rilevazione statistica che ci permetta di dire se esiste o non esiste il lavoro minorile nel nostro Paese. Nel 2021 i consulenti del lavoro indicavano in 2,4 milioni i lavoratori che avevano cominciato a lavorare prima dei sedici anni. Nel 2019 l'Ispettorato del lavoro rileva, durante le sue ispezioni, 243 casi di illiceità dal punto di vista dell'età; di nuovo, ne rileva altri 127 del 2020 e poi non abbiamo altri dati. Possiamo sempre pensare che sia un fenomeno minoritario. La verità è che, per esempio, una delle attività a cui potrebbe dedicarsi la Commissione di indagine è iniziare a rilevare statisticamente questo fenomeno e a vedere come possiamo intervenire affinché non ci sia quella che io considero un'onta sull'immagine del nostro Paese e sulla sua scelta rispetto al lavoro.

Come dicevano già altre colleghe e colleghi, si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Nessun lavoro può chiedere alle persone di perdere la salute o, ancora peggio, la vita. Eppure, c'è una strage che si ripete anno su anno e che troppo spesso si risolve in qualche minuto di ricordo o in qualche ora di cordoglio, ma non diventa mai un tema centrale dell'iniziativa. Il dato del 2022 (l'ultimo dato disponibile) ci dice che gli infortuni sono stati 697.773 e che sono aumentati del 25,7 per cento rispetto al 2021; che gli incidenti mortali sono stati 1.090, più di tre al giorno. So che qualcuno ha commentato dicendo che siamo di fronte a una lieve differenza rispetto al 2021 e al 2020. Purtroppo quella differenza è data dal fatto che la pandemia da Covid è stata anche un acceleratore delle morti sul lavoro.

Ma c'è una quota consistente (oltre mille morti ogni anno) di incidenti che si ripetono negli stessi settori e con le stesse caratteristiche, che si ripetono da circa sessanta anni. Molta attenzione dobbiamo dedicare e contemporaneamente dobbiamo sapere che crescono, e spesso non le riconosciamo, le malattie che derivano dal lavoro, quelle che chiamiamo malattie professionali, così come crescono le patologie da lavoro correlato.

Questa Commissione, allora, non è solo un luogo per riepilogare le cose che già conosciamo o quelle che magari non conosciamo (per esempio che nel 2021 gli infortuni femminili sono cresciuti del 42,9 per cento). Aumentano in generale, per uomini e donne, gli infortuni *in itinere*; forse vuol dire che si corre troppo, ci si deve troppo spostare per rincorrere i lavori e viene meno la sicurezza. Potremmo dirci - e lo dirà senz'altro la Commissione - che gli infortuni mortali, nel solo gennaio di quest'anno, sono già stati 43; e non abbiamo i dati degli ultimi due mesi.

Allora cosa possiamo fare per affrontare il fatto che esistono delle dinamiche di infortunio che continuano a ripetersi? Credo che non possiamo continuare a dire che l'unico strumento è quello della formazione. La formazione è sicuramente uno strumento essenziale, ma non è l'unico. Dobbiamo esplorare quel mondo nuovo, di cui spesso diamo di per sé un giudizio positivo: il mondo delle tecnologie, dell'innovazione, del digitale. È un mondo che ci offre grandi contraddizioni. Quello dei *rider* non è un lavoro sicuro, anzi, abbiamo purtroppo la testimonianza di come sia molto pericoloso.

Ci sono invece altre situazioni in cui la tecnologia sui cicli produttivi ha determinato la riduzione delle condizioni di sicurezza, ma quello delle tecnologie è un mondo vasto. Per esempio, potremmo

ragionare sul fatto che, se non si entrasse in una cisterna quando i sensori indicano la presenza di gas, forse non si ripeterebbero degli infortuni che c'erano prima?

Dobbiamo sconfiggere allora l'idea che la sicurezza sia un costo e non un investimento. Dobbiamo sconfiggere l'idea, che spesso è presente nella discussione del nostro Paese, che in fondo basta che il lavoratore sappia e questo di per sé impedisce che si generino infortuni.

Non basta che il lavoratore o la lavoratrice sappiano. Non possiamo cioè non ragionare sulla gravità e sulla ripetitività degli infortuni sul lavoro. Abbiamo bisogno di riflettere, anche pensando che non abbiamo fatto abbastanza in passato, anche se certamente il nostro Paese ha delle leggi importanti e positive sulla sicurezza sul lavoro. Forse abbiamo bisogno di rimettere energie, fantasia, proposte e di cogliere l'insieme di quelle trasversalità che indagare sulla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto abbiamo bisogno di prevenire e di determinare condizioni sicure.

Credo che in fondo possiamo dirci che questo è uno dei migliori compiti che può essere affidato a un'Aula parlamentare. È una delle migliori espressioni di potestà legislativa alla quale possiamo ambire quella di rendere il lavoro per le persone una certezza per la loro qualità della vita e, soprattutto, la certezza di tornare a casa la sera. *(Applausi)*.

[MANCINI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre un tema di grande centralità nel nostro Paese e si condivide pienamente la necessità di trovare soluzioni in grado di ridurre il numero di infortuni e di vittime, purtroppo ancora molto alto.

La proposta in esame tratta - come si è già detto - molte tematiche complesse e solo apparentemente slegate tra loro, in quanto gli incidenti sul lavoro sono spesso correlati alla legalità o, meglio, all'illegalità del lavoro.

Troppo spesso ci si occupa delle cosiddette morti bianche solo in occasione degli eventi di cronaca più eclatanti, dimenticando che ogni giorno decine di lavoratori vengono coinvolte in incidenti sul lavoro, spesso non correttamente identificati.

Responsabilità della politica è quindi occuparsi del tema con continuità e programmazione su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti comparti, consapevoli che gli infortuni pesano in modo rilevante dal punto di vista economico e gravano sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario.

La sicurezza è da considerarsi, pertanto, un investimento in positivo e non meramente un costo e questo passaggio necessita di un cambio culturale importante.

Le cause alla base degli infortuni sul lavoro sono molteplici. Sicuramente rilevanti sono le cause organizzative (legate a un processo di ammodernamento tecnologico, di macchine e di attrezzature), la scarsa prevenzione, la disattenzione e la superficialità spesso legata a scarsa informazione e formazione dei lavoratori e, in particolare, l'illegalità, perché gli infortuni aumentano proprio laddove ci sono meno controlli e comunque in realtà imprenditoriali dove prolifera il lavoro nero o sommerso.

L'orientamento maggiormente utilizzato sino ad oggi, ovvero il solo approccio repressivo, non basta. Vanno sviluppate e incentivate tutte le politiche di carattere preventivo. Per fare ciò serve davvero un cambio culturale. Investire in sicurezza non significa necessariamente spendere in sicurezza: investire in sicurezza ripaga ampiamente a livello aziendale, ma soprattutto a livello sociale (spesa sanitaria, previdenziale, assicurativa).

Sul tema della consapevolezza e della cultura della sicurezza, pur riconoscendo che l'Italia è dotata di un quadro normativo certamente avanzato, potrebbe essere opportuno riflettere sulla realizzazione di una campagna mediatica che metta al centro del suo messaggio l'importanza della prevenzione. È necessario incentivare l'ammodernamento tecnologico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, potenziando e sfruttando al meglio anche le iniziative e le agevolazioni promosse dall'INAIL. Bisogna riconoscere, valorizzare e incentivare gli sforzi delle aziende virtuose che operano nel rispetto delle regole e che investono in sicurezza.

Occorre migliorare l'informazione. È indispensabile avere un sistema informativo moderno e aggiornato, conoscere non solo gli infortuni indennizzati dall'INAIL, ma anche i rischi a cui i

lavoratori sono esposti, comprendendo anche quelli in condizione di fragilità, rapporti di lavoro variegati, instabili, orari e turni, che vanno ad aggiungersi ai normali rischi lavorativi; ciò tanto più oggi alla luce dei profondi cambiamenti del mondo del lavoro che hanno spostato il baricentro del luogo stesso, definito ormai da una pluralità di possibili luoghi di lavoro.

Occorre far dialogare tutti i dati disponibili; banche dati dell'INAIL, del Ministero della salute, dell'Istat, dell'ARPA, dell'Agea e anche, perché no, quelle di tutte le Regioni e degli ispettorati nazionali del lavoro. Occorre però soprattutto responsabilizzare i lavoratori tramite la formazione, strumento culturale di prevenzione perché coinvolgere e responsabilizzare lo stesso lavoratore rispetto ai pericoli è fondamentale. La sua consapevolezza e la sua preparazione sono la prima neutralizzazione del rischio, dove non si può operare l'eliminazione totale alla fonte.

Deve trattarsi però di una formazione di qualità. Taluni operatori della formazione spesso offrono alle aziende servizi formali, non effettivamente formativi, e questo svuota il significato dell'obbligo formativo a tutto svantaggio delle imprese sane, che invece sostengono importanti costi per una formazione permanente, seria ed efficiente. Il tema della formazione merita di essere svolto e considerato in relazione anche al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici e fondamentale è la vigilanza, intesa soprattutto come controllo preventivo. In un'ottica di investimento in sicurezza anche il ruolo repressivo a cui siamo abituati, accompagnato da politiche sanzionatorie eccessivamente onerose, va rivisto, mentre va potenziata la vigilanza là dove vi sia il sospetto di coinvolgimento di lavori invisibili, in nero o comunque rapporti non regolari.

È opportuno che gli interventi ispettivi prendano in considerazione soprattutto queste realtà imprenditoriali e lavorative al fine di supportare le imprese che intendono mettersi a norma e individuare quelle che operano nell'illegalità. In tale direzione si colloca proprio il piano nazionale per l'emersione del lavoro sommerso, approvato dal Governo a dicembre. La sfida sarà soprattutto quella di rendere superiore per le imprese i benefici dell'operare nella legalità rispetto ai costi connessi all'utilizzo del lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un *mix* di procedure di prevenzione e promozione del lavoro regolare accanto a una ridefinizione delle misure di deterrenza.

È sempre quindi necessario ricercare il giusto equilibrio tra l'esigenza delle aziende e la tutela circolare dei diritti dei lavoratori. Ciò significa dare dignità e valore a chi lavora, garantendo il rispetto di orari, riposo, formazione e professionalità, senza però dimenticare che la centralità del lavoratore è sul fronte non solo dei diritti, ma anche dei doveri, intesi soprattutto come attenzione e responsabilizzazione, fattori necessari per fronteggiare e prevenire in maniera adeguata il rischio di infortuni gravi. Dall'altra parte, le imprese devono avvertire la presenza di uno Stato che supporta e aiuta perché la sicurezza deve essere patrimonio collettivo.

Il dialogo sociale su una materia così delicata è avvertito anche dall'opinione pubblica. Oggi più che mai dobbiamo investire tutti: le istituzioni, ad ogni livello, le organizzazioni sociali di rappresentanza, i corpi intermedi e la stessa società civile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il parere favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXII, n. 9.

È approvato. (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i documenti XXII, nn. 5, 6 e 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Quest'anno il tema è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il messaggio è ridurre gli sprechi e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da ormai due anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità e sul nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse.

Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema: l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria e l'aria con il

suolo. Ed occorre comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre.

Come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Sironi, scusi se la interrompo, ma devo invitare i colleghi non interessati ad ascoltare ad uscire dall'Aula, così da permetterle di svolgere il suo intervento.

SIRONI (M5S). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli, che potrebbero trattenerla. Perché consumiamo il suolo, alterando il ciclo delle acque, con tutti i danni che ne conseguono? Perché siamo pervicacemente fissati su agricolture intensive, non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre, dunque, avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto.

Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua fino a quattro o cinque volte di meno e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco che approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50 per cento della pioggia si infila solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infila scende giù in falda e l'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo.

Dobbiamo pensare ad una grande cisterna, che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante. Quindi, anche quando non piove, soprattutto quando non piove, tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se, invece cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente; e se la pioggia sarà intensa e breve, rischiamo pure di fare gravi danni.

Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri di acqua, ovvero 150 TIR di bottiglie di acqua. Quindi, queste sono buone ragioni per parlare, proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, dell'azzeramento, ora, del consumo di suolo. La Giornata dell'acqua non serve per invocare la pioggia, ma per capire che la politica deve darsi da fare per avviare i necessari cambiamenti radicali. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di portare rispetto nei confronti dei colleghi che stanno parlando, anche quando si tratta di un intervento di fine seduta.

Come già ho detto in più di un'occasione rispetto a colleghi che ridono, scherzano e fanno di tutto anziché ascoltare, c'è la *buvette*, dove si mangia e si beve bene. Nell'Aula del Senato si ascoltano i colleghi che intervengono. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 marzo 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (**495**)

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Definizione*)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

Approvato

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

Approvato

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

Approvato

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Approvato

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

Approvato

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

Approvato

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

Approvato

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di

classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Approvato

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ([182](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui,

per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso,

di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 495.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 ([453](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

([454](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 ([494](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 ([541](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "Accordo del 1999".

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

Approvato

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta ([Doc. XXIV, n. 1](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta,

premessi che:

da decenni in Iran donne e uomini lottano con determinazione per il ripristino di condizioni di libertà, democrazia e per il rispetto dei diritti umani;

le autorità iraniane hanno sempre replicato alle legittime richieste di riforma con una dura repressione, provocando morti e arresti anno dopo anno. Si contano infatti migliaia di casi tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che ha spinto i cittadini iraniani a rischiare la vita per chiedere libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani;

il 13 settembre 2022, una giovane iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta «polizia morale» della Repubblica islamica (*Gasht-e-Ershad*)-l'organismo di sicurezza istituito ufficialmente nel 2005 a seguito dell'elezione a Presidente di Mahmoud Ahmadinejad, deputato a vigilare, arrestare e rieducare chi violi il rigido codice di abbigliamento e a proteggere l'etica e i valori stabiliti dall'attuale governo dell'Iran-per avere indossato il velo in modo inappropriato ed in ogni caso in difformità da quanto previsto dalla normativa locale che obbliga le donne in Iran all'utilizzo dello *hijab*;

secondo testimoni oculari, la «polizia morale» avrebbe spinto la ventiduenne Mahsa Jina Amini in un furgone, l'avrebbe picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, fino a farla entrare in coma;

la giovane, ricoverata in stato di fermo presso un vicino ospedale, è morta il successivo 16 settembre 2022, ufficialmente, secondo quanto sostenuto dalle autorità iraniane, per cause naturali, senza tuttavia che risulti essere stata condotta alcuna approfondita indagine sull'accaduto e senza chele

autorità locali abbiano consegnato ai familiari della vittima la cartella clinica e i risultati dell'esame autoptico sul suo corpo;

considerato che:

la morte di Mahsa Jina Amini ha dato origine ad una ondata di manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, che ha interessato oltre 150 città e 140 università - a partire dalla prestigiosa Università di tecnologia Sharif di Teheran - in tutte le 31 province dell'Iran, e a cui stanno prendendo parte attivi cittadini iraniani espressione di tutte le componenti della società civile;

le proteste femminili, che hanno trovato eco anche nei principali *social media*, hanno destato la piena solidarietà da parte di molti uomini iraniani, e coinvolto persino la nazionale maschile di calcio, impegnata di recente nei mondiali di calcio in Qatar;

tali proteste, promosse spontaneamente dalle donne della società civile iraniana, nascono inizialmente con l'obiettivo di chiedere alle autorità iraniane un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il Paese, con particolare riferimento all'obbligo del velo; con il passare dei giorni, e con l'aumento della portata delle proteste, le manifestazioni hanno assunto una dimensione di massa, e mirano al cambiamento dell'attuale sistema teocratico e la conseguente fine dell'oppressione delle libertà personali e dei diritti civili;

come evidenziano alcuni osservatori, le proteste di questi mesi, che sembrano indipendenti da fattori di matrice politica, sono esacerbate, oltre che dalle legittime aspirazioni dell'universo femminile e della società civile iraniana, certamente anche da un profondo e diffuso malcontento popolare e da un montante sentimento di angoscia per il futuro, che ha radici sociali, economiche e occupazionali, che è aggravato dallo stato di isolamento in cui versa il Paese, dal deterioramento del sistema economico e alimentato dalla frustrazione e dalla rabbia per la diffusa corruzione del regime;

alla base delle proteste vi è la richiesta di riconoscere i diritti individuali e sociali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di superare il sistema normativo attuale che ha di fatto istituzionalizzato la discriminazione sessuale e la repressione delle donne, con la conseguente compressione di tutti i loro fondamentali diritti civili;

nonostante i reiterati appelli alla moderazione rivolti da organismi internazionali, da molti Paesi e da personalità della Comunità internazionale alle autorità di Teheran, la risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle manifestazioni di protesta è ancora improntata alla rigidità, oltre che indiscriminata, sproporzionata e non necessaria, e ha causato finora la perdita di numerose vite umane ed un elevato numero di feriti;

dall'inizio delle proteste, in particolare, le forze di sicurezza avrebbero risposto alle manifestazioni di piazza di manifestanti disarmati usando anche armi letali contro persone che non rappresentavano alcuna reale minaccia;

le forze di sicurezza, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e le forze dei Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e gli agenti di sicurezza in borghese avrebbero fatto ampio uso di proiettili, di gas lacrimogeni e di manganelli per reprimere le manifestazioni di protesta;

Amnesty International riferisce di aver raccolto prove che dimostrano come il comando generale delle Forze armate abbia ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato delle armi da fuoco;

l'azione repressiva appare particolarmente stringente nei confronti di alcuni difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e giornalisti, avendo coinvolto, fra gli altri, anche Niloofar Hamedì,

la giornalista che per prima diffuse la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini e che pubblicò la foto dei genitori della giovane abbracciati fuori dal reparto in cui era ricoverata, e la collega Elahe Mohammadi, che raccontò il funerale della ragazza, entrambe arrestate e a rischio di essere condannate alla pena di morte;

a cadere vittime delle azioni repressive sarebbero state inoltre altre vittime innocenti, giovanissime donne colpevoli unicamente di aver dato voce ad un disagio e ad un afflato di libertà,

come Mahak Hashemi, uccisa a 16 anni a manganellate dalle forze di sicurezza a Shiraz, nella regione centromeridionale dell'Iran, per aver indossato un berretto da *baseball* al posto del tradizionale velo, come Asra Panahi, morta anch'ella a 16 anni ad Ardabil, nell'estremo nord del Paese, dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema, o come Hadis Najafi, la ragazza che legandosi i capelli era divenuta ella stessa simbolo della protesta, uccisa nel corso di una manifestazione nella città di Karaj, a nord ovest di Teheran;

le repressioni avrebbero interessato in particolar modo le regioni del Paese dove vivono comunità etnico-religiose minoritarie, inclusi i Curdi, i Baluchi, gli Arabi, le minoranze religiose non sciite, i Baha'i e i Cristiani, che continuano a essere colpite in modo sproporzionato, soprattutto in termini di vittime e di arresti;

secondo stime attendibili fornite dall'organizzazione non governativa *Iran Human Rights* (IHRNGO), avente sede ad Oslo, dall'inizio delle manifestazioni di protesta alla data del 17 dicembre scorso, almeno 469 persone, tra cui 63 bambini e 32 donne, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza;

anche l'organizzazione non governativa internazionale *Human Rights Watch* (HRW) ha a sua volta documentato l'utilizzo eccessivo ed illegale della forza da parte delle autorità iraniane contro i manifestanti in dozzine di casi in diverse città del Paese;

la stessa UNICEF, nel condannare le numerose violenze perpetrate nei confronti dei bambini, ha chiesto di porre fine ad ogni forma di violenza e abuso in Iran, confermando le notizie secondo cui nei disordini di questi mesi avrebbero trovato la morte oltre 50 bambini;

l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, nel chiedere al Consiglio per i diritti umani della massima assise internazionale, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali perpetrate in questi mesi nei confronti dei manifestanti in Iran, ha parlato di circa 14.000 persone, compresi i bambini, arrestate nel contesto delle proteste;

secondo i dati forniti dalla stessa magistratura iraniana dall'inizio delle manifestazioni di protesta, più di 2.000 persone sono state incriminate dalle autorità giudiziarie locali, la metà delle quali nella sola città di Teheran, e alcune di esse già condannate a morte, accusate di aver provocato disordini o causato danni a persone e beni pubblici;

alcune organizzazioni per i diritti umani, fra cui il *Center for Human Rights in Iran*, accusano apertamente la magistratura iraniana di aver celebrato processi farsa a carico dei manifestanti arrestati, comminando sentenze capitali ai loro danni senza il rispetto delle necessarie garanzie legali e procedurali;

fonti giornalistiche riportano la notizia relativa alla esecuzione delle prime due condanne a morte ai danni di due ventitreenni arrestati nel corso delle manifestazioni di questi ultimi mesi, rispettivamente Moshen Shekari e Majidreza Rahnavard, avvenute l'8 e il 12 dicembre scorsi;

oltre ad aver fortemente conculcato il diritto dei cittadini iraniani di riunirsi e di manifestare liberamente, le autorità iraniane avrebbero deciso di minare gravemente anche il loro diritto alla libertà di espressione, limitando drasticamente l'accesso a *internet* e bloccando le piattaforme per la messaggistica istantanea in tutto il Paese;

fonti giornalistiche, che hanno trovato conferma nelle parole del portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi, raccontano inoltre che dall'inizio delle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini almeno 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni;

considerato altresì che:

in Iran, ai sensi di alcune norme esplicative del codice penale islamico, le donne che vengono viste in pubblico senza il velo sono passibili di pene detentive da dieci giorni a due mesi o ad una multa in denaro; tali disposizioni si applicano anche a bambine di nove anni, ovvero al raggiungimento dell'età minima per la loro imputabilità penale;

simili disposizioni normative e prassi applicative autorizzano la polizia e le forze paramilitari iraniane ad arrestare e imprigionare decine di migliaia di donne ogni anno per aver mostrato ciocche di capelli sotto il velo o per aver indossato soprabiti, pantaloni o abiti a maniche corte e colorati e che il

gesto del taglio di una ciocca di capelli ha finito col diventare simbolo della protesta in atto, internazionalmente riconosciuto;

ricordato che:

l'Iran è vincolato al rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, strumenti internazionali che le autorità di Teheran hanno espressamente sottoscritto e in seguito ratificato, rispettivamente nel 1975 e nel 1994;

il Paese asiatico, inoltre, pur non avendo aderito alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, è tenuto in ogni caso al rispetto del principio di non discriminazione, ed in particolare a quello di uguaglianza tra uomini e donne, giacché esso costituisce un principio chiave del *corpus* internazionale a tutela dei diritti umani, sancito peraltro, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco, a cui Teheran aderisce sin dal 24 ottobre 1945;

rilevato altresì che:

lo scorso 24 novembre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione speciale sulle continue e gravi violazioni dei diritti umani in Iran, e nell'accogliere la richiesta dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali in corso contro i manifestanti in Iran, ha istituito una missione conoscitiva sulle proteste iniziate il 16 settembre nel Paese asiatico, missione conoscitiva a cui peraltro l'Iran ha già fatto sapere di non voler collaborare;

lo scorso 14 dicembre il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato a maggioranza una bozza di risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, per rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne (UNCSW), il principale organismo intergovernativo globale dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile, fino alla scadenza del suo mandato, prevista per il 2026;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 viene espressa una ferma condanna per le recenti condanne a morte pronunciate ed eseguite nel contesto delle proteste in corso in Iran, e chiesto alle autorità iraniane di porre immediatamente fine a tale pratica, di annullare senza indugio le recenti condanne e di porre fine all'ingiustificabile uso della forza nei confronti dei manifestanti pacifici, in particolare delle donne;

numerose sono in questi mesi le attestazioni di solidarietà e di stima nel mondo occidentale nei confronti delle donne iraniane e dei manifestanti che pacificamente stanno esprimendo il loro aperto dissenso nei confronti di norme così pesantemente restrittive della libertà individuale e di espressione in Iran;

manifestazioni di vicinanza alla popolazione iraniana, e con l'obiettivo di spingere le istituzioni a prendere una posizione netta rispetto al massacro dei manifestanti perpetrato dal regime teocratico, sono state anche accompagnate da iniziative oltremodo coraggiose come lo sciopero della fame che la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, ha avviato per chiedere azioni contro la violazione dei diritti umani in Iran;

parole di solidarietà sono state espresse anche da Alessia Piperno, la giovane viaggiatrice e *blogger* italiana arrestata, come altri cittadini dell'Unione europea per il loro presunto coinvolgimento nelle proteste, liberata di recente, dopo settimane trascorse in stato di detenzione presso la prigione di Ebrat, grazie all'opera di mediazione delle varie articolazioni del Governo italiano coinvolte;

Tarane Alidoosti, una delle attrici iraniane più celebri anche a livello internazionale, è stata arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza per aver «pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos» e secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim sarebbe stata rinchiusa nel carcere di Evin. L'attrice sin dall'inizio ha espresso il suo pieno sostegno alle proteste e denunciato negli ultimi giorni l'inizio delle esecuzioni capitali utilizzando il

suo profilo *Instagram* che conta più di 8 milioni di *follower*;

preso atto che:

nonostante diverse informazioni giornalistiche abbiano riportato dell'indicazione fornita dal procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Mantazeri in merito alla possibile abolizione della «polizia morale», ad oggi non si ha alcuna conferma ufficiale;

la Commissione,

ricordando le misure sanzionatorie adottate di recente dall'Unione europea nei confronti di singole personalità ed entità statali del regime iraniano in risposta alle ripetute violazioni dei diritti umani nel Paese;

esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani uomini iraniani che in questi giorni stanno con coraggio protestando per rivendicare i propri elementari diritti di libertà di espressione;

ribadendo il pieno e convinto appoggio al popolo iraniano per la sua aspirazione alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

impegna il Governo:

a fare pressione sul Governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso dei cittadini a *internet* e alle piattaforme per la messaggistica istantanea;

ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso ad ulteriori esecuzioni delle sentenze di condanna a morte comminate dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi;

a chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle attuali proteste;

a condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali;

a collaborare con gli organismi della Comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran in questi mesi ai danni di pacifici manifestanti;

a proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese;

a vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e munizioni che riguardino anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali esso commerci abitualmente, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto nel Paese asiatico;

a sostenere, in accordo con la *policy* dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

DOCUMENTO NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 9](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l'edilizia e la logistica;

e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

f) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

g) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

h) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

- i) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- n) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.
- p) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi.

Art. 4.

Approvato

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.
5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte

le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 8.

Approvato

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia ([Doc. XXII, n. 5](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione e organizzazione interna)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.
6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione accerta:

- a) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- b) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- c) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;
- d) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;
- e) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- f) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- h) nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- i) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a

procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.

Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ([Doc. XXII, n. 6](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

- a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
- b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
- c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
- d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione;
- e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- f) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del

segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 11](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

h) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della

repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

m) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

n) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 495 e 182

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso del Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 495 e 182

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere; la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate; presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi; sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 453

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 454

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 494

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 541

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui Docc. XXII, nn. 9, 5, 6 e 11

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Florida Barbara, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Versace, per attività della 7ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore Giacobbe.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Parrini Dario

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (552)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità (475)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Regione Toscana

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (477)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Segre Liliana

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (551)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. La Pietra Patrizio Giacomo, Sen. Malan Lucio

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (241)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Meloni Marco

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (405)

previ pareri delle Commissioni 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 21 marzo 2023 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare: *alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)*:

Romeo, Bizzotto, Pucciarelli, Stefani, Bergesio, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Murelli, Pirovano, Potenti, Spelgatti, Testor e Tosato. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia di minori scomparsi", previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 10*).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, recante l'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, in ordine alla notifica delle società Nebius B:V: e Tecnologia Intelligente S.r.l - Acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l..

Il predetto documento è deferito, predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 118).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della

legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 1).

Il Ministro della Salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 agosto 2020, n. 113, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nel corso dell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXII*, n. 1).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 marzo 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole (FHT) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 63).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 13 febbraio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII-bis*, n. 1).

Mozioni

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [PATUANELLI](#), [DAMANTE](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#) - Il Senato,

premessi che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti a prescindere;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'INAIL nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 all'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capotreno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (quindi la sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), e la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che:

molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività;

al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con queste ultime, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso della XVIII Legislatura nella Commissione 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato è stata approvata all'unanimità una risoluzione in esito all'istruttoria sull'affare assegnato n. 149 (Doc. XXIV, n. 63) in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un "sistema chiuso" controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie (per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo) non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, le attuali disposizioni normative a tutela di tali soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria;

nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni per viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di cassazione;

è altresì emerso che il lavoro nel settore ferroviario è escluso dalla categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. È doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, consentendo loro di andare in pensione a 58 anni, tali effetti furono cancellati con la "legge Fornero", aggiungendo, di fatto, ben 9 anni ai requisiti e spostando quindi l'età pensionabile a 67 anni, impegna il Governo:

- 1) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, con un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;
- 2) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;
- 3) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;
- 4) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie di lavoro usurante di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.

(1-00034)

[DI GIROLAMO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [TURCO](#)

- Il Senato,

premessò che:

secondo il rapporto della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), "Drought in numbers 2022", in mancanza di un'efficace strategia e di un impegno condiviso a livello globale, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale;

il degrado dei terreni nelle aree più esposte alla desertificazione è causato principalmente dallo sfruttamento eccessivo e dall'uso inappropriato del suolo e delle acque, oltre che dalle variazioni climatiche;

la siccità è una delle principali cause della desertificazione, che a sua volta comporta il declino della fertilità dei terreni, della biodiversità che ospitano, con evidenti danni complessivi anche alla salute umana, azioni i cui impatti sono fortemente inaspriti dai cambiamenti climatici;

come rilevato dalle categorie di settore e dalle istituzioni competenti in materia, tali fattori hanno un pesante impatto sulla disponibilità di risorse idriche, anche nel nostro Paese;

negli ultimi due anni il fenomeno della siccità sta investendo soprattutto le regioni del Nord Italia, dove i laghi alpini presentano livelli di riempimento ai minimi storici, con altrettanta minima quantità dei flussi di risorsa idrica rilasciata. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove i 5 laghi prealpini più importanti, che secondo i dati ARPA potrebbero consentire lo stoccaggio di 1,3 miliardi di metri cubi di acqua, a causa della scarsità degli immissari hanno raggiunto solo 350 milioni di metri cubi, 200 milioni in meno rispetto al 2022;

anche la portata del Po continua a diminuire e risulta più che dimezzata rispetto allo scorso anno. Secondo l'ultimo *report* dell'ANBI, l'associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione, in alcuni punti del fiume si registra una riduzione perfino dell'80 per cento, e si preannuncia una situazione particolarmente critica per diversi bacini idrici dal Nord al Sud Italia;

tutti gli indici presi in considerazione dall'Osservatorio siccità dell'Istituto di bioeconomia del CNR nei mesi primaverili del 2022, a cominciare dall'indice SPI (*standard precipitation index*), indicatori di *surplus* o *deficit* pluviometrico, sono univoci nell'indicare un *deficit* abbastanza diffuso nelle regioni settentrionali e su Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria, soprattutto sul medio e lungo periodo, con buona parte del Nord e diverse aree del Centro-Sud in siccità, da moderata a estrema. Anomalie negative, indicative di un forte disseccamento del suolo, sono evidenziate anche dall'indice ESI (*evaporative stress index*), che quantifica anomalie temporali standardizzate del rapporto fra evapotraspirazione reale e potenziale, e dall'indice TCI (*temperature condition index*), che mostra anche per le temperature valori superiori rispetto alla serie storica di riferimento concentrate fra Piemonte e Lombardia occidentale, Lazio e regioni meridionali, eccetto Molise, e buona parte della Campania. Da quanto riportato emerge che la popolazione esposta al rischio siccità severa o estrema risulta oscillare fra il 2,3 per cento sul breve periodo fino ad arrivare al 30,6 per cento sul medio periodo;

i rilievi elaborati dall'osservatorio del CNR compongono una grave situazione di siccità di tipo

idrologico, tale cioè da intaccare le riserve idriche superficiali. Dai dati ARPA relativi al bacino padano emerge che, fra manto nevoso, invasi e laghi, nel febbraio 2015 si stimavano 4 miliardi di metri cubi di acqua e 2,6 miliardi nel 2018, a fronte di 1,5 miliardi nel febbraio 2022. Che nel bacino padano sia in atto una progressiva desertificazione è inoltre comprovato dalle immagini satellitari messe a confronto nell'arco dei decenni (*change detection*), dalle quali emerge con evidenza l'aumento della superficie non coperta da vegetazione nelle aree della pianura del Po;

la Società meteorologica italiana ("Nimbus web") ha rilevato che il 2022 è entrato nella storia della climatologia italiana ed europea come un anno tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni, e in particolare in Italia si è rivelato il più caldo e siccitoso nella serie climatica nazionale, iniziata nel 1800 e gestita dal CNR-ISAC di Bologna, con pesanti ripercussioni sulle portate fluviali, sull'agricoltura e la produzione idroelettrica;

le prospettive non sembrano incoraggianti anche per il 2023. Il 10 gennaio 2023 il programma di osservazione satellitare della Terra EU-Copernicus (servizi sui cambiamenti climatici e il monitoraggio dell'atmosfera, C3S e CAMS) ha diramato l'analisi delle anomalie climatiche del 2022 in Europa e nel mondo ed evidenziato che un nuovo episodio di mitezza eccezionale ha interessato gran parte d'Europa anche tra fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023. Inoltre il medesimo programma segnala che la concentrazione media planetaria di anidride carbonica atmosferica nel 2022 ha toccato un nuovo *record*, più 2,1 parti per milione, rispetto al 2021;

si rileva inoltre che il già precario equilibrio del territorio è sempre più spesso aggravato da fenomeni pluviometrici estremi di segno diametralmente opposto, come violenti nubifragi, che comportano erosione del suolo, rischio di frane, mareggiate intense, trombe d'aria e sbalzi termici, provocando frequenti e ingenti danni al territorio e al sistema produttivo;

oltre all'aspetto quantitativo legato all'approvvigionamento, va considerato che il fenomeno della siccità comporta anche un decadimento della qualità della risorsa idrica, con gravi ripercussioni soprattutto per il settore agricolo. Si tratta del cosiddetto fenomeno dell'intrusione del cuneo salino, per il quale la progressiva intrusione di acqua marina a un elevato grado di salinità determina una salinizzazione dei pozzi con cui vengono irrigate le colture, che risultano così irrimediabilmente danneggiate ed un conseguente degrado dei suoli (salinizzati);

va inoltre considerato che le infrazioni per la presenza di nitrati in falda permangono in molte zone d'Italia e gli indici di eutrofizzazione peggiorano lo stato di molti corpi idrici, con la conseguenza che la diminuzione dell'acqua in falda non può che aggravare la concentrazione dei nitrati e di altri inquinanti chimici nelle acque;

secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006) tutte le derivazioni superficiali di acqua pubblica nei corsi d'acqua naturali sono soggette all'obbligo del mantenimento in alveo di una portata minima d'acqua, definita "deflusso minimo vitale". Tale concetto è stato poi integrato da quello di "deflusso ecologico", che ne rappresenta un'evoluzione: con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla direttiva comunitaria quadro in materia di acque 2000/60/CE, volta a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo della risorsa, a favorire il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, ma anche a contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

il piano di gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla direttiva, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici rapportati alla scala di distretto idrografico. Nell'ambito degli strumenti del piano di gestione è stata introdotta l'istituzione degli osservatori per la gestione delle risorse idriche. Essi rappresentano uno strumento permanente di condivisione delle conoscenze e di dialogo tra enti istituzionali e portatori di interesse ed hanno tra le loro finalità principali quelle di: favorire la raccolta sistematica ed unitaria delle informazioni relative agli scenari climatici ed idrologici e al monitoraggio in tempo reale delle disponibilità e dei consumi idrici, proporre linee strategiche di impiego stagionale delle risorse idriche di distretto, definire gli strumenti tecnici di

supporto alla pianificazione del bilancio idrico a scala di bacino e di modalità di *reporting* idrologico, ambientale ed economico da effettuarsi al termine di ogni anno idrologico;

l'introduzione degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici costituisce una misura fondamentale nell'ambito del programma di misure del piano di gestione acque e ha mostrato la sua efficacia nella *governance* della risorsa idrica sin dalla crisi idrica del 2017, contribuendo a risolvere o mitigare in maniera significativa criticità che avrebbero avuto impatti sicuramente molto più pesanti sul tessuto socio-economico;

il risparmio della risorsa idrica e la riduzione degli sprechi richiede la transizione da un modello di gestione delle acque reflue di tipo lineare ad uno, maggiormente virtuoso, basato sui principi dell'economia circolare, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute. Nel settore agricolo il riutilizzo delle acque reflue depurate ha un potenziale rilevante, quantificabile in 9 miliardi di metri cubi all'anno, sfruttato solo per il 5 per cento, ossia 475 milioni di metri cubi;

occorre inoltre promuovere tecnologie innovative che consentano di conservare la risorsa idrica mediante lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette all'evaporazione resa più intensa dall'aumento delle temperature, ed incrementare il contenuto della sostanza organica nei suoli al fine di aumentare la capacità di campo, che definisce il contenuto d'acqua nel terreno, in termini di umidità percentuale (un incremento dell'1 per cento nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 metri cubi all'ettaro di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione e le colture agricole);

tra le *milestone* del piano nazionale di ripresa e resilienza sono state inserite misure importanti per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Si fa riferimento alla missione M2C4, che prevede "investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" e, in particolare, all'investimento 1.1 "volto ad azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e alle infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future",

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per disciplinare, con apposite disposizioni normative, gli "osservatori permanenti sugli utilizzi idrici" nei distretti idrografici presso le autorità di bacino distrettuali, ad oggi affidati a protocolli d'intesa e pertanto costituiti solo come strutture operative volontarie e di tipo sussidiario, a supporto della gestione delle risorse idriche nel distretto idrografico;

2) ad adottare adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi inerenti alle infrastrutture, anche a carattere emergenziale, all'attuazione dei programmi di recupero delle perdite idriche, e all'aggiornamento e all'attuazione del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mediante il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo piano, in coerenza con l'obiettivo della missione 2, componente 4, del PNRR;

3) a promuovere politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell'acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto, nonché dei sistemi di igiene, assicurando adeguate conoscenze ai fini decisionali e della corretta comunicazione ambientale;

4) ad adottare iniziative per prevedere la creazione di un catasto a scala distrettuale, interoperabile con i catasti regionali, delle concessioni degli utilizzi delle acque pubbliche, comprensivo dell'indicazione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli, oltre a provvedere all'acquisizione, anche in tempo reale, e all'archiviazione delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, affinché sia consentito di conoscere la ripartizione idrica tra i diversi usi e

di assumere le decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della protezione civile e delle altre autorità competenti coinvolte;

5) ad adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali captazioni idriche, anche in vista di piani di riduzione differenziata delle captazioni in caso di emergenza idrica quantitativa e qualitativa in funzione dell'utilizzo primario;

6) a predisporre idonee iniziative normative, in raccordo con gli enti territoriali competenti, finalizzate alla gestione della crisi idrica da parte delle Regioni in una fase precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza, mediante ordinanze che abbiano la finalità di ridurre o sospendere i prelievi idrici e di ottimizzare l'invasamento di acqua;

7) a monitorare il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, consentendo l'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

8) ad adottare iniziative volte a rendere pubblici i dati relativi alla concentrazione dei nitrati e di altri elementi inquinanti nelle acque potabili erogate, al fine di consentire un'adeguata informazione ai cittadini ed il costante monitoraggio della qualità delle acque;

9) ad assumere iniziative finalizzate ad aumentare gli investimenti nella ricerca sulle tecnologie volte a migliorare lo stoccaggio e il risparmio idrico e su sistemi e tecniche di irrigazione di precisione che consentano di regolare le portate e di ridurre l'inutile spreco della risorsa idrica;

10) a promuovere l'attivazione di misure e progetti che consentano di ampliare la capacità di depurazione ai fini del riutilizzo delle acque reflue, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute;

11) ad avviare ogni iniziativa utile volta a promuovere lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette ai fenomeni evaporativi, resi più intensi dall'aumento delle temperature, e ad aumentare la capacità idrica di campo incrementando il contenuto della sostanza organica nei suoli;

12) a fornire elementi in merito allo stato delle attività di rinaturazione dei corsi d'acqua previste dal PNRR;

13) ad adottare iniziative per potenziare, nell'ambito dei piani di bacino dei distretti idrografici, gli strumenti e le regole di esercizio volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, garantendo un'equa ripartizione della risorsa tra territori regionali contigui, con particolare attenzione per le deficienze idriche connesse ai periodi di siccità e scarsità della risorsa;

14) a monitorare lo stato quantitativo dei corpi idrici e pianificare, di concerto con le autorità di bacino regionali, le azioni volte a contrastare gli effetti negativi delle scarse precipitazioni mediante l'acquisizione mensile dei volumi degli invasi da parte di tutti i gestori, quale condizione preventiva e necessaria per pianificare le risorse finanziarie e mitigare gli effetti della siccità su tutta la penisola;

15) ad accrescere le conoscenze sull'effettiva disponibilità e la gestione attenta delle risorse idriche sotterranee, caratterizzate da una più elevata qualità e da un notevole potenziale in un contesto di crescente scarsità idrica;

16) ad adottare iniziative per prevedere una riduzione di prelievi e captazioni da parte dei concessionari delle acque minerali nelle aree in cui la crisi idrica si presenti critica;

17) a promuovere campagne di sensibilizzazione, volte a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la necessità di riduzione dei prelievi da aste fluviali e bacini da parte di tutti i soggetti derivatori.

(1-00035)

Interrogazioni

[RANDO](#), [MALPEZZI](#), [BASSO](#), [BORGHI Enrico](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

in Italia, come conferma un primo studio condotto dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (CNR-IFC), almeno 54.000 adolescenti italiani si possono definire

hikikomori: una condizione e un fenomeno che prende spunto da un termine giapponese e che può tradursi con "ritirati sociali";
tale fenomeno indica la tendenza, nei giovani o giovanissimi, di smettere di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze e limitare al minimo i rapporti con l'esterno, mantenendo i contatti prevalentemente attraverso *internet*;
il fenomeno è anche oggetto di uno studio promosso dal "gruppo Abele" in collaborazione con l'università della Strada, volto a definire una prima stima quantitativa attendibile, il *report* integrale è disponibile sul sito *web* della *onlus*. La ricerca ha preso le mosse dallo studio ESPAD Italia (European school survey project on alcohol and other drugs), condotto annualmente dal CNR-IFC rispetto al consumo di sostanze psicoattive coinvolgendo un campione di oltre 12.000 studenti rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni;
i ragazzi sono stati intervistati attraverso un apposito *set* di domande volte a intercettare sia i comportamenti che le loro cause percepite e i risultati si basano sull'autovalutazione dei partecipanti;
il 2,1 per cento del campione attribuisce a sé stesso la definizione di *hikikomori*; pertanto, proiettando il dato sulla popolazione studentesca 15-19enne a livello nazionale, si può stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identifichino in una situazione di "ritiro sociale";
il dato sembra trovare conferma anche dalle risposte sui periodi di ritiro effettivo: il 18,7 per cento degli intervistati afferma, infatti, di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di *lockdown*, e di questi l'8,2 per cento non è uscito per un tempo da uno a 6 mesi e oltre; in quest'area si collocano sia le situazioni più gravi (oltre 6 mesi di chiusura), sia quelle a maggiore rischio (da 3 a 6 mesi). Le proiezioni parlano di circa l'1,7 per cento degli studenti totali (44.000 ragazzi a livello nazionale) che si possono definire *hikikomori*, mentre il 2,6 per cento (67.000 giovani) sarebbero a rischio grave di diventarlo;
l'età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro è quella che va dai 15 ai 17 anni, con un'incubazione delle cause del comportamento di autoreclusione già nel periodo della scuola media;
le differenze di genere si rivelano nella percezione del ritiro (i maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di *hikikomori*) così come nell'utilizzo del tempo, con le ragazze più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al *gaming on line*;
fra le cause dell'isolamento assume un peso determinante il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni;
considerato che:
sebbene il fenomeno non registri la stessa portata di Paesi come il Giappone, dove esso nasce e trova ragioni e radici culturali profonde, anche in Italia sembra assumere forme ben definite. Anche nel nostro Paese, infatti, i giovani che sperimentano una forte ansia sociale faticano a relazionarsi con i coetanei e ad adattarsi alla società. Sono spesso ragazzi molto intelligenti, con un elevato quoziente intellettivo, ma di carattere molto introverso e introspettivo, sensibili e inibiti socialmente, convinti di stare meglio da soli, lontani da tutti. Tale condizione, oltre ad aumentare il rischio dello sviluppo di uno stato depressivo, ha impatto negativo su alimentazione e attività fisica, totalmente trascurate, così come sulla cura della propria persona. Generalmente, gli *hikikomori* vivono di notte e dormono di giorno, invertendo completamente il ritmo sonno-veglia. Ciò determina lo sviluppo di una tendenza autodistruttiva: autolesionismo e abuso di sostanze sono infatti pratiche diffuse;
per gli *hikikomori* si registra un'altissima probabilità di abbandono e dispersione scolastica: l'ambiente scolastico, infatti, viene vissuto come con particolare sofferenza e, non a caso, la maggior parte di loro inizia l'isolamento proprio durante gli anni delle scuole medie e delle superiori;
di frequente, il malessere provocato dall'ambiente scolastico non è dato solamente dal rapporto con i coetanei, ma anche da quello con gli insegnanti: se il ragazzo non si sente tutelato dall'insegnante, ma, al contrario, percepisce da parte di quest'ultimo disinteresse, superficialità o, addirittura, complicità con i suoi detrattori, allora la sua sfiducia nei confronti delle persone, delle relazioni e, di conseguenza, della società diventa tale da provocare in lui una grave perdita di motivazione nell'intraprendere qualsiasi carriera scolastica, lavorativa e sociale;

anche in Italia l'emergenza COVID ha messo a dura prova la socialità di bambini e ragazzi, la loro possibilità di incontrarsi con gli amici e fare le esperienze formative per quell'età, contribuendo al peggioramento della loro condizione psicologica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e della condizione di vita che vivono gli *hikikomori*, e se non ritengano di intervenire su una situazione che vede coinvolti tanti giovani ragazzi e famiglie;

quali iniziative stiano intraprendendo, nell'ambito delle rispettive competenze, per affrontare il disagio psicologico e la conseguente annosa questione della dispersione scolastica;

se non ritengano di dover lavorare ad una o più campagne di sensibilizzazione che permettano ai ragazzi un maggiore sostegno e, alle famiglie, la possibilità di conoscere e relazionarsi con fenomeni così gravi.

(3-00303)

[MANCA](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Il successivo articolo 121 ha definito il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) e l'ha esteso, oltre che per il *superbonus*, anche per tutti i principali *bonus* edilizi, fra cui il *bonus* facciate, l'*ecobonus*, il *sismabonus*, il *bonus* casa;

negli ultimi due anni, grazie a questi strumenti, sono stati ristrutturati dal punto di vista energetico, con il *superbonus* 110 per cento, 86 milioni di metri quadrati per 359.440 edifici già completati e ulteriori 122.000 edifici in fase di completamento per un totale di quasi 482.000 edifici. Il successo di queste misure è fortemente legato alla possibilità di cedere il credito d'imposta maturato con l'intervento, ma, a causa delle ripetute modifiche alla disciplina, il funzionamento della cessione del credito è stato fortemente rallentato;

con la recente emanazione del decreto-legge sugli incentivi fiscali, le misure del *superbonus* e gli altri incentivi fiscali, così come la cessione del credito, hanno subito un ulteriore blocco che rischia di provocare una preoccupante crisi per il settore delle costruzioni e nella relativa filiera, con conseguente fallimento di migliaia di imprese e la perdita di migliaia di occupati, nonché di mettere in seria difficoltà economica migliaia di famiglie;

considerato che:

attualmente la principale problematica del *superbonus* è rappresentata dall'ingente mole di crediti d'imposta bloccati a causa della capacità fiscale esaurita del sistema, a partire da banche ed altri intermediari finanziari, che non acquistano più i crediti, e dalle imprese con cassette fiscali saturi. Tali crediti ammonterebbero ad oltre 15 miliardi di euro e la mancata individuazione di una soluzione si sta traducendo, nel concreto, nel blocco dei cantieri già avviati o nelle difficoltà a iniziare i lavori per i quali sono stati già sottoscritti contratti;

per ogni miliardo di euro di crediti edilizi incagliati si bloccano circa 6.000 cantieri e rischiano il fallimento circa 1.700 imprese con un conseguenziale aumento potenziale della disoccupazione. Allo stato attuale, risultano gravi problemi in circa 90.000 cantieri, con il rischio di fallimento per oltre 25.000 imprese e la perdita di oltre 130.000 occupati nel settore delle costruzioni, senza considerare le imprese della filiera;

le soluzioni finora proposte dal Governo e da ultimo quelle attualmente in discussione con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono del tutto insufficienti e non consentiranno il superamento dei problemi legati ai crediti fiscali incagliati;

diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i *bonus* edilizi;

la principale proposta riguarda la possibilità, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

che le banche e la società Poste italiane S.p.A. utilizzino in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi del *superbonus*, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario;

su tale proposta vi è stata finora una netta contrarietà del Governo, senza tuttavia individuare una soluzione alternativa in grado di garantire la prosecuzione o l'avvio dei lavori programmati ed evitare l'insorgere di enormi difficoltà per migliaia di imprese, lavoratori e famiglie, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia dei vigenti strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e per porre rimedio ai principali nodi problematici manifestatisi in questi mesi e messi in luce, anche recentemente, anche dagli operatori dei settori coinvolti;

se intenda adottare iniziative urgenti volte a superare definitivamente gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali, anche mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti come l'F24, il coinvolgimento di CDP S.p.A. o con altre soluzioni condivise con le associazioni di categoria e l'ABI, evitando per tale via il fallimento di migliaia di imprese e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e della filiera;

se intenda procedere ad un progressivo riordino condiviso con tutte le parti interessate della legislazione vigente in materia di incentivi fiscali edilizi, anche mediante stesura di un testo unico, che razionalizzi, stabilizzi, metta a sistema e preveda che tali strumenti siano commisurati in modo proporzionale agli interventi caratterizzati da maggiore efficacia dal punto di vista antisismico e dell'efficientamento energetico, al fine di consentire un orizzonte temporale di lungo termine per gli investimenti di famiglie e imprese;

se non ritenga opportuno, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Unione europea, con l'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervenire nelle sedi istituzionali UE, affinché gli ambiziosi obiettivi di efficientamento energetico degli immobili siano accompagnati da adeguati strumenti finanziari stanziati a livello europeo, in modo che i costi degli interventi non ricadano sulle famiglie, in particolar modo sulle fasce economicamente più deboli, e sulle imprese, e predisporre quindi, d'intesa con gli altri Ministri competenti, un piano nazionale di ristrutturazione degli immobili di durata pluriennale, includendo oltre agli edifici residenziali privati anche gli edifici pubblici e quelli di edilizia residenziale pubblica, con una valutazione d'impatto economico degli interventi nel corso degli anni.

(3-00304)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota sulla congiuntura di febbraio, in cui aggiorna le previsioni per il biennio 2023-2024, avverte che lo scenario macroeconomico dell'economia italiana è "circondato da un'incertezza ancora molto ampia";

nel quadro delineato dall'UPB la crescita dell'economia è confermata per quest'anno in deciso rallentamento allo 0,6 per cento (dal 3,9 per cento in più del 2022). Mentre per il 2024 è rivista lievemente al rialzo all'1,4 per cento (0,1 punti percentuali in più), "ipotizzando il progressivo miglioramento del contesto geopolitico ed economico internazionale". Si tratta di una stima in linea con quella del Governo per quest'anno ma non per il prossimo, visto che la NADEF indica per il 2024 un 1,9 per cento in più;

il calo inoltre, avverte l'UPB, è dovuto alle componenti più volatili, soprattutto quelle energetiche, mentre l'inflazione di fondo continua ad aumentare: questo comporta che la dinamica dei prezzi resti molto più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, con la conseguenza di una forte erosione del potere d'acquisto tutta a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici;

più di 4 italiani su 10 non sono riusciti a risparmiare nell'ultimo anno, schiacciati dal peso delle bollette e dei rincari in genere. Nel 2022 l'inflazione si è attestata all'8,7 per cento (indice armonizzato IPCA a livello europeo), un *record* dal 1985. I salari sono rimasti stagnanti: quelli contrattuali, ha

appena rilevato l'ISTAT, sono cresciuti solo dell'1,1 per cento. La differenza tra i due ritmi, 7,6 punti percentuali, non si vedeva dal 2001, anno di nascita dell'IPCA stesso;
questo fenomeno conduce ai dati sui consumi delle famiglie, che vengono finanziati soprattutto dai risparmi; così la spesa degli italiani, che lo scorso anno è aumentata di oltre 4 punti percentuali, nella media del 2023 e del 2024 dovrebbe crescere "di circa un punto percentuale";
con riguardo agli altri indicatori, l'UPB stima un rallentamento degli investimenti, una riduzione della dinamica delle esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, e una decelerazione ancora più marcata per le importazioni;
considerato che, come detto, le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR, comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, a livello generale, per contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari e se, in particolare, non ritenga opportuno introdurre normativamente meccanismi simili a quello introdotto dalla contrattazione nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici dove è previsto un meccanismo che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario.

(3-00305)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [ZEDDA](#), [MENIA](#), [BARCAIUOLO](#), [MIELI](#), [GELMETTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la questione tunisina è stata, su richiesta italiana, uno dei temi più importanti discussi lo scorso lunedì 20 marzo 2023 a Bruxelles al Consiglio affari esteri della UE, dove è stata avanzata la richiesta di tempi rapidi per finanziare un Paese che vive un momento economico e finanziario molto difficile;

il Paese è giudicato "ad altissimo rischio" soprattutto dopo che, a fine gennaio, l'agenzia Moody's ha declassato il *rating* del credito della Tunisia, che fatica a ottenere i fondi necessari per finanziare l'azione del Governo, stretta tra le turbolenze economiche causate dalla pandemia di coronavirus e le ricadute della crisi ucraina;

la grave crisi economica che soffoca la Tunisia riguarda anche l'Italia, non solo per le ripercussioni sui flussi migratori e per l'approvvigionamento energetico, ma anche perché l'Italia è divenuta, nel 2022, il primo *partner* commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia;

il Paese nordafricano costituisce un'importante piattaforma manifatturiera per l'industria nazionale, in cui operano quasi mille società a capitale italiano;

si ritiene necessario garantire congrui finanziamenti, in modo che possano essere realizzate riforme che diano stabilità a quel Paese, scongiurando anche il pericolo del ritorno dell'estremismo islamico nel nord dell'Africa,

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso o in programma, a livello europeo e italiano, a sostegno della Tunisia, che sta affrontando la crisi economica finanziaria peggiore dal 2011, al fine di garantire la stabilità di un Paese chiave per il nord Africa e straordinariamente vicino, non solo geograficamente, all'Italia.

(3-00306)

[PUCCIARELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Iran, presso le principali città del Paese, negli ultimi mesi si sono registrati migliaia di casi di bambine e ragazze ricoverate con sintomi di intossicazione grave per via respiratoria;

come riportato da organi di stampa locali e internazionali, nel corso dei mesi tali bambine o adolescenti sono rientrate da scuola con nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile, palpitazioni e letargia;

considerato che:

il viceministro della salute iraniano, Younes Panahi, nel corso di una conferenza stampa organizzata per fornire chiarimenti su questi casi, ha confermato una delle teorie che circolava nella società civile iraniana;

il viceministro ha infatti parlato di "avvelenamenti intenzionali" nei confronti delle studentesse, che ha come obiettivo la chiusura delle scuole femminili;
i casi, inizialmente registrati nella città di Qom, si sono moltiplicati con il passare delle settimane, fino a coinvolgere l'intero Paese;
i *target* risultano essere sempre scuole femminili, che devono pertanto chiudere momentaneamente, in quanto impossibilitate a svolgere il loro servizio tutelando la salute delle studentesse;
casi simili si erano registrati anni fa in Afghanistan, ed avevano il medesimo obiettivo politico, cioè l'esclusione delle studentesse dai piani educativi del Paese;
secondo le prime ricostruzioni, la causa dei vari avvelenamenti sarebbe da ricondurre ad un particolare tipo di gas; le autorità iraniane comunicano di aver arrestato decine di persone che potrebbero essere collegate ai fatti esposti;
valutato infine che:
il 16 marzo 2023 il Parlamento europeo ha votato, ad ampia maggioranza, una risoluzione che, tra i vari impegni, esorta il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a incaricare la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti (IIFFM) di condurre un'indagine sugli avvelenamenti delle studentesse e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; esorta, inoltre, le autorità iraniane ad assicurare il pieno accesso all'IIFFM delle Nazioni Unite e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;
la società civile iraniana è già fortemente sotto pressione a causa della repressione condotta dalle istituzioni del Paese nel corso degli ultimi mesi; questi fatti si verificano, pertanto, in un momento in cui la repressione contro le donne che esercitano il loro diritto alla libertà è quanto mai grave e severa, si chiede di sapere, al fine di chiarire i gravi episodi di avvelenamento esposti, che rischiano di indebolire ulteriormente la società civile iraniana, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, insieme ai *partner* europei, per dar seguito alla volontà di incaricare una missione indipendente dell'accertamento dei fatti.

(3-00307)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [PIRONDINI](#), [DE ROSA](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [ALOSIO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la lunghezza delle liste di attesa nel servizio sanitario nazionale è una criticità annosa che si è aggravata con l'arrivo e con l'incidenza della pandemia da COVID-19. Dati del Ministero della salute stimano che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020 siano stati rinviati circa 30 milioni di prestazioni, anche e soprattutto a causa dell'acuirsi della pandemia;

nel febbraio 2019 è stato approvato il piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 che aveva l'obiettivo di far convergere Governo, Regioni e Province autonome su "azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell'equità d'accesso alle prestazioni";

lo stanziamento, dall'anno 2020 ad oggi, di circa un miliardo di euro per il miglioramento della gestione delle liste di attesa non ha fermato il *trend* negativo; l'attuale capacità del SSN di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie, infatti, sembra essere incontrovertibilmente insufficiente e con profonde differenze di gestione da parte delle singole Regioni;

secondo l'analisi "Cure mancate e PDTA per la cronicità", condotta da "Salutequità", nel primo semestre dell'anno 2022, una prima visita specialistica su 5 è venuta meno rispetto allo stesso periodo del 2019, comportando inevitabilmente profonde falle all'interno del SSN;

considerato che:

la lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;

tra le conseguenze vi è anche quella di indurre il cittadino paziente a rivolgersi allo stesso ospedale pubblico per svolgere una visita in regime *intramoenia* a pagamento, come denunciato dall'articolo

pubblicato il 22 febbraio 2023 dal giornale *on line* "fanpage.it" che riporta il caso di una paziente, in lista da settimane per un'urorisonanza magnetica (Uro-RMN) con impegnativa urgente a 10 giorni, a cui viene comunicato dallo stesso ospedale pubblico di non avere disponibilità e che "la sua richiesta era stata inserita in una lista di galleggiamento" ma anche che per la stessa prestazione, se fatta a pagamento per il costo di 490 euro, avrebbe trovato posto dopo 3 giorni. A questo si aggiunge che, nonostante la paziente "avesse detto di poter andare in qualunque provincia lombarda, non ne hanno proposto nessun'altra";

considerato inoltre che l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998 statuisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l'esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa e, inoltre, dispone che, qualora una struttura ospedaliera pubblica non sia in grado di eseguire un esame o una visita nei tempi garantiti per legge (30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici), la stessa prestazione sanitaria deve essere prenotata in altre strutture ospedaliere pubbliche dello stesso territorio o, come *extrema ratio*, la struttura sanitaria interessata è tenuta a prestare la visita in *intramoenia* o l'esame diagnostico con il solo pagamento del *ticket*, o, se si tratta di paziente esente, deve essere erogato gratuitamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia al corrente delle criticità rilevate;

se intenda attivarsi per promuovere un nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa per il prossimo triennio, tenendo conto delle problematiche evidenziate;

se, in riferimento a quanto pubblicato da "fanpage.it", risulti che l'ospedale abbia provveduto ad informare la paziente di poter richiedere che la medesima prestazione venisse fornita dal medico, in *intramoenia*, senza costi aggiuntivi rispetto al *ticket* che avrebbe pagato.

(3-00308)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel corso del 2022 ha sorpreso favorevolmente l'ottima tenuta dell'economia italiana, che ha frenato nel 3° trimestre, ma meno del previsto, per poi contrarsi nel 4° trimestre di 0,1 per cento. Qualora tale contrazione fosse confermata anche per i primi tre mesi del 2023, si sarebbe in recessione tecnica;

nella nota sulla congiuntura di febbraio 2023, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha evidenziato che, a fine 2022, l'incertezza fra le imprese è aumentata ancora nel nostro Paese. L'inflazione al consumo scende, ma quella di fondo sale ancora, rallentando il processo di disinflazione;

lo scorso anno le misure di politica economica hanno attenuato la dinamica dei prezzi di circa un punto percentuale e le misure contenute nell'ultima legge di bilancio per il 2023, che ricalcano interventi molto simili a quelli introdotti dal Governo precedente, garantiscono di continuare su questa strada solo fino all'imminente fine del primo trimestre del 2023;

secondo le previsioni dell'UPB sull'economia italiana rese nella predetta nota, il tasso di risparmio dovrebbe continuare la discesa graduale dai picchi raggiunti nel 2020. Anche per gli investimenti si stima un rallentamento (al 2,7 per cento in media nel biennio), meno pronunciato per la spesa in costruzioni (3,2 per cento) rispetto a quella in macchine e attrezzature (2,3 per cento). Per le esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, la dinamica si ridurrebbe. Per le importazioni è prevista una decelerazione ancora più marcata. Infine, pur se è atteso un calo graduale dell'inflazione per l'allentamento delle tensioni sui mercati delle materie prime (energetiche e non), la dinamica dei prezzi rimane tuttavia più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto;

considerato che:

il fallimento, nell'ultima settimana, di tre banche statunitensi (ben centodieci dall'inizio dell'anno), tra cui l'importante Silicon Valley Bank, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sul mercato azionario ed aprire a scenari pericolosi che rimandano indietro alla crisi finanziaria del 2008;

l'economia italiana, già fortemente provata dalla pandemia, dalla guerra e dall'inflazione causata dal caro energia, si trova davanti ad un nuovo allarme che potrebbe rendere ancora più difficile la crescita del PIL. Il recente rapporto "Congiuntura Confcommercio" si spinge a prevedere una flessione di 0,3 punti percentuali;

valutato che:

nella nota di aggiornamento al DEF di novembre 2022, il Governo ha previsto una crescita dello 0,6 per cento del PIL;

in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2023, il Ministro in indirizzo ha affermato che: "Non possiamo escludere una temporanea flessione del Pil nei trimestri a cavallo di fine anno", tuttavia "nell'ipotesi che non si verificano nuovi shock" e tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e famiglie "prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al maggior impulso generato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Più volte l'Esecutivo in carica ha dichiarato di lavorare per dare priorità alla crescita;

da ultimo, nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023 rese nell'Aula del Senato nella giornata del 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che: "Abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità; oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita: questa deve essere la nostra priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle nuove devono invece sostenere con efficacia i considerevoli investimenti pubblici necessari in questi anni in tutti i settori strategici, compresi l'ambiente, la difesa, la digitalizzazione. Il tempo dell'austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci pubblici degli Stati maggiormente indebitati non dovrà sacrificare la dimensione dello sviluppo economico, non solo per evitare di colpire ulteriormente famiglie e imprese, ma perché la crescita economica stabile e duratura è anche l'unica vera garanzia di sostenibilità del debito pubblico";

le misure sinora adottate da un Governo che è intervenuto, a più riprese, per eliminare meccanismi di crescita, quali il cosiddetto *superbonus* 110 per cento e le agevolazioni legate agli investimenti in "Transizione 4.0" non appaiono, a giudizio dell'interrogante, né in linea con quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, né idonei a ridare slancio all'economia del Paese e alla crescita del PIL, attraverso la spinta a maggiori investimenti, ovvero a produrre effetti a cascata sui settori collegati e sulla crescita dell'occupazione;

appare evidente che la crescita dello 0,6 per cento del PIL prevista nella NADEF rischia, soprattutto alla luce della stretta di politica monetaria impressa dalla BCE, di essere anche inferiore e riportare l'Italia in quel funesto limbo tra stagnazione e recessione, il tutto dopo che il PIL italiano è cresciuto nell'ultimo biennio del 10,7 per cento, grazie alle coraggiose politiche espansive adottate dal Governo Conte II contro l'austerità, che hanno comportato sensibili effetti macroeconomici: il settore delle costruzioni è cresciuto in misura marcata nel biennio 2021-2022, più di quanto registrato negli altri maggiori Paesi europei. Secondo i più recenti dati di contabilità nazionale, che potranno essere rivisti nei prossimi trimestri, il contributo degli investimenti in costruzioni residenziali alla crescita del PIL nel biennio scorso, tra effetto diretto e indiretto, è stato di ben quattro punti percentuali;

considerato, infine, che:

anche per finanziare le misure chiave della delega fiscale senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote IRPEF, alla revisione dell'IVA o al taglio dell'IRAP e alla riduzione dell'IRES, sono necessarie misure tutt'altro che esigue, che al momento non risultano ancora precisamente individuate; tali risorse, oltre a essere reperite dalla revisione delle *tax expenditure* per "qualche miliardo", come ha annunciato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ad un evento a Milano, puntualizzando però di non volere indicare numeri, potrebbero essere rinvenute anche dal taglio del *superbonus*,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rilanciare gli investimenti e garantire almeno il raggiungimento degli obiettivi di crescita preannunciati a novembre e più volte ribaditi, anche alla luce del persistere dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse;

quali misure intenda adottare al fine di arginare le ripercussioni dell'inflazione, in particolare per supportare famiglie e imprese, anche tenuto conto che la dinamica dei prezzi rimane sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto.

(3-00309)

[RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

non è vero, come da qualcuno sostenuto, che i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso, se nati all'estero, non possono essere iscritti all'anagrafe se vengono in Italia, e quindi non abbiano dei diritti, come il diritto all'assistenza sanitaria, eccetera;

in particolare: se due uomini all'estero ricorrono alla pratica dell'utero in affitto e sono riconosciuti entrambi padri di un bambino, quando vengono in Italia sarà padre quello il cui cognome compare nel certificato di nascita del piccolo, e solitamente coincide con il padre biologico; se due donne all'estero ricorrono alla fecondazione assistita e sono riconosciute entrambe madri di un bambino, quando vengono in Italia sarà riconosciuta madre quella che ha partorito;

in ogni caso il bambino viene registrato in Italia senza problemi all'anagrafe, con un solo genitore. Ci si chiede quali sarebbero i diritti negati: il bambino avrà gli stessi diritti di qualsiasi altro bambino con un genitore;

il problema delle trascrizioni sorge perché le coppie di uomini o donne che hanno avuto figli ricorrendo alla pratica dell'utero in affitto o alla fecondazione assistita eterologa, all'estero, vorrebbero essere riconosciuti anche in Italia entrambi padri o madri. Vogliono cioè che sia trascritto un atto che in Italia non esiste. E non vogliono risultare all'anagrafe genitori "single". Ma in Italia non ci sono diritti negati ai bambini, anche con un solo genitore: a giudizio degli interroganti la sola idea che con un solo genitore non si possa avere il pediatra è ridicola,

si chiede di sapere quale siano le politiche del Governo in materia, con particolare riguardo alle attività di competenza del Ministro in indirizzo.

(3-00310)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Italia è rimasto l'unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (MES);

la ratifica non imporrebbe all'Italia di ricorrervi, mentre la mancata ratifica comporterebbe di fatto l'impossibilità di accedere a questo strumento per tutti i Paesi che hanno già provveduto alla ratifica;

sul continente europeo torna ad aleggiare anche il pericolo di una crisi del sistema creditizio, dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e la gravissima crisi di Credit Suisse; gli istituti bancari dell'eurozona sono legati a requisiti di capitale e liquidità e a meccanismi di vigilanza particolarmente severi, ma in ogni caso, anche rispetto a questa minaccia, si pone il problema di assicurare la piena operatività del MES, per rafforzare la capacità dell'Unione di fronteggiare eventuali situazioni di dissesto;

se l'ostruzionismo italiano perdurasse e fosse legato alla pretesa di modificarne finalità e regole di funzionamento, ovvero a negoziare condizioni più favorevoli sulla modifica del patto di stabilità, questo contribuirebbe all'isolamento politico dell'Italia nell'Unione europea, con conseguenze imprevedibili, ma certamente negative;

il meccanismo europeo di stabilità non ha alcun compito di sorveglianza fiscale rispetto alle regole del patto di stabilità,

si chiede di sapere quando e come il Governo intenda decidere in ordine alla partecipazione dell'Italia all'accordo di riforma del meccanismo europeo di stabilità.

(3-00311)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [MUSOLINO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

secondo il "Rapporto Plus 2022" dell'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), i dati sull'effettiva fruizione in Italia dei congedi parentali sono emblematici di un'organizzazione familiare ancora fortemente incentrata su un maggiore carico delle donne nel lavoro di cura familiare e domestica;

nonostante la normativa vigente preveda che i congedi possano essere utilizzati da entrambi i genitori e che la coppia venga premiata con un mese in più se il padre prende almeno tre mesi di congedo, solo il

26,9 per cento degli uomini ne ha usufruito, a fronte del 68,6 per cento delle donne, con una forte differenziazione tra settore pubblico e privato, dove le percentuali di uomini che ne hanno usufruito ammonta, rispettivamente, al 34,1 e al 19,8 per cento;

in un tale contesto, le ripercussioni sull'occupazione femminile sono inevitabili e oggi, in Italia, quasi una donna su cinque (il 18 per cento) tra i 18 e i 49 anni non lavora più dopo la nascita di un figlio e solo il 43,6 per cento permane nell'occupazione, percentuale che scende al 29 per cento al Sud e nelle isole;

considerato che:

la fruizione del congedo spesso comporta una notevole perdita di reddito per la famiglia e il primo percettore di reddito (generalmente il padre) è in grado di esercitare il proprio diritto al congedo solo se quest'ultimo è sufficientemente retribuito, pertanto anche il premio per incentivare l'uso da parte dei padri di un periodo di congedo consistente funzionerà solo se questo sarà adeguatamente retribuito;

le esperienze degli altri Paesi europei, non solo Svezia, Norvegia e Finlandia, che costituiscono sicuramente modelli di eccellenza, ma anche più recentemente la Spagna, hanno dimostrato che tali politiche funzionano e sono efficaci solo se il congedo è ben retribuito;

per migliorare le condizioni di molte donne e redistribuire il carico di cura all'interno delle famiglie, favorendo così l'occupazione femminile e incentivando l'utilizzo del congedo parentale soprattutto da parte degli uomini, si dovrebbe prevedere un'indennità adeguata per chi (padre o madre) usufruisce del congedo;

la soglia del 30 per cento della retribuzione attualmente prevista andrebbe, pertanto, aumentata all'80 per cento, ma questo non solo per il primo mese;

la scorsa settimana, in risposta ad un'interrogazione durante lo svolgimento del *premier question time* alla Camera, la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha confermato, tra l'altro, che quello del sostegno alle madri lavoratrici è, per il Governo, un tema di "priorità assoluta",

si chiede di sapere se la Ministra in indirizzo non ritenga che lo strumento del congedo parentale, adeguatamente retribuito all'80 per cento, come attualmente avviene solo per il primo mese, sia la soluzione più efficace per dare effettivo sostegno alle madri lavoratrici e se possa essere una misura che, in concreto, si impegna a realizzare nell'ambito del suo dicastero.

(3-00312)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le criticità legate al caro bollette, seppure in un contesto di minor gravità rispetto al 2022, continuano a perdurare, colpendo soprattutto le famiglie con i redditi più bassi e le imprese;

è imminente la scadenza delle misure in materia di prezzi dell'energia adottate dal Governo per il primo trimestre 2023;

si rende, pertanto, necessario intervenire al fine di continuare a prevedere forme di sostegno mirate, a favore delle famiglie maggiormente bisognose e delle imprese maggiormente esposte alle difficoltà connesse all'aumento dei prezzi e dal caro bollette,

si chiede di sapere quali misure il Governo, ed in particolare il Ministro in indirizzo per i profili di propria competenza, intenda adottare per fronteggiare gli effetti del caro energia e per quali periodi.

(3-00313)

[COTTARELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i *fringe benefit* sono l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di *welfare* aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;

i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 51 recita che: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei *fringe benefit* la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;

tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al *fringe benefit*, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

(3-00314)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSOLINO](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

a seguito delle note vicende che riguardano la cattura del boss Matteo Messina Denaro, si sono susseguite diverse indagini per scoprire tutti i dettagli della sua latitanza trentennale e, soprattutto, individuare la rete di complici e fiancheggiatori che lo avrebbero agevolato;

di recente, tra le persone ritenute vicine a Messina Denaro, è emerso il nome dell'insegnante L.B., attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo "Capuana-Pardo" di Castelvetrano (Trapani); secondo quanto riferito dalla magistratura, si ritiene che la maestra L.B. abbia avuto un ruolo di spessore nella latitanza di Matteo Messina Denaro (così come si evince dalle numerose intercettazioni ambientali che la riprendono proprio in compagnia del boss), oltre ad aver intrattenuto con lui un fitto rapporto epistolare: tutti motivi per i quali L.B. risulta indagata per favoreggiamento aggravato; ritenuto che:

appare impensabile che, a tutt'oggi, la signora L.B. eserciti liberamente il ruolo di insegnante presso la scuola dell'infanzia di Castelvetrano, dove dovrebbe essere portavoce della legalità e educatrice contro ogni forma di violenza e di sopraffazione;

la scuola ha, infatti, un ruolo determinante contro la criminalità mafiosa, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni;

le istituzioni scolastiche, tuttavia (al netto di ogni ulteriore profilo di indagine), hanno mostrato un blando interesse nei confronti dei fatti esposti, che appaiono gravi e dinnanzi ai quali si rende necessaria una presa di posizione da parte dello Stato che non può certamente ignorare una simile vicenda e deve immediatamente contrastare ogni possibile infiltrazione di fenomeni di illegalità nel mondo della scuola,

si chiede di sapere per quali motivi, ad oggi, non sia stata ancora intrapresa alcuna iniziativa per valutare l'idoneità della maestra L.B. nel proseguimento del proprio ruolo di insegnante e quali provvedimenti si intenda adottare ai fini della sua permanenza in servizio, atteso che ella, già indagata per favoreggiamento della latitanza di Matteo Messina Denaro, non costituisce certamente un modello per promuovere la cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona umana.

(3-00315)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

in data 10 novembre 2022 sul sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato

pubblicato un avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli leggeri e pesanti, recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022. In particolare, il provvedimento reca l'obiettivo di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'uso dei combustibili alternativi, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica";

relativamente alla componente "rivoluzione verde e transizione ecologica" di cui alla missione 2 del PNRR, nel testo approvato dal Governo Conte 2, il piano disponeva (a pagina 24) che per la componente "energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile" sarebbe stata stanziata una quota significativa di risorse pari al 50 per cento al Mezzogiorno;

nel PNRR approvato dal Governo Draghi non fu confermato questo riparto, prevedendo "misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno presso aree di servizio autostradali, magazzini logistici, porti ecc. tramite accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per definire le aree di rifornimento selezionate lungo il locale della stazione di rifornimento per la realizzazione di corridoi H2 partendo dalle Regioni del Nord Italia fino alla Pianura Padana";

pertanto, l'esito dell'avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile ha previsto una concentrazione delle risorse nelle aree settentrionali, a discapito del Centro e del Sud Italia;

considerato che:

l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno";

risulta agli interroganti che l'avviso recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022, avrebbe dovuto tener conto della suddetta clausola di riparto territoriale a favore delle regioni meridionali;

l'articolo 3, comma 2, del bando di cui al citato decreto direttoriale ha previsto che il rispetto della clausola del 40 per cento debba avvenire "tenendo conto dell'effettiva sussistenza della domanda", specifica che ha consentito di "eludere" la prescrizione territoriale prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021;

in tal senso si muove anche il comma 2 dell'articolo 6 del bando, secondo cui: "sono prioritariamente ammesse al finanziamento le stazioni di rifornimento localizzate a supporto delle esigenze delle seguenti aree: 1) l'asse stradale del Brennero in direzione nord-sud sino alla pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue; 2) il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di trasporto ad esse contigue; 3) i corridoi delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e i punti transfrontalieri (*cross-border*)";

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del bando, "l'incidenza massima del contributo riconoscibile per stazione di rifornimento risulta (...) nel limite massimo del 50% sul totale dei costi ammissibili".

Pertanto, si prevede che le aziende interessate debbano compartecipare nella misura del 50 per cento delle spese previste. Tuttavia, risulta agli interroganti che questo vincolo penalizzi le aziende centro-meridionali, che più difficilmente dispongono di un capitale sociale sufficiente a sopportare investimenti robusti;

l'esito dell'avviso è che, come già riferito, la distribuzione delle risorse messe a bando dal Ministero delle infrastrutture ha penalizzato le aree del Centro e del Sud Italia;

più dettagliatamente, come denunciato in un articolo pubblicato dalla testata "CentroSud 24" in data 17 marzo 2023, "su 36 progetti della graduatoria ammessi a contributo nell'ambito dell'Investimento del PNRR 3.3 'Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale', missione 2 componente 2 (M2C2)" solo 6 sono collocati nel Mezzogiorno. Pertanto, a fronte dei 103,5 milioni di euro stanziati, appena

13,4 milioni, e cioè il 13 per cento, verranno spesi nel Meridione, si chiede di sapere:

se, attesi gli sviluppi dell'idrogeno nel settore della mobilità, il Ministro in indirizzo ritenga che il riparto possa penalizzare le aree centro-meridionali;

se condivide l'opportunità di destinare finanziamenti specifici e ulteriori per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale nelle aree territoriali penalizzate dal bando;

se condivide l'opportunità di modificare la modalità attraverso cui bandire le risorse stanziare dal Ministero, con l'obiettivo di prevedere un'equa ripartizione dei fondi, nel rispetto della clausola del 40 per cento, di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021;

quale sia, relativamente alla dotazione prevista dal PNRR, l'allocazione territoriale degli importi stanziati dal Ministero.

(4-00324)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 20 luglio 2021, come riportato sul sito *web* dell'Agenzia per la coesione territoriale, è stato delineato un progetto relativo alla rifunzionalizzazione di palazzo Fienga di Torre Annunziata (Napoli), storica roccaforte del *clan* Gionta, confiscato al sodalizio camorristico oplontino. Più specificamente, ai sensi di un accordo siglato dall'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio, il sito dovrebbe divenire "operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di ingenti opere di ristrutturazione e adeguamento";

in particolare, come riportato sul portale *web*, il progetto concordato prevede di ristrutturare l'area allestendo presidi, uffici e alloggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia giudiziaria, della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Torre Annunziata;

analogamente, sono previsti spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi, demandando all'Agenzia del demanio lo svolgimento dei rilievi architettonici e strutturali, la verifica di vulnerabilità sismica, le indagini geologiche e geotecniche, e tutte le attività preliminari necessarie alla redazione del primo livello di progettazione;

la gestione del complesso, che conta 72 appartamenti dislocati in una zona di circa 12.000 metri quadrati, è stata affidata a un commissario straordinario, che avrà il compito di trasformare palazzo Fienga in un presidio di legalità, con un impegno economico stimato di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, ad oggi, non si registrano significativi passi in avanti sostanziali rispetto al progetto definito da circa 2 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la fase di stallo offre l'opportunità di riflettere sull'utilizzo di palazzo Fienga, anche alla luce dell'evolversi della legislazione nazionale ed europea che rema verso l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. Fattispecie, quest'ultima, rafforzata dalla legge regionale della Campania n. 21 del 2003, che ha disciplinato l'avvio di una pianificazione per ridurre il numero dei cittadini che risiedono nella "zona rossa" (in cui rientra Torre Annunziata), esposti al rischio potenziale di eruzione del Vesuvio. A questo, inoltre, s'aggiunge il rischio idrogeologico, che vede il comune oplontino soggetto a numerosi episodi di allagamento (ben 17 solo nel 2022);

sotto il profilo strettamente funzionale, occorre riflettere sull'effettiva opportunità di concentrare in un unico complesso tutte le forze di polizia cittadine, atteso il rischio che la criminalità possa bloccare i pochi assi viari che connettono palazzo Fienga al resto della città, per sterilizzare e neutralizzare l'operato dei tutori dell'ordine in determinate circostanze criminose o terroristiche;

le aree destinate al verde pubblico a Torre Annunziata si estendono per circa 1,9 metri quadrati per abitante, a fronte dei 9 metri quadrati previsti dalla normativa vigente. Pertanto, il sito potrebbe essere

oggetto di abbattimento col fine ultimo di adibire l'area, così "liberata" dal consumo di suolo, a parco urbano fruibile dalla cittadinanza,
si chiede di sapere:
quali siano lo stato dell'arte del progetto di riutilizzo di palazzo Fienga e il cronoprogramma dei lavori eventualmente previsti;
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi nelle sedi opportune al fine di rivedere il progetto di rifunzionalizzazione di palazzo Fienga;
se condividano l'opportunità di procedere alla demolizione della struttura, con l'obiettivo di utilizzare gli spazi per un parco pubblico urbano, limitando il consumo di suolo.
(4-00325)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 21 marzo 2023 la piattaforma "YouTube" ha rimosso il video "Un frammento dell'ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo", che la fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato sul proprio canale ufficiale in ricordo del professor Antonio Martino, venuto a mancare esattamente un anno fa;
la stessa piattaforma ha poi oscurato per una settimana il canale della medesima fondazione, perché, in un passaggio del suddetto video, il professor Martino esprimeva la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del Governo italiano allora in carica;
nella comunicazione del provvedimento alla fondazione, "YouTube" sottolinea come la piattaforma non ammetta "affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms";
in numerose occasioni ed esternazioni la fondazione ha preso una posizione netta sulla gestione pandemica a sostegno delle ragioni scientifiche della campagna vaccinale e del *green pass*;
la pubblicazione della lezione del professor Martino, politico ed economista con un passato trascorso tra accademia e istituzioni, non coincideva in assoluto con la posizione della fondazione Einaudi, ma rappresentava la mera diffusione di una lezione da lui tenuta;
a quanto risulta all'interrogante, "YouTube" avrebbe giustificato la rimozione del video e l'oscuramento del canale sulla base di specifici indirizzi elaborati nell'ambito delle istituzioni europee, si chiede di sapere:
se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sia a conoscenza di specifici indirizzi elaborati nell'ambito dell'Unione europea al fine di comprimere, per mezzo delle piattaforme *social*, l'espressione di idee e pensieri su determinate tematiche e, in caso positivo, quali siano e in che cosa consistono;
quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo, al fine di garantire che l'esigenza assoluta e primaria di contrastare il dilagante fenomeno delle *fake news*, anche e soprattutto nell'ambito delle posizioni antiscientifiche, non possa trascendere in arbitrarie limitazioni della manifestazione del pensiero, senza la preventiva verifica delle circostanze, dei soggetti e del contesto in cui le idee vengono espresse.

(4-00326)

[VERSACE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca è stato pubblicato il programma progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 2022 ("bando PRIN 2022"), con uno stanziamento pari a 781,8 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica di durata biennale, con scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo 2022;
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando, la procedura di valutazione dei progetti è stata affidata a 27 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, i cui componenti sono scelti dal comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
con decreto direttoriale 19 maggio 2022, n. 836, del Ministero è stata pubblicata la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore ERC, in base alle richieste economiche totali delle 7.817 proposte progettuali pervenute alla data di scadenza del bando;
successivamente, con decreto direttoriale 14 settembre 2022, n. 1409, è stato pubblicato il programma

PRIN piano nazionale di ripresa e resilienza 2022 ("bando PRIN PNRR 2022"), finanziato con 420 milioni di euro e con termine di presentazione delle candidature fissato al 30 novembre 2022, destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica volti alla promozione del sistema nazionale della ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal PNRR e alla migliore partecipazione italiana alle iniziative relative;

sono ad oggi trascorsi quasi 12 mesi senza che le fasi del processo di valutazione siano ancora state completate ed il ritardo sta producendo significativi effetti negativi, sia perché pone i ricercatori italiani in situazione competitiva di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali, sia perché gli obiettivi di ricerca oggetto dei progetti proposti possono aver perso parte del loro carattere innovativo a distanza di quasi un anno dalla loro formulazione,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di valutazione delle proposte progettuali relative al bando PRIN 2022 e, in particolare, quale delle fasi del processo di valutazione sia già stata completata, nonché quali iniziative abbia adottato o intenda assumere il Governo per rendere più veloci le valutazioni delle proposte progettuali, anche in previsione della fase valutativa del successivo bando PRIN PNRR 2022.

(4-00327)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Enrico Forti, detto Chico, è un cittadino italiano, nato a Trento nel 1959, che, dal 2000, si trova in carcere negli Stati Uniti per una condanna all'ergastolo con sentenza diventata definitiva nel 2010 relativa all'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami;

Forti si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un gravissimo errore giudiziario. Un amplissimo movimento di opinione si è creato in Italia affinché egli possa fare ritorno in Italia;

nel dicembre 2020 il governatore della Florida ha accolto l'istanza presentata da Chico Forti al fine di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di conseguenza essere trasferito in Italia;

il 23 dicembre 2020 il Ministro *pro tempore* Di Maio ha annunciato l'impegno del Governo ad accelerare il più possibile il rientro di Chico Forti in Italia;

l'interrogante riconosce l'impegno profuso a livello diplomatico, attraverso gli ambasciatori italiani negli USA, con il governatore della Florida e le autorità americane per l'ottenimento di questo importante risultato per Chico e per la sua famiglia, ma deve constatare che sono, ormai, trascorsi circa 3 anni da quell'annuncio e sulla vicenda è ripiombato un silenzio preoccupante;

non si hanno più notizie ufficiali sullo stato del procedimento di trasferimento di Forti e questo preoccupa molto per il rischio che il suo caso venga nuovamente dimenticato e che passino ancora anni, troppi, per riportarlo in Italia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della procedura di trasferimento di Chico Forti in Italia e quali siano i motivi di questo ritardo;

quali azioni concrete i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per mantenere alta l'attenzione sul caso e quali ulteriori interventi diplomatici siano programmati per ottenere al più presto il suo trasferimento in Italia.

(4-00328)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00211, della senatrice Mancini, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00070 della senatrice D'Elia ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00314 del senatore Cottarelli, sull'incidenza dei *fringe benefit* ai dipendenti sui loro prestiti a tasso fisso;

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00303 della senatrice Rando ed altri, sul fenomeno degli *hikikomori* in Italia;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00308 della senatrice Pirro ed altri, sulle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie in ambito pubblico.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.